

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

613° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 60
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 64
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 77
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 83
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 96
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 102
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 106
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 113
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 115

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	Pag. 3
---	--------

### Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	Pag. 149
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 150
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	» 151

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 153
3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri . . . . .	» 155
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 156
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	» 163

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 164
------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****2<sup>a</sup> (Giustizia)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**PASTORE**

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) osserva che il provvedimento in titolo costituisce il risultato di un'attenta riflessione e di un dialogo serrato tra tutte le forze politiche che, sia pur in un'ottica di confronto costruttivo, ha conosciuto momenti di incertezza e di forte contrasto.

Ritiene in particolare che il decreto-legge in esame contenga alcune disposizioni condivisibili, suscitando tuttavia preoccupazioni in ordine ad alcuni profili concernenti la tutela e il rispetto dei diritti della persona.

Preannuncia peraltro di volersi soffermare unicamente su alcuni aspetti, rinviando eventuali ulteriori considerazioni all'esame in Assemblea, al fine di non rallentare l'*iter* procedurale di un provvedimento che ritiene comunque necessario, pur se perfettibile.

Con riguardo ai profili di merito, ritiene opportuno adottare una formula che definisca in modo più chiaro e circoscritto gli elementi costitutivi delle nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, al fine di dotare l'ordinamento di uno strumento preventivo efficace per tutelare la sicurezza dagli attentati terroristici interni ed internazionali.

Ritiene peraltro che il decreto-legge abbia il merito di trarre spunto dalle pregresse positive esperienze in materia di lotta al terrorismo ed

alla criminalità organizzata, facendo altresì perno sulla cosiddetta legislazione premiale.

Nel dichiarare poi di condividere le preoccupazioni espresse dal ministro Pisanu circa la gravità della situazione in atto, ritiene altresì che l'aver rimarcato, da parte del Ministro, che l'attuale situazione di pericolo non costituisce in alcun modo uno scontro di civiltà, abbia rappresentato una puntualizzazione quanto mai opportuna, che ha reso tra l'altro più agevole il dialogo tra le forze di maggioranza e di opposizione. A suo avviso, gli attentati di Londra e di Sharm el Sheik dimostrano chiaramente che il paese è sotto la minaccia di un grave pericolo, che rende pertanto necessario adottare strumenti di carattere preventivo e financo repressivo, per restituire ai cittadini quella sicurezza che dall'11 settembre del 2001 in poi è sembrata progressivamente diminuire.

Ritiene tuttavia che la necessità di adottare misure efficaci ed immediate non debba in ogni caso impedire un confronto sufficientemente approfondito sugli aspetti più delicati del provvedimento, in un'ottica volta a garantire il necessario temperamento tra la tutela della collettività e il rispetto della singola persona. Auspica quindi che già al momento della ripresa dei lavori parlamentari vi sia la possibilità di riesaminare alcuni aspetti specifici, dichiarando sin d'ora di non essere contrario, in assoluto, all'ipotesi di istituire una procura speciale antiterrorismo, richiamando in proposito la positiva esperienza dell'istituzione della DIA e della Procura antimafia.

Nel ricordare poi di aver ricoperto la carica di Ministro dell'interno proprio durante lo svolgimento della ben nota operazione «Vespri siciliani» che, nonostante le perplessità da talune parti formulate ha consentito di ottenere risultati positivi, si dichiara disponibile a riconsiderare il tema di un ampliamento delle competenze delle forze armate purché introdotto all'interno di una disciplina *ad hoc*.

Nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti che, lungi da qualsiasi finalità ostruzionistica, hanno unicamente l'obiettivo di migliorare alcuni aspetti critici del decreto-legge – sottolineati dagli stessi relatori – ritiene tuttavia opportuno soffermarsi sin d'ora su taluni profili di merito: in primo luogo esprime forti perplessità circa l'attribuzione di uno specifico potere di autorizzazione al Procuratore generale della Corte di cassazione, prevista al comma 2 dell'articolo 4, ricordando in proposito che l'autorità istituzionalmente competente a garantire la sicurezza interna del paese è il Ministro dell'interno. Ritiene pertanto che tale attribuzione risulti inopportuna e contraddittoria rispetto ai principi generali dell'ordinamento amministrativo in materia di sicurezza.

Si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti i colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo, richiamando in proposito l'attenzione delle Commissioni riunite circa la necessità di disporre di personale adeguatamente preparato, in considerazione della estrema delicatezza dei compiti previsti. Ritiene infatti che i servizi di informazione e di sicurezza necessitino di una riorganizzazione complessiva in grado di dotarli, oltre

che di un ulteriore incremento della professionalità, anche di una maggiore duttilità e flessibilità organizzativa.

Si sofferma infine sulle disposizioni di cui all'articolo 10, sottolineando la necessità di valutare con particolare attenzione tutte le possibili implicazioni connesse alla durata del periodo di trattenimento coattivo a fini identificativi.

Il senatore CALVI (*DS-U*), nel dichiarare preliminarmente di condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito circa la necessità di garantire in ogni caso il rispetto dei diritti della persona, richiama l'attenzione sul fatto che lo Stato si trova di fronte ad una vera e propria emergenza, per la quale è necessario adottare misure puntuali ed efficaci. In particolare, sottolinea la necessità di stanziare adeguate risorse finanziarie e di prevedere le opportune forme di coordinamento tra le varie procure, anche attraverso l'istituzione di un'apposita procura centrale antiterrorismo, sulla base delle positive esperienze acquisite nella lotta alla criminalità organizzata.

Esprime inoltre apprezzamento per l'impianto complessivo del decreto-legge, che ritiene sostanzialmente equilibrato e rispettoso delle garanzie costituzionali dei diritti della persona.

Nel sottolineare la necessità di mantenere un approccio collaborativo, per pervenire in tempi rapidi a soluzioni certe e condivise, ritiene tuttavia che il provvedimento in titolo necessiti di alcuni correttivi: in primo luogo – e specificando di parlare a titolo personale – esprime perplessità circa la reale utilità dei colloqui a fini investigativi di cui all'articolo 1, ricordando, ad esempio, che in Inghilterra tali colloqui costituirono un elemento fuorviante che portò ad un clamoroso errore giudiziario. Al riguardo, dichiara di condividere le considerazioni del senatore Mancino circa la necessità di garantire un adeguato livello di professionalità dei soggetti incaricati dello svolgimento di tali colloqui, per i quali, inoltre, l'eventuale delega di funzioni dovrebbe essere in ogni caso autorizzata e decisa dai vertici delle istituzioni di appartenenza.

Con riguardo all'articolo 3, esprime forti perplessità circa l'attribuzione al prefetto di poteri di siffatta rilevanza, che ritiene anche in contrasto con una giurisprudenza costituzionale estremamente precisa sul punto. Il sia pur necessario ampliamento delle competenze deve infatti essere comunque ancorato a precisi elementi di carattere oggettivo. In particolare, ritiene che i fondati motivi per ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, di cui al comma 1 dell'articolo 3, debba essere ancorato a indici ben più concreti di un semplice *fumus*.

Si sofferma poi sull'articolo 4, recante disposizioni per il potenziamento dell'attività informativa, sottolineando la necessità di evitare qualsiasi forma di commistione tra le competenze dell'autorità giudiziaria e quelle dei servizi di informazione. Al riguardo, esprime perplessità sull'attuale configurazione dell'autorizzazione di cui al comma 1, ritenendo più

opportuno richiamare esplicitamente la disciplina di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Con riguardo all'articolo 10 sottolinea fortemente la necessità di mantenere un approccio il più possibile cauto, in quanto l'attività di identificazione dei soggetti – di per sé certamente utile – può determinare effetti importanti sul piano probatorio. Con particolare riferimento al comma 2, richiama l'attenzione sul fatto che un'eccessiva dilatazione del termine previsto all'articolo 349, comma 4 del codice penale, renderebbe il trattamento a fini identificativi assai simile ad un vero e proprio fermo di polizia.

In relazione poi all'articolo 16 del decreto-legge esprime perplessità sulla scelta di sostituire l'articolo 313 del codice penale per prevedervi espressamente le nuove fattispecie criminose introdotte dall'articolo 15 del provvedimento in titolo. Al riguardo, fa osservare che l'autorizzazione del Ministro della giustizia traeva il suo fondamento dal fatto di essere riferita a reati commessi a danno di un cittadino italiano all'estero, mentre nel caso di specie si intende reprimere un reato commesso nel territorio nazionale. Ritene pertanto preferibile lasciare immutata l'attuale formulazione dell'articolo 313.

Esprime inoltre perplessità sull'attuale formulazione del capoverso 5-*bis* di cui all'articolo 16, ed in particolare sulla ricomprensione dei commi 4 e 5 ivi prevista.

Ritiene poi discutibile l'impostazione dell'articolo 17 in quanto, a suo avviso, non tiene adeguatamente conto del diritto dell'imputato di essere informato delle attività potenzialmente per lui pregiudizievoli.

Osserva infine che la particolare gravità dell'attuale momento storico rende quanto mai necessario approvare in tempi rapidi il disegno di legge in titolo nonchè, in futuro, adottare misure anche più incisive.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara preliminarmente di associarsi alle valutazioni emerse nel corso del dibattito circa l'impianto sostanzialmente equilibrato del decreto-legge in esame.

Con riguardo ai profili di merito esprime perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 3, ricordando che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2004 ha chiarito che una convalida successiva da parte del giudice non può ritenersi una garanzia sufficiente se gli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti adottati si sono già prodotti e sono divenuti irreversibili. Pertanto, anche in considerazione dell'estrema chiarezza dell'articolo 13 della Costituzione sarebbe a suo avviso preferibile coinvolgere la responsabilità politica del Ministro.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, suggerendo in proposito di richiamare complessivamente l'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: ciò consentirebbe a suo avviso una più chiara indicazione della procedura applicabile.

In relazione all'articolo 10, nel dichiarare di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Calvi, ritiene in ogni caso opportuno introdurre talune forme di garanzia per la persona trattenuta allo spirare

della dodicesima ora. Osserva infatti che se la proposta, da taluni avanzata, di garantire la presenza del difensore si scontra con talune obiezioni – in quanto tecnicamente non si è ancora in presenza di una persona imputata – potrebbe essere tuttavia opportuno prevedere una verifica delle condizioni fisiche del soggetto.

Domanda inoltre al rappresentante del Governo in che termini si ponga il rapporto tra gli articoli 497-*bis* e 489 del codice penale ed in particolare se sia giustificabile prevedere uno specifico aggravamento sanzionatorio per una ipotesi di falsificazione che non appare, a suo avviso, più grave delle altre già previste.

Con riguardo all'articolo 12, si domanda se il giudice possa utilizzare le informazioni acquisite a qualche fine ulteriore e non espressamente chiarito nella disposizione e se, in caso affermativo, tale eventualità risulti compatibile con la presunzione di innocenza operante nel nostro ordinamento.

Si sofferma quindi sull'articolo 13 per il quale si domanda se il possesso di documenti falsi costituisca in qualche modo un indice presuntivo di pericolo.

Cita poi la sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 1984, nella quale è stato chiarito il rapporto tra obbligatorietà dell'azione penale e condizioni di procedibilità: al riguardo la Corte ha stabilito che nel caso di delitti contro la personalità dello Stato, conformemente a quanto avviene per il caso di delitti procedibili a querela di parte, è lo Stato medesimo a dover valutare l'interesse alla procedibilità, potendo all'uopo svolgere ed esprimere tale valutazione attraverso i suoi organi.

Il senatore MANFREDI (*FI*), nel soffermarsi in particolare sull'articolo 4 del decreto-legge, fa osservare che la cosiddetta mini-riforma dei servizi di informazione – che prevede modifiche organizzative di estrema rilevanza – giace da lungo tempo presso la Camera dei deputati. Nel ribadire di aver più volte sottolineato la necessità di una riforma incisiva dei servizi di informazione, fondata su una riunificazione organizzativa delle strutture esistenti e su una separazione funzionale, ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 4, per quanto in astratto certamente condivisibile, risulti insufficiente per poter consentire un reale potenziamento della capacità operativa dei servizi informativi.

Preannuncia sin d'ora, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti volti in primo luogo a favorire il reclutamento di personale specializzato, specialmente al fine di contrastare il terrorismo di matrice estera. A tal fine, ritiene in particolare necessario reclutare soggetti esperti nelle lingue, nonché negli usi e nei costumi dei paesi interessati.

In secondo luogo ritiene opportuno recuperare all'interno del decreto-legge in esame il nodo centrale del provvedimento giacente presso la Camera, vale a dire le cosiddette garanzie funzionali, che pongono gli agenti dei servizi di informazioni al riparo da successive, eventuali iniziative da parte dell'autorità giudiziaria.

In terzo luogo, e con particolare riguardo all'articolo 5, nel rilevare che qualsiasi forma di coordinamento non può avere una reale efficacia se non si basa su effettivi poteri decisionali, sottolinea la necessità di dare ai servizi informativi la facoltà di costituire delle vere e proprie «unità interservizi» in grado di coordinarsi proprio in quanto poste sotto un unico comando.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere l'apprezzamento, già espresso da alcuni degli oratori che lo hanno preceduto, per lo spirito di fondo del provvedimento in esame. Sottolinea però come, a suo avviso, sia opportuno non fare affidamento solo su misure restrittive della libertà personale, e comunque sia necessario avere riguardo sempre alla tutela della persona umana, vero tratto caratterizzante della nostra cultura giuridica. Nell'affrontare il nuovo terrorismo di matrice integralista, molto diverso dal terrorismo ideologico conosciuto in precedenti esperienze, è a suo giudizio necessario immaginare nuove forme e misure di contrasto, in grado di colpire il supporto finanziario del fenomeno e la sua origine culturale. In particolare è necessario arginare, con un'azione di carattere politico e culturale, l'opera di talune scuole coraniche che a volte costituiscono un ambiente di riferimento per alcuni movimenti terroristici. Passando ad esaminare le misure previste dal decreto-legge in esame, si sofferma innanzi tutto sul ricorso ai colloqui investigativi: è un intervento sostanzialmente condivisibile, anche se occorrerà evitare talune delle strumentalizzazioni cui tale strumento si è prestato in passato. In relazione alle misure premiali, manifesta apprezzamento, e suggerisce la possibilità di concedere la cittadinanza ai soggetti che offrano un aiuto particolarmente qualificato ai fini del contrasto al terrorismo. Sul tema delle espulsioni, evidenzia che gli irrigidimenti previsti dal provvedimento possono rivelarsi nel merito scarsamente utili e in punto di legittimità quanto meno dubbi. In particolare sottolinea come, ai fini della lotta contro il terrorismo, possono essere preferibili azioni di sorveglianza sul territorio piuttosto che espulsioni immediate e legate a presupposti alquanto indeterminati. Per ciò che concerne il ruolo attribuito al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai fini delle intercettazioni preventive da parte dei Servizi, sottolinea che tale previsione inserisce nell'ordinamento un elemento anomalo, che occorrerebbe ricondurre a coerenza sistematica con opportune modifiche. In relazione alle misure volte ad agevolare l'identificazione personale dichiara di non essere aprioristicamente contrario, ma auspica una formulazione più astratta e generale che faccia riferimento al prelievo di materiale biologico, in maniera tale da non precludere in futuro l'utilizzo di eventuali nuove tecniche; sottolinea tuttavia come tali forme di identificazione debbano essere previste e quindi attuate nel pieno rispetto della dignità morale e dell'integrità fisica del soggetto passivo. Occorre inoltre specificare, come già rilevato in alcuni interventi precedenti, se tale attività possa avere anche valore probatorio, posto che in tale evenienza è necessario prevedere anche adeguate garanzie difensive. Con riguardo all'articolo 17 condivide la finalità perseguita, ossia

l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sulla magistratura, anche se occorre ricordare che misure analoghe in passato non hanno garantito i risultati attesi. Sul tema della autorizzazione a procedere attribuita al Ministro della giustizia fa propri tutti i rilievi critici nei precedenti interventi. Quanto alle nuove figure di reato previste dal decreto-legge, le ritiene sostanzialmente condivisibili per un più efficace contrasto del terrorismo. Sottolinea conclusivamente come il principale difetto del provvedimento sia costituito dalla mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive per potenziare le capacità operative delle forze dell'ordine: è assai difficile, a suo giudizio, immaginare che un salto di qualità nella lotta al terrorismo possa essere «a costo zero».

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ritiene che il decreto-legge presenti numerosi aspetti positivi sia con riguardo alle finalità perseguite sia per il sostanziale equilibrio del suo contenuto. Ritiene anzi che numerose disposizioni avrebbero dovuto essere adottate già da tempo.

Rileva quindi la necessità di sostenere adeguatamente, dal punto di vista finanziario, le misure in esame e di assumere un nuovo atteggiamento in ambito internazionale, in particolare per la cooperazione giudiziaria nell'area europea.

Ritiene peraltro di dover esprimere alcune perplessità con riguardo, in primo luogo, alla disciplina delle unità investigative interforze, di cui all'articolo 5, che ritiene scarsamente efficace. Infatti, nel prevedere la costituzione di unità investigative interforze, sarebbe opportuno precisare sin d'ora la composizione ed il relativo centro di responsabilità. Sarebbe poi a suo avviso auspicabile l'istituzione di una procura nazionale antiterrorismo.

Si sofferma quindi sull'articolo 18, ritenendo opportuno che i servizi sussidiari siano posti alle dipendenze delle forze di polizia che operano nello stesso luogo, al fine di assicurare un coordinamento stabile.

Con riguardo poi, più in generale, alla tutela dei diritti della persona ritiene che il comma 1 dell'articolo 3 si presti ad un inaccettabile rischio di possibili abusi. Anche il fatto che il soggetto sia inserito in una comunità non può essere considerato, a suo avviso, una condizione aggravante ai fini dell'allontanamento, posto che in alcuni segmenti del mercato del lavoro si assiste sempre di più alla presenza stabile di vere e proprie comunità di stranieri.

In relazione al comma 2 dell'articolo 4, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Mancino, esprimendo forti perplessità sull'opportunità di attribuire al procuratore generale della Corte di cassazione – ordinariamente competente ad esaminare profili di mera legittimità - poteri di autorizzazione su aspetti di carattere eminentemente tecnico – operativo.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Cavallaro in merito all'articolo 10 del decreto-legge, auspica poi che il nuovo permesso elettronico di soggiorno possa liberare ulteriori risorse in termini di personale di polizia, attraverso l'affidamento delle procedure di rilascio anche alle autonomie locali.

Il senatore CENTARO (*FI*) rileva che gli interventi contenuti nell'articolo 14, relativi alla legge n. 1423 del 1956 e alla legge n. 575 del 1965, rispondono ad esigenze e problemi concreti emersi nell'esperienza applicativa, con particolare riferimento a casi di violazione di prescrizioni alle quali non ha fatto seguito alcun intervento sanzionatorio. Si sofferma quindi sulle problematiche sottese all'articolo 1, ritenendo che la limitazione al livello provinciale non sia opportuna al fine di valorizzare adeguatamente lo strumento dei colloqui investigativi. In merito all'articolo 4, sottolinea la difficoltà di individuare l'autorità giudiziaria competente a concedere l'autorizzazione per le attività di intercettazione preventiva. La scelta del procuratore generale della Corte di cassazione muove dall'intento, certamente condivisibile, di individuare un'autorità giudiziaria che non sia coinvolta in attività di indagine per una comprensibile esigenza di maggiore garanzia. Da questo punto di vista, si potrebbe attribuire la competenza ai procuratori generali della Repubblica, anche se in tal modo si attenuerebbe la garanzia consistente nella distinzione tra l'organo che autorizza e quelli titolari delle attività d'indagine: come è noto, infatti, le procure generali della Repubblica possono svolgere attività di indagine, anche se limitatamente ai casi di avocazione. Qualunque sia la soluzione che sarà prescelta, ritiene comunque indispensabile richiamare le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

In merito all'articolo 6, comma 3, lettera *f*) sottolinea come essa corrisponda sostanzialmente a quanto disposto dall'articolo 2 del testo definito dalla Commissione giustizia del Senato per il disegno di legge n. 3397, che ritiene preferibile.

Dopo aver fatto presente, in ordine all'articolo 10, di non ritenere opportuna la limitazione al solo cavo orale della possibilità di prelievo di materiale biologico, ritiene auspicabile un'estensione fino a 48 ore della durata massima dell'accompagnamento a fini di identificazione, nonché, per evitare incertezze e difficoltà operative, una riduzione da dieci a otto anni del massimo edittale di pena cui si fa riferimento nell'articolo 380, comma 2, lettera *i*), del codice di procedura penale.

Infine, relativamente all'articolo 16, ritiene che le perplessità sollevate in merito al comma 1 potrebbero forse essere risolte qualora l'autorizzazione fosse circoscritta ai casi in cui almeno una parte dell'attività di indagine abbia anche una proiezione in territorio estero.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BOSCATTO (*FI*) rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Interviene invece brevemente il relatore CIRAMI (*UDC*) per sottolineare, con riferimento all'articolo 4, l'esigenza di un'accentuata valorizzazione delle attività di *intelligence* in considerazione degli effetti positivi che essa può conseguire dal punto di vista della prevenzione.

Il sottosegretario MANTOVANO richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che, nella stessa riunione in cui è stato adottato il decreto-legge in titolo, il Consiglio dei ministri ha anche deliberato la presentazione di un disegno di legge volto ad istituire la procura nazionale antiterrorismo. Auspica, quindi, che tale disegno di legge abbia un *iter* accelerato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva e un analogo auspicio formula anche con riferimento alla riforma dei servizi in questo momento all'esame alla Camera dei deputati; a tale riguardo, sarebbe improprio, peraltro, che alcune di quelle disposizioni venissero inserite nel provvedimento in esame.

Egli, inoltre, afferma che l'intervento sull'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario non cambia nulla nella normativa vigente, perchè gli atti e gli elementi acquisiti attraverso i colloqui investigativi sono e restano inutilizzabili nell'ambito del procedimento penale.

Relativamente all'articolo 2, fa presente che tale disposizione tiene conto dell'esperienza applicativa del decreto-legge n. 8 del 1991, con specifico riferimento alle collaborazioni di giustizia in materia di terrorismo internazionale e, inoltre, dell'esperienza relativa all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di concessione del permesso di soggiorno per i motivi di protezione ivi indicati. Al riguardo, sottolinea come siano emerse nella prassi alcune insufficienze dell'attuale quadro normativo che hanno indotto a prevedere lo speciale permesso di soggiorno per lo straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia una collaborazione con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991.

Sottolinea poi che il Governo attribuisce grande importanza alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge, ritenendo che esse rappresentino l'unico modo per evitare la permanenza nel territorio nazionale di persone indubbiamente pericolose. Sottolinea, tra l'altro, che non gli appaiono persuasive le critiche fondate sul richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004, in quanto la stessa fa specifico riferimento alle ipotesi di clandestinità dello straniero, mentre diverse sono le fattispecie considerate nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge.

Segue una breve interruzione del senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) il quale chiede se il Governo sia disposto a valutare una modifica dell'articolo 3 nel senso di assicurare sempre e comunque un coinvolgimento del Ministro dell'interno nella decisione di procedere all'espulsione.

Il sottosegretario MANTOVANO ritiene che una soluzione come quella prospettata dal senatore Brutti possa essere sicuramente oggetto di approfondimento.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, in ordine al quale ritiene che potrebbe essere opportuno eliminare il limite di tre apparecchi, sull'articolo 10, ricordando le ragioni che hanno condotto alla soluzione adottata dal Governo e dichiarandosi disponibile a valutare alcuni emendamenti prospettati nel corso del dibattito, sull'articolo 13, relativamente al quale sottolinea come l'indicazione a titolo esemplificativo dell'ipotesi del possesso

di documenti falsi svolga un'utile funzione orientativa nei confronti dell'interprete, sull'articolo 14, per il quale si richiama alle considerazioni svolte dal senatore Massimo Brutti nella seduta di ieri, e infine sull'articolo 16, manifestando la disponibilità del Governo a discutere soluzioni che possano contribuire a precisarne il contenuto.

Da ultimo, per quel che concerne l'articolo 17, pur non escludendo la possibilità di qualche limitata correzione, ad esempio con riferimento all'ipotesi di notifica al difensore presso la locale sede dell'ordine degli avvocati, ritiene che la sua impostazione sia coerente e che esso persegua una finalità non rinunciabile, e cioè quella di evitare l'impiego in misura rilevante delle forze dell'ordine per compiti diversi da quelli specificamente attinenti al contrasto delle diverse forme di criminalità.

*La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 13,15.*

Il senatore MANFREDI (*FI*) richiama l'attenzione sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003, recante dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale, nonché sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione internazionale attuale. In proposito, dopo aver ricordato brevemente le funzioni che sono attribuite al Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio, egli chiede al rappresentante del Governo quale sia il rapporto tra tali provvedimenti e il decreto-legge in esame, valutando in particolare se vi siano sovrapposizioni ovvero la necessità di ulteriori interventi normativi.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra brevemente l'emendamento 1.3, che tende a riportare alle responsabilità dei dirigenti degli uffici centrali di ciascuna forza di polizia la designazione del personale incaricato dei colloqui investigativi. Recependo poi un suggerimento del presidente PASTORE, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.3 (testo 2), anche a nome dell'altro relatore, senatore Cirami.

I senatori ZANCAN (*Verdi-Un*) e CALVI (*DS-U*) danno per illustrati, rispettivamente, gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Il senatore CENTARO (*FI*), illustrando l'emendamento 1.1, dichiara di condividere l'emendamento dei relatori in quanto appare utile responsabilizzare la dirigenza degli uffici centrali di ciascuna forza di polizia.

Anche il sottosegretario MANTOVANO dichiara di condividere l'emendamento 1.3 (testo 2).

Dopo che il presidente PASTORE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.3 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2, 1.1 e 1.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 2.1, il senatore Antonino CARUSO (AN) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.7, la cui *ratio* è quella di tenere più chiaramente distinte le diverse ipotesi nelle quali è previsto il rilascio dello speciale permesso di soggiorno.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), illustrando gli emendamenti a sua firma, dichiara la sua contrarietà alle misure premiali, collegate alla collaborazione con gli organismi investigativi, previste dall'articolo 2. Piuttosto, sarebbe preferibile limitare la concessione del permesso di soggiorno al solo tempo necessario alla collaborazione.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) giudica opportuno chiarire che il rilascio del permesso di soggiorno sia subordinato alla segnalazione dei direttori dei servizi di informazione e di sicurezza e non dei responsabili di livello provinciale, anche in considerazione delle peculiarità di tale struttura.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) si chiede quale significato attribuire al termine «rilascia» se cioè debba intendersi che l'autorità disponga o meno di un potere discrezionale nel concedere il permesso di soggiorno.

Il sottosegretario MANTOVANO ricorda che la disposizione riprende quella dell'articolo 18 del testo unico delle norme sull'immigrazione che, negli anni della sua applicazione, non ha dato luogo a particolari problemi quanto al rilascio da parte delle questure dei permessi di soggiorno alle persone vittime della tratta. In relazione al rilievo del senatore Brutti, ritiene accoglibile la proposta di specificare che debba trattarsi dei direttori dei Servizi di sicurezza e a tale riguardo propone di modificare in tal senso l'emendamento 2.6 del senatore Antonino Caruso, sul quale preannuncia un parere favorevole.

Il senatore Antonino CARUSO (AN) accetta la proposta di modifica riformulando l'emendamento 2.6 (2.6 testo2).

Dopo che il senatore STIFFONI (*LP*), su invito del rappresentante del GOVERNO, ha ritirato gli emendamenti 2.5 e 2.4 – in seguito alla dichia-

rata disponibilità dello stesso sottosegretario di Stato ad esaminare approfonditamente in altra sede il tema dell'anonimato degli interpreti – il relatore BOSCETTO (*FI*) si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.6 (testo 2) e 2.7.

Accogliendo un rilievo del presidente PASTORE, il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) modifica quindi l'emendamento 2.8 (testo 2), sul quale il relatore BOSCETTO (*FI*) esprime parere favorevole, pronunciando invece un parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3.

In senso conforme si esprime il rappresentante del GOVERNO.

Con distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 2.1 e 2.6 (testo 2). Respinti il 2.2 e il 2.3, sono quindi approvati il 2.8 (testo 2) e il 2.7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) , illustrando gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6 e 3.5, richiama l'attenzione su alcune disposizioni contenute nell'articolo 3, che sarebbe opportuno sopprimere non essendo giustificabili, ad esempio, l'assenza di un controllo giurisdizionale del provvedimento di espulsione, la genericità dei presupposti per l'adozione del provvedimento, l'ampia durata della sospensione del procedimento prevista nel comma 5. Riferendosi a quanto già affermato in occasione della discussione generale, evidenzia ancora una volta le gravi conseguenze che potranno derivare dall'applicazione delle nuove norme per quei soggetti che, senza aver concorso alla commissione di reati di terrorismo, potrebbero essere espulsi per il solo fatto di aver svolto attività, come l'erogazione di servizi, in favore di terroristi pur senza avere consapevolezza della loro condizione. Gli emendamenti sopra ricordati – ad eccezione dell'emendamento soppressivo 3.3 – perseguono pertanto l'obiettivo di migliorare la disposizione, per quanto possibile, attraverso modifiche che consentano il superamento delle obiezioni esposte: ad esempio, l'emendamento 3.4 propone di far riferimento, in luogo dei «fondati motivi», ai «gravi indizi che inducono a ritenere che la permanenza nel territorio dello stato apporti un inconsapevole e involontario contributo a organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali».

Il sottosegretario MANTOVANO manifesta la disponibilità del Governo a considerare favorevolmente una modifica dell'articolo 3 nel senso di attribuire al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto il potere di disporre l'espulsione.

Recependo il suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo, i RELATORI presentano gli emendamenti 3.100 e 3.200.

Il senatore CALVI (*DS-U*) giudica favorevolmente l'apertura del Governo sul punto, ritenendo necessario, in considerazione della rilevanza dell'atto, che la responsabilità connessa all'emanazione del provvedimento di espulsione sia direttamente riferibile al Ministro e che a tale conclusione possa giungersi anche nel caso di conferimento di delega ai prefetti, così come propone il Governo. Riferendosi poi all'emendamento 3.13, fa presente che esso costituisce un tentativo di scongiurare il rischio che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, siano ritenute incostituzionali in considerazione dell'arbitrarietà assoluta dei poteri che sono attribuiti al prefetto.

Anche il senatore FASSONE (*DS-U*) manifesta apprezzamento per la proposta di modifica del Governo e con l'occasione segnala l'opportunità che con il suo accoglimento siano anche introdotte alcune modifiche che rispondono ad esigenze di coordinamento strettamente consequenziali, come ad esempio la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3.

Il senatore DALLA CHIESA (*DL-U*), illustrando gli emendamenti a sua firma, condivide l'attribuzione al Ministro della responsabilità nell'adozione del provvedimento di espulsione. Con l'occasione ribadisce peraltro le perplessità già espresse nel corso del dibattito con riferimento all'espressione: «in qualsiasi modo», che appare eccessivamente generica. Ritira quindi l'emendamento 3.17.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) illustrando l'emendamento 3.8 evidenzia il carattere a suo avviso incostituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 3, sotto diversi profili sui quali richiama l'attenzione. Si dispone, infatti, un provvedimento di espulsione immediata senza che l'autorità giudiziaria sia chiamata ad effettuare su di esso alcuna preventiva valutazione. In via ulteriore nel comma 5 si prevede una sostanziale negazione della tutela giurisdizionale, con la sospensione del procedimento, che non sembra trovare giustificazione alla luce del dettato costituzionale.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) esprime quindi perplessità sulla proposta di attribuire direttamente al Ministro la competenza ad emanare il provvedimento di espulsione, in quanto si finisce così per introdurre un inutile appesantimento procedurale, considerato che è pur sempre il prefetto ad informare il Ministro circa la sussistenza dei fatti che rendono opportuno il provvedimento.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.14, di cui illustra brevemente il contenuto.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Il relatore CIRAMI (*UDC*), anche a nome dell'altro relatore, senatore BOSCETTO (*FI*), esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.12, 3.15, 3.16 e 3.14. Sugli altri emendamenti il suo parere è contrario pur precisando che potrebbe essere di segno diverso per gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.9, se questi fossero riformulati come richiesto dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce la sua disponibilità affinché sia attribuita al Ministro o a un prefetto suo delegato la competenza ad emanare il provvedimento di espulsione. Per il resto non condivide le perplessità che sono state espresse con riferimento alla eccessiva discrezionalità del potere attribuito all'autorità amministrativa in ordine all'emanazione del citato provvedimento. Ritiene inoltre che le disposizioni contenute nell'articolo 3 pongano criteri sufficienti che dovrebbero consentire un esercizio non arbitrario del relativo potere. Si tratta in ogni caso di disposizioni alle quali il Governo attribuisce un'importanza notevole nell'economia complessiva del provvedimento in titolo.

Formula quindi un parere favorevole sugli emendamenti 3.12, 3.15, 3.1, 3.7, 3.2 e 3.16. Invita a ritirare l'emendamento 3.14 ed esprime un parere contrario sugli altri emendamenti. Il suo parere è favorevole anche sui nuovi emendamenti dei relatori, 3.100 e 3.200.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.3, ribadendo ancora una volta le sue perplessità sulle disposizioni contenute nel provvedimento alla luce del dettato costituzionale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.3 anche in considerazione dell'atteggiamento di chiusura del Governo, fatta eccezione per un aspetto sia pure rilevante ma non decisivo per consentire di risolvere i dubbi di costituzionalità sulle disposizioni in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 non è approvato.

Posti ai voti, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.13 e 3.11.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 3.100 e 3.200.

L'emendamento 3.12 è precluso, così come il 3.15.

Ritirato dal proponente l'emendamento 3.14, in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.4, 3.6, e 3.9. Approvati il 3.7, il 3.1 e il 3.16 sono invece respinti gli emendamenti 3.8, 3.5 e 3.10.

L'emendamento 3.2 risulta precluso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'art. 4.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.8 volto ad inserire una precisazione, a suo avviso non solo terminologica, al primo comma dell'art. 4.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti a propria firma soffermandosi in particolare sugli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dà per illustrati gli emendamenti presentati a propria firma.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) illustra l'emendamento 4.10 volto a trasferire le competenze attribuite al procuratore generale della Corte di cassazione al procuratore generale della Corte d'appello di Roma. Nel dichiarare di essere pienamente consapevole che l'attribuzione di siffatte competenze possa apparire per molti aspetti asistemica, ritiene tuttavia che la soluzione prospettata nell'emendamento in questione costituisca un equilibrato compromesso tra le esigenze di coerenza sistematica e la necessità di assicurare un accentramento dei poteri autorizzativi.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 4.1 volto ad esplicitare testualmente l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il sottosegretario MANTOVANO, nel prendere atto della diffusa volontà di escludere un potere di autorizzazione in capo al procuratore generale della Corte di cassazione, esprime comunque perplessità sulle soluzioni alternative prospettate.

Il senatore CALVI (*DS-U*) precisa la posizione del suo Gruppo in materia, fortemente contraria a realizzare forme di commistione tra organi della magistratura e servizi di informazione. Ritiene, inoltre, che il problema dell'individuazione dell'autorità competente potrebbe essere agevolmente risolto prevedendo anche in questo caso l'applicazione della norma generale di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) ritiene che la scelta di attribuire le competenze di cui all'articolo 4, comma 2 al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma – d'anzì prospettata dal senatore Bobbio – costituisca una soluzione ancora più asistemica, perché comporta una grave deroga al sistema di riparto di competenze tra gli uffici requisiti.

Ritiene inoltre che l'attribuzione della competenza al procuratore presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto rappresenti una soluzione preferibile, in quanto si tratta delle stesse autorità competenti ad autorizzare le intercettazioni preventive di comunicazioni.

Il senatore MANFREDI (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti presentati a propria firma.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), anche a nome del relatore Cirami, invita a ritirare gli emendamenti 4.10, 4.6, 4.4 e 4.3, si rimette al parere del Governo per quanto concerne l'emendamento 4.11, ed esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.1. Sugli altri emendamenti, il suo parere è contrario.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.14, 4.5 e 4.1. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 4.11 e parere conforme a quello dei relatori sui restanti emendamenti.

L'emendamento 4.14 viene posto in votazione e approvato. Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.8 e 4.11.

L'emendamento 4.12 viene ritirato.

Il relatore BOSCETTO (*FI*), in relazione all'emendamento 4.5, nel comprendere le considerazioni svolte dal senatore Brutti ritiene tuttavia condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 4.1. Infatti, l'attribuzione delle competenze in materia al procuratore generale presso la Corte d'appello consente di conferire tali importanti funzioni a organi che sono impegnati in modo meno intenso nell'attività giurisdizionale, pur potendo vantare un'elevata conoscenza delle singole realtà territoriali.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) esprime perplessità circa i diversi criteri di attribuzione delle competenze nell'ipotesi di cui all'articolo 4 del decreto-legge e nel caso della disciplina generale di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) fa presente che tale diversità di attribuzioni ha una sua ragion d'essere ben precisa, in quanto l'articolo 4 si riferisce a una serie di informazioni che non hanno un valore e una finalità eminentemente processuali. Non è, infatti, efficace raccogliere in modo frammentario, confinandole nelle singole procure locali, informazioni che potrebbero avere una notevole rilevanza anche sul piano internazionale. A suo avviso, sarebbe comunque preferibile affidare la competenza ad un'autorità politica, con conseguente assunzione di responsabilità in tal senso.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 4.5, in quanto ritiene preferibile la soluzione adottata dal Governo.

Quanto all'asserito carattere asistemático di una attribuzione al procuratore generale presso la Corte di cassazione dei poteri di cui all'articolo 4, fa presente che si è trattato di una scelta consapevole, perché proprio la natura anti-sistemática e mutevole delle condotte terroristiche esige scelte conseguenti.

Il presidente PASTORE suggerisce una riformulazione dell'emendamento 4.5 che contenga, in fine, anche il testo dell'emendamento 4.1 presentato dal senatore Centaro.

I relatori BOSCETTO (*FI*) e CIRAMI (*UDC*) accogliendo la proposta del presidente Pastore, riformulano l'emendamento 4.5 (4.5 testo 2).

Il senatore CENTARO (*FI*), rilevando che l'emendamento 4.5 (testo 2) contiene il suo emendamento 4.1, ritira quest'ultimo.

Il presidente PASTORE, con il parere favorevole del Governo, pone in votazione l'emendamento 4.5 (testo 2), che risulta approvato.

Restano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, salvo quelli del senatore MANFREDI (*FI*), ritirati dal proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

L'emendamento 5.2 viene dato per illustrato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.2 viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede al rappresentante del Governo se il traffico telematico sia equiparabile, sotto il profilo delle modalità di intercettazione, a quello telefonico; in particolare, domanda se del contenuto del traffico telematico rimanga traccia a prescindere dall'attivazione di apposite procedure di intercettazione.

Il sottosegretario MANTOVANO assicura il senatore Villone che il traffico telematico deve essere equiparato a quello telefonico in quanto vige un preciso divieto legislativo di conoscere il contenuto delle comunicazioni, confermato nel testo in esame.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 6.7 e 6.9. Ritira anche l'emendamento 6.10, precisando comunque di averlo presentato

anche per l'esame in Assemblea in quanto, a suo avviso, tale proposta potrebbe eliminare una possibile aporia contenuta nel comma 3 dell'articolo 6, a proposito del provvedimento di convalida da parte del giudice.

Il senatore STIFFONI illustra l'emendamento 6.6.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 6.2, auspicandone l'accoglimento.

Il senatore CALVI (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.8, auspicandone l'accoglimento.

Il relatore CIRAMI (*UDC*), anche a nome del relatore Boschetto, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.6. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.11, 6.2 e sugli identici emendamenti 6.8 e 6.5.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori. Invita peraltro a ritirare l'emendamento 6.6, in quanto i soggetti responsabili della gestione degli impianti audiovisivi sarebbero costretti a custodire enormi quantità di supporti magnetici. Informa quindi le Commissioni che il Ministero dell'interno, con una circolare del febbraio 2005, ha previsto l'obbligo per i gestori degli impianti di videosorveglianza, di trasmettere alle forze di polizia solo i fotogrammi dai quali possano individuarsi eventuali anomalie.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 6.11, 6.2, sugli identici emendamenti 6.8 e 6.5 nonché, infine, sull'emendamento 6.1.

Il senatore TIRELLI (*LP*) ritira l'emendamento 6.6, auspicando comunque la disponibilità, anche da parte del Governo, a ricercare una soluzione alternativa.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.3 e 6.4

L'emendamento 6.11 viene quindi posto ai voti e approvato. Posto ai voti, viene approvato anche l'emendamento 6.2.

Gli identici emendamenti 6.8 e 6.5 sono posti in votazione e approvati.

Posto in votazione, risulta approvato l'emendamento 6.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore FALCIER (*FI*) ritira gli emendamenti 7.3 e 7.0.1, che vengono quindi fatti propri dai relatori.

Il relatore CIRAMI (*UDC*), anche a nome del relatore Boschetto, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.7, 7.8, 7.5, 7.1.

Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.

Su invito del presidente PASTORE, i relatori BOSCHETTO (*FI*) e CIRAMI (*UDC*) riformulano l'emendamento 7.3 in un nuovo emendamento 7.3 (testo 2), sostituendo il riferimento al «presente decreto» con il più corretto riferimento alla legge di conversione del medesimo.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori, precisando che il suo parere è favorevole anche sull'emendamento 7.3 (testo 2) e sugli altri emendamenti degli stessi relatori.

L'emendamento 7.3 (testo 2) viene posto in votazione e approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.7 e 7.9.

L'emendamento 7.8 viene posto in votazione e approvato.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), precisando di parlare a titolo personale, ritiene condivisibile l'emendamento 7.6. Preannuncia pertanto voto favorevole.

Il senatore STIFFONI (*LP*) non condividendo le ragioni addotte per il parere contrario dei relatori e del Governo, auspica che sia approvato l'emendamento 7.6.

Il senatore TIRELLI (*LP*) dichiara il proprio voto favorevole precisando che l'emendamento 7.6 risulta a suo avviso pienamente coerente con l'impostazione di fondo del decreto-legge, non potendosi in nessun caso evitare che da una più severa tutela della sicurezza - la cui necessità è fuori discussione - derivino alcuni disagi per i cittadini.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo in quanto ritiene incoerente addebitare ai cittadini negligenze a loro non imputabili.

Interviene quindi il senatore CALVI (*DS-U*), precisando che la finalità della disposizione di cui all'articolo 7 è unicamente di carattere informativo e non certo repressivo.

L'emendamento 7.6 viene quindi posto ai voti e respinto.

L'emendamento 7.5 viene quindi posto ai voti e approvato.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.4 e 7.2.

L'emendamento 7.1 è approvato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BOBBIO (*AN*) illustra l'emendamento 8.3 volto ad adeguare le pene previste per la fattispecie introdotta dal comma 5 a quelle già sancite dall'ordinamento vigente in materie di porto e detenzione di armi.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore CIRAMI (*UDC*), anche a nome del relatore BOSCIETTO (*FI*), esprime parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 8.3, invitando tuttavia a valutare se non sia opportuna una riformulazione della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, introdotto dal comma 5 dell'articolo 8, al fine di evitare la sua applicabilità ad attività – come ad esempio la produzione abusiva di fuochi artificiali – del tutto estranee alle finalità di terrorismo.

Il senatore BOBBIO (*AN*) ritiene che tale applicabilità sia esclusa dalla stessa definizione della fattispecie penale, che fa riferimento a materiale esplosivo, e non a materiale esplodente.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole agli emendamenti 8.1 e 8.2 proposti dai relatori, nonché all'emendamento 8.4, mentre invita a ritirare gli emendamenti 8.3 e 8.5.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4, mentre viene respinto l'emendamento 8.3. L'emendamento 8.5 è quindi ritirato dai proponenti.

Il senatore Antonino CARUSO (*AN*) illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, entrambi finalizzati a chiarire le disposizioni cui si riferiscono: in particolare, l'emendamento 9.1 definisce l'attività di volo oggetto della disposizione e disciplina il procedimento per il rilascio del nulla osta, mentre l'emendamento 9.2 elimina il riferimento al ritiro dell'autorizzazione, che non risulta mai concessa dall'autorità italiana, sostituendola con la previsione dell'inefficacia dell'autorizzazione stessa nel territorio dello Stato.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) si rimette al Governo sugli emendamenti 9.1 e 9.2.

Su richiesta del sottosegretario MANTOVANO detti emendamenti sono quindi accantonati, passandosi all'esame di quelli riferiti all'articolo 10.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti a propria firma con i quali si prevede, tra l'altro, l'aumento della pena per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale fissata nell'arresto da tre mesi a due anni, nonché la possibilità di nomina del difensore.

Interviene quindi il senatore CALVI (*DS-U*) per illustrare l'emendamento 10.10 volto a escludere il prelievo di materiale biologico dal cavo orale, ritenendo possibile e preferibile l'individuazione del DNA mediante metodologie meno invasive. Sottolinea che il suo Gruppo non ha mosso censure severe all'aumento fino a 24 ore della durata prevista per il trattenimento ai fini dell'identificazione personale previsto dall'articolo 10, ritenendo tale termine congruo per le esigenze di identificazione stessa; segnala tuttavia che ove venissero approvati emendamenti che prolungano la sua durata avvicinando tale trattenimento al fermo di polizia, tale circostanza potrebbe far mutare l'atteggiamento del suo Gruppo nei confronti dell'intero provvedimento. Ritiene comunque tanto più necessario, in questa prospettiva, prevedere garanzie sufficienti, attraverso misure di tutela della persona, della sua salute, nel rispetto del principio secondo il quale nessuno può essere costretto a trattamenti ai quali non consente.

Ha quindi la parola il senatore BOBBIO (*AN*) che illustra l'emendamento 10.14, volto a innalzare la durata del trattenimento per fini di identificazione personale fino a 48 ore, termine ritenuto indispensabile per il conseguimento delle finalità perseguite.

Nessuno chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 si intendono illustrati.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.1, 10.12, 10.13, 10.8; esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.10 e 10.15, per il quale chiede di inserire la clausola «ove possibile»; invita a ritirare gli emendamenti 10.9, 10.2, 10.11, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 10.14.

Il sottosegretario MANTOVANO dichiara l'intendimento del Governo a mantenere ferma la scelta operata dall'articolo 10 nell'individuare in 24 ore la durata massima del trattenimento per l'identificazione personale, anche ai fini di una rapida approvazione del disegno di legge in esame. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.15 concordando con la modifica suggerita dal relatore Cirami. Non è contrario a sopprimere il riferimento al cavo orale per il prelievo di materiale biologico: sottolinea, peraltro, che il testo del decreto-legge è, a suo avviso, di maggiore garanzia per la persona soggetta al prelievo; parimenti non vi

sono motivi che ostano alla previsione di assistenza da parte di personale sanitario, mentre ritiene particolarmente problematico introdurre un criterio di «minima invasività» dai contorni assai sfumati, con possibili contrasti interpretativi. Conclusivamente esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3, 10.9, 10.4, 10.5, 10.2, 10.1, 10.12, 10.13; esprime parere favorevole sull'emendamento 10.10 che, in combinato disposto con l'emendamento 10.8 assicura un'adeguata tutela del soggetto trattenuto, delineando comunque un efficace strumento di identificazione; esprime parere favorevole anche sugli emendamenti 10.7, 10.11 e 10.15. Invita a ritirare l'emendamento 10.14. Dichiaro infine di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 9.1, precedentemente accantonato, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.2.

Riprendendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 precedentemente accantonati, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 9.1.

Il senatore Antonino CARUSO (AN) ritira tutti gli emendamenti presentati a propria firma al disegno di legge in titolo.

L'emendamento 9.0.1 è dichiarato improponibile perché estraneo all'oggetto del provvedimento.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

L'emendamento 10.3 è posto ai voti e respinto.

I RELATORI presentano un emendamento (10.200), nel quale confluiscono le proposte emendative 10.10 e 10.8; contestualmente ritirano l'emendamento 10.6.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 10.200 viene quindi posto in votazione e risulta approvato, mentre risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.10 e 10.8; con successive, distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 10.9 a 10.1.

Il senatore CENTARO (AN) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.15, che propone una disposizione incongrua, non essendo possibile identificare i familiari della persona trattenuta dal momento che il presupposto del trattenimento è l'impossibilità di stabilire l'identità del fermato.

Il relatore BOSCATTO (FI) rileva come la reiezione degli emendamenti che proponevano di estendere la durata del trattenimento di cui all'articolo 10 rende ormai superata l'esigenza perseguita dall'emendamento

10.15, di consentire al soggetto trattenuto di avvisare un familiare o un difensore.

Dopo che il relatore CIRAMI (*UDC*) ha dichiarato di ritenere invece tale avviso potenzialmente funzionale all'identificazione stessa del trattenuto, interviene il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) che concorda con tale ultima osservazione e ribadisce che la possibilità di comunicare con un familiare o con il difensore non ledendo l'efficacia del meccanismo previsto ne assicura una maggiore legittimità.

Il senatore BOBBIO (*AN*) considera la disposizione proposta con emendamento 10.15 contraddittoria e paventa il rischio che consentire al fermato di comunicare con l'esterno senza avere garanzie sull'effettiva identità delle persone contattate vanifichi le finalità di contrasto del terrorismo cui l'intero provvedimento è preordinato.

L'emendamento 10.15 è quindi posto ai voti ed è respinto.

Con separate successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 10.7 e 10.11.

Su invito del presidente PASTORE e in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, i proponenti consentono a ritirare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 18 del disegno di legge in titolo, ivi compresi gli aggiuntivi per permettere il tempestivo avvio della discussione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea per la conversione in legge del decreto legge n. 115 del 2005, con le modifiche accolte e la richiesta di poter svolgere la relazione orale.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente PASTORE avverte che le Commissioni riunite saranno convocate per una eventuale seduta da tenere martedì 2 agosto alle ore 9, nel caso di una ulteriore lettura, da parte del Senato, del disegno di legge n. 3571, di conversione in legge del decreto legge n. 144 del 2005; il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle possibili modifiche della Camera dei deputati coinciderà con l'inizio della seduta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3571

al testo del decreto-legge

### Art. 1.

#### 1.3

BOSCETTO, *relatore*, CIRAMI, *relatore*

*Al comma 1, sub lettera a), il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale ed a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico».

---

#### 1.3 (testo 2)

BOSCETTO, *relatore*, CIRAMI, *relatore*

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di Polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico».

---

**1.2**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti» con le seguenti: «si applicano anche ai responsabili di livello centrale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dagli stessi designati» con le seguenti: «designati dai responsabili a livello centrale».*

---

**1.1**

CENTARO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di livello almeno provinciale».*

---

**1.4**

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dagli stessi designati» con le seguenti: «designati dai responsabili di livello centrale» e dopo le parole: «finanziamento del terrorismo» aggiungere le seguenti: «designati dal responsabile di livello centrale».*

---

**Art. 2.****2.1**BOSCETTO, *relatore*, CIRAMI, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sopprimere le seguenti: «e successive modificazioni.».*

---

**2.6**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il questore» a: «sicurezza» con le seguenti: «il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsa-*

bili di livello almeno provinciale delle forze di polizia o dei servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal Procuratore della Repubblica,»

---

## 2.6 (testo 2)

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il questore» a: «sicurezza» con le seguenti: «il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di Polizia ovvero dei direttori dei servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal Procuratore della Repubblica».*

---

## 2.2

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi» con le seguenti: «limitatamente al tempo necessario alla collaborazione prestata e senza possibilità di rinnovo al termine della stessa».*

*Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.*

---

## 2.3

TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 5.*

---

## 2.5

PERUZZOTTI, STIFFONI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.8**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «attentati stessi», inserire le seguenti: «ovvero per identificare ed assicurare alla giustizia i responsabili di atti di terrorismo».*

---

**2.8 (testo 2)**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «attentati stessi», inserire le seguenti: «ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo».*

---

**2.7**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 5, dopo le parole: «può essere concessa», aggiungere le seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo comma».*

---

**2.4**

PERUZZOTTI, STIFFONI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Al fine di garantire l'incolumità degli interpreti utilizzati nelle attività investigative e nell'ambito dei procedimenti giudiziari connessi ad atti di terrorismo internazionale, l'autorità di pubblica sicurezza adotta le opportune misure per assicurarne l'anonimato».*

---

**Art. 3.****3.3**

TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.13**

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato agevoli organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali».

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 2.***3.11**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 2 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato agevoli organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «il prefetto» con le parole: «il Ministro dell'interno» e sopprimere le parole: «informando preventivamente il Ministro dell'interno».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 2.***3.100**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «13, comma 2» con le parole: «13, comma 1».*

**3.200**

BOSCETTO *relatore*, CIRAMI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno» con le altre: «il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre».*

---

**3.12**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, MARITATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il prefetto», fino a «dell'interno», con le seguenti: «il Ministro dell'interno può disporre».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Il prefetto», con le seguenti: «il Ministro dell'interno», e sopprimere le parole: «informando preventivamente il Ministro dell'interno».*

---

**3.15**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Ministro dell'interno».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Ministro dell'interno».*

---

**3.17**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza».*

---

**3.4**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «fondati motivi di», con le seguenti: «gravi indizi che inducano a» e le parole: «possa in qualsiasi modo agevolare», con le seguenti: «apporti un inconsapevole e involontario contributo a»..*

---

**3.6**

TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'espulsione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

---

**3.9**

CALVI, FASSONE, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le seguenti: «ferma restando le».*

---

**3.7**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole: «alle disposizioni del comma 3» con le altre: «alle disposizioni dei commi 3 e 3-sexies» e conseguentemente sopprimere il comma 7.*

---

**3.1**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» inserire le seguenti: «dal presente decreto».*

---

**3.14**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di inammissibilità, entro trenta giorni decorrenti da quando il decreto di espulsione è eseguito».*

---

**3.16**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento».*

---

**3.8**

VILLONE, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, AYALA, LEGNINI

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «il procedimento è sospeso» fino a: «superiore a due anni».*

---

**3.5**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con: «due mesi» e dopo le parole: «fissare un termine» aggiungere le seguenti: «non superiore a mesi due».*

---

**3.10**

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, MARITATI

*Il comma 7 è soppresso.*

---

**3.2**

BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 7, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».*

---

**Art. 4.****4.14**

BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «norme» e le parole: «approvate con» con le seguenti: «di cui al».*

---

**4.8**

VILLONE, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, BASSANINI

*Dopo la parola: «quando» inserire le parole: «sussistano fondati elementi perché».*

---

**4.11**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale».*

---

**4.12**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.5**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore**Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione.».

---

**4.5 (testo 2)**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore**Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

---

**4.2**

TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, che provvede direttamente o tramite un suo sostituto appositamente designato».

---

**4.9**

CALVI, BRUTTI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, MARITATI, VILLONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Si applicano le disposizioni nell'articolo 226 citato nel comma 1».

---

**4.7**

BRUTTI, CALVI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, MARITATI, VILLONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «al Procuratore generale della Corte di cassazione» con le seguenti: «al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione».*

---

**4.13**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Procuratore generale della Corte di cassazione», con le seguenti: «Procuratore generale presso la Corte d'appello competente per territorio».*

---

**4.10**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 2 sostituire la parola: «cassazione» con le parole: «d'appello di Roma».*

---

**4.1**

CENTARO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».*

---

**4.6**

MANFREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate esclusivamente per il*

raggiungimento di obiettivi connessi con il contrasto al terrorismo. La speciale causa di giustificazione, di cui sopra, non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificatamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche».

---

#### 4.4

MANFREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per un miglior coordinamento delle attività informative il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce unità speciali interservizi con specifica competenza nel contrasto al terrorismo».

---

#### 4.3

MANFREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-.... Il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato a indire appositi bandi per il reclutamento di personale altamente specializzato per il contrasto del terrorismo condotto da organizzazioni straniere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

---

### Art. 5.

#### 5.2

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, dopo la parola: «interforze», aggiungere la seguente: «centrale».*

---

**Art. 6.****6.3**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che prescrivono o consentono», con prescrivono o consentono», con le seguenti: «nella parte in cui prescrivono o consentono».*

---

**6.7**

VILLONE, BASSANINI, CALVI, FASSONE

*Al comma 1, dopo le parole: «contenuti delle comunicazioni», inserire le parole: «, che vanno cancellati».*

---

**6.4**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per le finalità del presente decreto legge», con le seguenti: «per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 132».*

---

**6.6**

STIFFONI, TIRELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «comunque perseguibili», inserire le seguenti: «Alla medesima sospensione soggiacciono anche le norme che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati registrati dai sistemi di video-sorveglianza».*

---

**6.11**CIRAMI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole: «"dell'attivazione del servizio», sono sostituite dalle seguenti": con le altre: «"al momento dell'attivazione del servizio" sono sostituite con le seguenti».*

---

**6.9**

VILLONE, BASSANINI, BRUTTI, CALVI

*Al comma 3, lettera a) e lettera d) dopo le parole: «contenuti delle comunicazioni» inserire le parole: «, che vanno cancellati».*

---

**6.2**

CENTARO

*Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».

---

**6.10**

VILLONE, BRUTTI Massimo, BASSANINI, CALVI, FASSONE

*Al comma 3 inserire la lettera e-bis)*

«e-bis) nell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al comma 3, aggiungere dopo le parole: "altre parti private" le parole: "Il decreto del pubblico ministero va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice, il quale, entro 48 ore del provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;"».

---

**6.8**

BRUTTI Massimo, VILLONE, CALVI, FERRONE, BASSANINI

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministri interessati» aggiungere le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».*

---

**6.5**

BASSANINI

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministri interessati» aggiungere le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».*

---

**6.1**BOSCETTO, *relatore* CIRAMI, *relatore*

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e c),» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

---

**Art. 7.****7.3**

FALCIER

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale».

---

**7.3 (testo 2)**BOSCETTO, *relatore* CIRAMI, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La

licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale».

---

**7.7**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «più di tre apparecchi terminali» con le seguenti: «uno o più apparecchi terminali il cui uso sia consentito al pubblico, ai clienti o ai soci».*

---

**7.9**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai pubblici esercizi e ai circoli privati nelle condizioni di cui al comma 1, in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla medesima data, un'apposita informativa al questore».*

---

**7.8**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».*

---

**7.6**

TIRELLI, PIROVANO

*Al comma 3, sopprimere il periodo compreso tra: «la licenza» e: «domanda».*

---

**7.5**

TIRELLI, PIROVANO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le attribuzioni degli enti locali in materia».*

---

**7.4**

BASSANINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il Garante» con seguenti: «d'intesa con il Garante».*

---

**7.2**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.*

---

**7.1**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 4».*

---

**7.0.1**

FALCIER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sicurezza telematica)*

1. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto de Ministro dell'interno, operando mediante colle-

gamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, nm. 374, e quelle di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati».

---

## Art. 8.

### 8.1

BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».*

---

### 8.2

BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 4, dopo le parole: «nulla osta» inserire le seguenti: «disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo».*

---

### 8.4

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINI, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «fornisce istruzioni» inserire le seguenti: «in qualsiasi forma anche anonima o per via telematica».*

---

### 8.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*al comma 5, sostituire le parole: «uno» e: «sei» rispettivamente con le seguenti: «tre» e: «nove».*

---

**8.5**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Se le attività di cui al presente articolo sono effettuate con finalità di terrorismo, la reclusione è da sette a quindici anni».*

---

**Art. 9.****9.1**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinato al rilascio di nulla osta da parte del questore di luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione».*

---

**9.2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 3, sostituire le parole: «comporta il ritiro» con le parole: «comporta l'inefficacia nel territorio dello Stato» e sopprimere le parole da: «nonché» a: «titoli».*

---

**9.0.1**

CICOLANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Anche al fine di completare i necessari interventi per la sicurezza negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente disponibili nel proprio bilancio alla data entrata in vigore della presente legge anche per far fronte a

spese d'investimento. Entro quindici giorni dalla stessa data il consiglio di amministrazione dell'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al precedente periodo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse».

---

## Art. 10.

### 10.3

TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'articolo 651 codice penale è sostituito dal seguente: Art. 651 - (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*). – 1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda fino a euro 5000».

---

### 10.200

BOSCHETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «il prelievo di materiale biologico dal cavo orale» con le seguenti: «il prelievo di capelli o saliva» e dopo la parola: «coattivo» inserire le seguenti: «con l'assistenza di adeguato personale sanitario, se necessario, e».*

---

### 10.10

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, VILLONE

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «dal cavo orale» e dopo la parola: «coattivo» aggiungere le seguenti: «con l'assistenza di adeguato personale sanitario, se necessario, e».*

---

**10.9**

VILLONE, CALVI, FASSONE, BRUTTI, BASSANINI

*Al comma 1, dopo le parole: «del soggetto» le parole: «secondo un criterio di minima invasività».*

---

**10.4**

TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.14**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «previo» a: «ventiquattro» con le altre: «non oltre le quarantotto».*

---

**10.5**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «previo avviso anche orale al pubblico ministero» con le seguenti: «previo avviso al pubblico ministero e al difensore d'ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all'articolo 651 codice penale».*

---

**10.12**

STIFFONI, TIRELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro», con le seguenti: «centosessantotto».*

---

**10.2**

CALLEGARO

*Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro ore», con le seguenti: «settantadue ore».*

---

**10.13**

STIFFONI, TIRELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro», con le seguenti: «settantadue ore».*

---

**10.1**

CENTARO

*Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro», con la seguente: «quarantotto».*

---

**10.15**

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, VILLONE

*Al comma 2, dopo le parole: «ventiquattro ore» aggiungere le parole: «ed in tal caso con facoltà per il soggetto di avvisare un familiare o un difensore.».*

---

**10.7**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 3, alla rubrica dell'articolo 497-bis, sostituire le parole: «Uso, detenzione», con la seguente: «Possesso».*

---

**10.8**

FALCIER

*Al comma 1, capoverso 2-bis sostituire le parole: «il prelievo di materiale biologico dal cavo orale», con le seguenti: «il prelievo di capelli o di saliva».*

---

**10.6**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«5. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".

6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1978, n. 191».

---

**10.11**

STIFFONI, PIROVANO, TIRELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da mille a duemila euro».

---

**Art. 12.****12.0.1**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Aggiornamento del registro delle notizie di reato)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto ministeriale del 30 settembre 1989, n. 334 è sostituito dal seguente:

"La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo, immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla pronuncia, ne comunica, anche per via telematica, l'estratto alla segreteria del pubblico ministero competente per l'annotazione nel registro delle notizie di reato da effettuarsi, a sua volta, immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione dell'estratto".

2. È introdotto l'articolo 365-bis del codice penale: "Art. 365-bis. - (Omissione o ritardo in adempimenti relativi al certificato dei carichi pendenti). - Il pubblico ufficiale o l'incarico di un pubblico servizio addetto alla cancelleria del giudice che indebitamente omette di trasmettere ovvero trasmette con ritardo l'estratto del provvedimento che definisce una fase o un grado del processo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio addetto alla segreteria del pubblico ministero che indebitamente omette o ritarda l'annotazione nel registro delle notizie di reato degli estratti delle sentenze trasmessi dalla cancelleria del giudice.

Se l'omissione o il ritardo siano dovuti a colpa si applica la pena della reclusione sino ad un anno».

**Art. 13.****13.3**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «a quattro anni o nel massimo a dieci», con le seguenti: «a quattro anni o nel massimo a otto».*

**13.2**

STIFFONI, TIRELLI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «o di eversione» aggiungere le seguenti: «violenta».*

---

**13.1**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

---

**13.4**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 3, alla lettera b) ivi richiamata, dopo la parola: «falsi» aggiungere le seguenti: «ovvero la disponibilità di pluralità di documenti, ovvero la mancanza di una falsa dimora» e, dopo la lettera b) medesima, aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 3 è aggiunto il seguente:*

*"3-bis. In tutti i casi previsti dalla presente norma, il termine di cui all'articolo 386, terzo comma, è di settantadue ore."».*

---

**Art. 14.****14.0.1**

TIRELLI, STIFFONI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Le agenzie di Money transfer, che operano sul territorio nazionale, hanno l'obbligo di segnalare operazioni di transazione di denaro all'estero all'Ufficio Italiano Cambi, entro tre giorni dall'avvenuta operazione, secondo le istruzioni già adottate dall'UIC».

---

**Art. 15.****15.2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1. all'articolo 270-bis le parole: sette», «quindici», «cinque» e «dieci» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «dieci», «venti», «dieci» e «quindici».

---

**15.100**BOSCATTO *relatore*, CIRAMI *relatore**Al comma 1, capoverso, sono apportate le seguenti modifiche:*

«a) all'articolo 270-quater del codice penale, le parole: "atti di violenza con finalità di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,";

b) all'articolo 270-quinquies del codice penale, le parole: atti di violenza con finalità di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti: "atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,"».

---

**15.5**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, dopo la parola: «arruola» inserire le seguenti: «in qualsiasi modo».*

---

**15.200**BOSCATTO *relatore*, CIRAMI *relatore**All'articolo 15:*

«all'art. 270-quinquies dopo le parole: "nocive e pericolose" inserire le parole: "ovvero di materie radioattive"».

---

**15.3**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1, all'articolo 270-quinquies ivi richiamato, dopo le parole: «internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il compimento di atti di violenza diretti, anche potenzialmente, contro una pluralità di persone senza che vi sia predeterminazione delle stesse».*

---

**15.4**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO, SEMERARO

*Al comma 1, all'articolo 20-quinquies, le parole: «cinque» e «dieci» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «dieci» e «quindici».*

---

**15.1**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 1, capoverso, dopo l'articolo 270-quinquies del codice penale è inserito il seguente:*

*«270-sexies. - (Condotte con finalità di terrorismo). – 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».*

---

**Art. 16.****16.1**

TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

CALVI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, MARITATI, BRUTTI Massimo, VILLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.4**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.3**

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Per i dati previsti dagli articoli 244, 245, 269 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia"».

---

**Art. 17.****17.4**

TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, lettera b) n. 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**17.3**

CALLEGARO

*Al comma 4, sub b), sopprimere le parole da: «se l'imputato» alla fine.*

---

**17.5**

CALVI, BRUTTI, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, VILLONE

*Al comma 4, lettera b), capoverso «4», sopprimere le parole da: «Se l'imputato» fino alla fine del periodo.*

---

**17.1**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «del regio decreto» con le seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto».*

---

**17.2**BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Al comma 6, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

---

**Art. 18.****18.1**

TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona».

---

**18.3**

STIFFONI

*Al comma 2, sostituire le parole comprese tra: «dalle infrastrutture» e «dell'interno» con le seguenti: «dell'interno stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti»*

---

**18.2**

FALCIER

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«4. Il pagamento delle prestazioni assolate dagli istituti di vigilanza a norma del presente articolo non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto».

---

**18.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Variazioni di bilancio per somme destinate alla pubblica sicurezza e protezione civile)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano alle somme assegnate dalle pubbliche amministrazioni alle forze di polizia per compiti di pubblica sicurezza e protezione civile.

---

**18.0.2**

SALERNO, FLORINO, BONATESTA, PACE, DEMASI, PEDRIZZI, MEDURI

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Variazioni di bilancio per somme destinate alla pubblica sicurezza e protezione civile)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano alle somme assegnate dalle pubbliche amministrazioni alle forze di polizia per compiti di pubblica sicurezza e protezione civile.

---

**18.0.3**

PICCIONI

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Variazioni di bilancio per somme destinate alla pubblica sicurezza e protezione civile)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano alle somme assegnate dalle pubbliche amministrazioni alle forze di polizia per compiti di pubblica sicurezza e protezione civile.

---

**18.0.4**

CURTO

**Art. 18.**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "e dell'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 474-bis del codice penale".

**"Art. 18-ter.**

1. Dopo l'articolo 474 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 474-bis. - (*Associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché all'introduzione dello Stato e commercio di prodotti falsi*). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti"».

---

**18.0.5**

GUBETTI

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Spese urgenti in situazioni di crisi)*

1. Per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dall'Unità di crisi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, finalizzate alla prevenzione e al contrasto di attività terroristiche, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie motivate ordinanze, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, anche nella qualità di presidente della predetta Unità di crisi, con facoltà di delega ai Prefetti competenti per territorio, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occor-

renti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante indicazione espressa delle principali norme a cui si intende derogare.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno sono stabilite modalità semplificate di controllo di rendicontazione delle spese sostenute».

---

### **18.0.6**

FALCIER

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Ulteriori modalità di richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno)*

1. Il Ministro dell'interno può esercitare la facoltà di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale, anche a mezzo di funzionari dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, appositamente delegati, quando si tratta di informazioni o atti ritenuti indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordine costituzionale».

---

### **18.0.7**

FALCIER

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Accesso a dati e informazioni a fini di prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale)*

1. Il Ministro dell'interno può delegare ai direttori dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le facoltà di cui all'articolo 1-bis, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per l'accesso, anche in via telematica, ai dati necessari all'espletamento dei compiti informativi e di sicurezza

concernenti la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

---

**18.0.100**

BOSCETTO *relatore*, CIRAMI *relatore*

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Impiego della forza pubblica)*

Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto il seguente periodo: "In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**542<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PASTORE informa la Commissione che il disegno di legge n. 3523-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione) già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, non è ancora pervenuto al Senato. Di conseguenza, la trattazione del provvedimento va aggiornata a un momento successivo. Propone di sospendere la seduta almeno fino alle ore 11,30 e di prorogare alla stessa ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione consente.

*La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 11,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3523-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: oltre a una disposizione

di carattere finanziario recata dall'articolo 1, l'altro ramo del Parlamento ha modificato alcuni riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2, sopprimendo anche una previsione, introdotta dal Senato, volta a riequilibrare sul territorio nazionale le assunzioni del personale della scuola. L'articolo 5 è stato modificato consentendo la conservazione del diritto alla guida del ciclomotore per coloro ai quali sia stata ritirata la patente per eccesso di velocità. Nel corso della prima lettura il Senato aveva previsto che la «spalmatura» dei debiti prevista dal cosiddetto provvedimento salva-calcio avvenisse non più nell'arco di dieci anni, bensì di soli cinque anni: l'altro ramo del Parlamento ha però soppresso tale norma, confermando pertanto l'arco temporale di dieci anni. Dopo aver dato conto della soppressione dell'articolo 6-*bis* e delle modifiche all'articolo 8, si sofferma sulla soppressione dell'articolo 12-*ter*, introdotto durante l'esame da parte del Senato, che consentiva ai militari delle Forze armate di procedere alla perquisizione di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate: nel ribadire l'importanza di tale disposizione auspica che essa possa trovare nuova e forse più idonea collocazione nell'ambito del procedimento di conversione in legge del decreto-legge antiterrorismo, n. 144 del 2005. Illustra quindi le modifiche agli articoli aggiuntivi all'articolo 14 del decreto-legge, soffermandosi in particolare sulla modifica all'articolo 14-*quater*, comma 4, in base alla quale si consente agli enti locali interessati alla realizzazione di opere per i Giochi olimpici invernali Torino 2006 di escludere dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, quelle derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi. Illustra quindi la norma introdotta dalla Camera dei deputati in tema di incarichi dirigenziali, con la quale si esclude il conferimento di alcuni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali dalla regola secondo la quale questo non può essere disposto per un periodo inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni. Riferisce inoltre sulla soppressione della disposizione concernente l'ufficio dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, nonché sulla soppressione dell'articolo 14-*duodecies*: permarrà pertanto l'incompatibilità, attualmente sancita dalla legislazione vigente, tra le cariche di sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale e quella di amministratore di società destinatarie di contributi deliberati dal CIPE. Dopo aver brevemente illustrato le restanti modifiche apportate dalla Camera dei deputati, conclude auspicando la definitiva conversione in legge del decreto in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, pur non condividendo tutti gli interventi sul testo licenziato dal Senato, poiché ritiene comunque il provvedimento idoneo a raggiungere gli scopi perseguiti inizialmente dal Governo.

Il presidente PASTORE comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo; informa inoltre che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sulle modifiche ap-

portate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, ma che è imminente l'avvio della discussione del provvedimento medesimo da parte dell'Assemblea.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati non consenta di superare il giudizio negativo già espresso dal suo Gruppo nel corso dell'esame in prima lettura: si tratta infatti di un decreto-legge che sin dal suo testo originario presentava una forte disomogeneità di contenuti e che, nel corso dell'esame parlamentare, ha assunto i connotati di un coacervo di norme le cui conseguenze non sono al momento prevedibili. Nel confermare un giudizio complessivamente negativo, dichiara il proprio voto contrario sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VENTUCCI ricorda che durante il difficile *iter* del disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento il Governo ha cercato di raggiungere un accordo con le forze dell'opposizione su alcuni punti particolarmente controversi del provvedimento: in particolare, il Governo ha convenuto sull'opportunità di sopprimere la disposizione, di cui all'articolo 8, con il quale si provvedeva a modificare il codice di procedura civile con un intervento di ampia portata. Ha altresì acceduto alla richiesta di sopprimere la disposizione introdotta con l'articolo 12-*ter*, in considerazione della concomitante approvazione di un complesso di misure volte al contrasto del terrorismo. Altra disposizione che il Governo ha accettato di sopprimere è quella relativa alle finalizzazioni per la gestione del residuo del fondo derivante dall'otto per mille, pur sottolineando che tale soppressione determinerà l'impossibilità di utilizzare un'ingente quantità di risorse. Quanto alla disomogeneità del testo in esame sottolinea come, se il Senato è intervenuto aggiungendo numerose norme al testo originario del decreto-legge, la Camera dei deputati non sia stata da meno. Si sofferma infine sull'esclusione dal computo ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali della regione Piemonte per i Giochi invernali di Torino 2006 nonché su quella relativa al mantenimento del diritto alla guida del ciclomotore per coloro ai quali sia stata ritirata la patente di guida a seguito di infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità. Ribadisce che il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta un difficile punto di compromesso e auspica la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 115.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione conferisce quindi al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per la definitiva conversione in legge del decreto legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale. Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica lo stesso relatore di presentare in Aula eventuali proposte emendative

al testo approvato dalla Camera dei deputati, in conformità alle indicazioni che dovessero essere formulate da quella Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente PASTORE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PASTORE annuncia che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata per rendere alcuni pareri urgenti.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata per un'eventuale seduta da tenere martedì 2 agosto alle ore 9,30, nel caso di un'ulteriore lettura, da parte del Senato, del disegno di legge n. 3523-B di conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2005; il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle possibili, ulteriori modifiche della Camera dei deputati coincide con l'inizio della seduta di Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**730<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se possano derivare eventuali effetti finanziari dall'articolo 2, comma 4 (per l'accesso dei soggetti cui è riconosciuto il permesso di soggiorno ai servizi assistenziali di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998), dall'articolo 5 (in relazione alla costituzione di apposite unità investigative interforze), e dall'articolo 9 (che prevede il rilascio del nulla osta preventivo del questore in relazione alle attività di volo ivi indicate). Rileva inoltre la necessità di acquisire conferma che a legislazione vigente sia già previsto l'eventuale intervento di un interprete in caso di fermo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, e della compatibilità dell'introduzione delle nuove caratteristiche dei permessi e delle carte di soggiorno di cui all'articolo 11 con la clausola di invarianza degli oneri ivi indicata. Riscontra altresì l'esigenza di verificare se le disposizioni che restringono le fattispecie per le quali è ammesso che le notificazioni siano operate da ufficiali della polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, siano suscettibili di determinare effetti, in termini di maggiori adempimenti a carico di altri soggetti della Pubblica amministrazione, nonché acquisire conferma che a legislazione vigente siano già previsti stanziamenti per gli oneri derivanti dall'attribuzione della delega a rappre-

sentare i procuratori della Repubblica nelle udienze dibattimentali dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale ordinario a soggetti diversi da pubblici dipendenti in servizio, ai sensi del medesimo articolo 17, commi 4, lettera *d*), e 5. Riscontra infine l'esigenza di acquisire conferma della idoneità del contributo indicato all'articolo 18, comma 3, a coprire gli oneri derivanti dall'attribuzione dei compiti di vigilanza indicati nel medesimo articolo ad istituti di vigilanza ed altri soggetti privati; al riguardo occorre altresì valutare l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui al citato comma 3 prevedendo espressamente che dalla norma in esame non derivino oneri a carico della finanza pubblica (risultando i trasporti locali di competenza di regioni ed enti locali).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, conferma che, rispetto alla legislazione vigente, le disposizioni recate dal provvedimento in esame non comportano nuovi o maggiori oneri e sono già previsti adeguati stanziamenti per la loro attuazione, in particolare per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 17, commi 4, lettera *d*), e 5. Infine, evidenzia la necessità di aggiungere, dopo l'articolo 17, comma 5, un ulteriore comma, in cui si preveda che, ai fini dell'applicazione di commi 4 e 5 del medesimo articolo, il personale in quiescenza non può essere in nessun caso considerato quale richiamato in servizio.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene condivisibile l'indicazione del Governo secondo la quale le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4, 5 e 9 possano rientrare nell'ambito delle attività già previste a legislazione vigente, osservando che, comunque, i relativi oneri appaiono trascurabili. Ritiene invece necessario che il Governo confermi in maniera più specifica e non soltanto generica, per l'articolo 10, comma 2, che l'intervento dell'interprete ivi indicato sia già previsto dalla legislazione vigente e che, in merito all'articolo 17, comma 2, le notificazioni possano essere operate da figure alternative agli ufficiali della polizia giudiziaria senza ulteriori oneri a carico di altri soggetti della pubblica amministrazione.

Viceversa, esprime perplessità in merito alla possibilità di realizzare senza nuovi o maggiori oneri le attività di cui all'articolo 11, relativamente all'introduzione delle nuove caratteristiche dei permessi e delle carte di soggiorno, nonché quelle di cui all'articolo 18, comma 3, in quanto l'attribuzione dei compiti di vigilanza ivi indicati ed altri soggetti privati potrebbe avere effetti finanziari negativi su Regioni ed enti locali. In particolare, in merito all'articolo 11, pur concordando sull'opportunità di introdurre i nuovi documenti elettronici di identificazione, trattandosi di una importante misura di sicurezza, osserva che la realizzazione concreta della stessa ha certamente degli oneri, a fronte dei quali il Governo avrebbe dovuto prevedere una sia pur minima copertura finanziaria, proprio al fine di garantire una effettiva e sollecita applicazione della norma.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), in merito all'articolo 18, osserva che lo stesso mira a porre una norma di principio, autorizzando anche i vigilanti privati a svolgere compiti di polizia giudiziaria, trattandosi di una possibilità attualmente non prevista dalle disposizioni vigenti e la cui introduzione appare indispensabile per consentire una effettiva applicazione della norma. Tale autorizzazione evidentemente non comporta di per sé effetti onerosi: richiama, in proposito, il caso analogo dei vigili urbani che vengono autorizzati, su istanza del sindaco, ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria, il cui svolgimento non determina tuttavia la corresponsione di nuovi emolumenti o indennità.

Il senatore NOCCO (*FI*) concorda con le osservazioni del relatore, rilevando che il decreto-legge in esame, fornendo tempestiva risposta all'attuale fase di emergenza nella lotta al terrorismo, provvede opportunamente a concedere le autorizzazioni e a rimuovere i vincoli di carattere burocratico che ancora impediscono un'efficace azione in tale settore.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in replica al relatore, sottolinea che, sebbene il comma 1 dell'articolo 18 si limiti effettivamente ad autorizzare i vigilanti privati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, tale disposizione non può essere considerata una mera norma di principio, sia perché i successivi commi 2 e 3 ne prevedono espressamente l'applicazione e indicano le modalità di copertura dei relativi oneri, sia perché non avrebbe senso l'emanazione di un decreto-legge per lotta al terrorismo che si limitasse a sancire dei meri principi.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) segnala, in merito all'articolo 2, che la concessione di permessi di soggiorno premiali agli stranieri che contribuiscano alle indagini in materia di terrorismo, ancorché apprezzabile e opportuna, potrebbe determinare oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne poi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, capoverso 2-*bis*, in materia di identificazione dei presunti sospetti mediante l'esame del DNA, chiede di verificare se gli organi di polizia giudiziaria che dovranno provvedere a tali operazioni siano effettivamente attrezzati per il prelievo e la conservazione del materiale biologico occorrente e dei relativi dati.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene anch'egli che le norme recate dall'articolo 18 possano determinare effetti onerosi a carico della finanza pubblica locale. Osserva, infatti, che l'affidamento dei servizi di vigilanza ai soggetti privati ivi indicati riguarda essenzialmente le stazioni dei trasporti locali (treni e metropolitane), in analogia a quanto già avviene nell'ambito degli aeroporti. Tuttavia, anche se il comma 3 del citato articolo 18 prevede che i costi delle attività di vigilanza siano poste a carico degli utenti dei servizi di trasporto, fa presente che tale previsione non sembra realistica, in quanto, mentre i gestori degli scali aeroportuali possono contare su altre entrate, anche di rilevante ammontare, oltre a quelle rivenienti

dalle tariffe dei voli, nel caso dei gestori di altri servizi di trasporto, come le metropolitane cittadine o le ferrovie, le tariffe pagate dagli utenti coprono solo una quota dell'effettivo costo dei servizi, in genere inferiore al 50 per cento, essendo la parte restante coperta mediante i trasferimenti statali alle Regioni a valere sul fondo per il trasporto pubblico locale. Considerazioni analoghe valgono per le autorità portuali, la cui gestione viene coperta anch'essa per una quota notevole con i trasferimenti dello Stato. Di conseguenza, pensare di finanziare l'adozione di servizi di vigilanza privati e altre misure di sicurezza senza prevedere un'adeguata dotazione finanziaria appare a suo avviso assai problematico, pur essendo tali iniziative certamente necessarie e urgenti.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) ritiene fondate le perplessità espresse nei precedenti interventi circa l'onerosità di alcune disposizioni recate dal decreto-legge in conversione. Osserva che attribuire nuovi e importanti compiti di contrasto al terrorismo agli organi di polizia giudiziaria senza predisporre le adeguate risorse finanziarie, ma anzi prevedendo espressamente che le relative iniziative debbano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare assolutamente contraddittorio e, di fatto, vanifica gli stessi intenti del provvedimento in esame. O si prevedono adeguate risorse per svolgere le attività previste, o le stesse daranno luogo a spese non coperte: in entrambi i casi, ritiene che sia un modo di procedere scorretto ed eticamente non accettabile.

Il presidente AZZOLLINI rileva che molte delle attività previste dal decreto-legge in conversione sono effettivamente già previste dalla legislazione vigente: per quanto concerne l'articolo 11, in merito all'adozione di permessi e carte di soggiorno elettroniche, si tratta di modalità già contemplate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998; analogamente, riguardo agli eventuali oneri dei permessi di soggiorno premiali previsti dall'articolo 2, ritiene senz'altro che questi possano rientrare nelle spese già disposte dalla legislazione vigente per gli ordinari permessi di soggiorno, dato anche il numero presumibilmente esiguo degli eventuali beneficiari.

Concorda tuttavia sull'esigenza di approfondire ulteriormente gli aspetti finanziari del provvedimento in esame e chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire quanto prima i necessari elementi integrativi, anche in considerazione dell'urgenza e della rilevanza del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica al senatore Morando, conferma che l'intervento dell'interprete di cui all'articolo 10, comma 2, è già previsto dalla legislazione vigente e che, in merito all'articolo 17, comma 2, le notificazioni possono essere operate da figure alternative agli ufficiali della polizia giudiziaria senza nuovi oneri a carico di altri soggetti pubblici. Per quanto riguarda le osservazioni avanzate sui profili di copertura dell'articolo 11, in tema di documenti di soggiorno in

formato elettronico, ribadisce che si tratta di istituti già previsti dalla legislazione vigente: la norma in esame mira soltanto ad accelerare l'adozione degli stessi, sancendo l'equiparazione del formato elettronico a quello cartaceo tradizionale anche sotto il profilo delle garanzie di riservatezza, per tenere conto di alcune indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto concerne gli altri rilievi avanzati nel dibattito, si riserva di approfondire ulteriormente gli aspetti di copertura finanziaria connessi al provvedimento in esame e di riferire alla Commissione nella successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), in sostituzione del relatore Nocco, illustra gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 6, nonché di quelli aggiuntivi ai medesimi articoli, del disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, considerato che le proposte 1.All.A.4 (limitatamente alle direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE), 1.All.A.1 (limitatamente alla direttiva 2004/9/CE) e 1.All.A.2 potrebbero essere suscettibili di introdurre nuove o maggiori spese, occorre valutare l'opportunità di prevederne l'inclusione nell'allegato B in modo tale che i provvedimenti di recepimento vengano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, nonché, in particolare per le proposte 1.All.A.4 e 1.All.A.1, di includerne anche l'indicazione nel comma 4 dell'articolo 1 al fine di prevedere la predisposizione di una relazione tecnica ed una procedura più accurata di verifica dei profili finanziari. Rileva, altresì, l'esigenza di valutare gli effetti finanziari della proposta 3.2, volta a rimettere alla competenza del giudice di pace le infrazioni alle direttive comunitarie, 6.0.1, al fine di valutare sia la congruità delle disposizioni di cui al comma 3, lettera *o*), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 1, sia l'opportunità di estendere la stessa clausola di invarianza anche ai decreti correttivi di cui al comma 2. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole a riferire le proposte 1.All.A.4, 1.All.A.1 (limitatamente alle direttive indicate dal relatore) all'allegato B del disegno di legge all'esame, al fine di verificare che dall'attuazione delle stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime invece avviso contrario sul-

l'emendamento 1.All.A.2, poiché i criteri di delega ivi indicati, con particolare riguardo alle lettere *d)* ed *e)*, sembrano suscettibili di comportare oneri finanziari aggiuntivi, privi di quantificazione e di copertura. Per quanto concernente l'emendamento 6.0.1, riguardo ai nuovi compiti attribuiti alla CONSOB, ritiene che debba essere specificato, nell'ambito della delega, che alla stessa si faccia fronte con le risorse umane e strumentali esistenti, rilevando inoltre che potrebbero scaturire oneri dalla stipulazione di accordi di collaborazione con la Banca d'Italia ai fini di cui al comma 3, lettera *c)*. Fa infine presente di non avere osservazioni da formulare, per i profili di competenza, sui restanti emendamenti in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.2, mirante a rimettere alla competenza del giudice di pace le infrazioni alle direttive comunitarie.

Il presidente AZZOLLINI, relativamente ai rilievi sugli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.2 e 1.All.A.4 osserva l'opportunità di inserire le direttive richiamate dal relatore nell'allegato B, nonché nel comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, proprio al fine di prevedere la predisposizione di una relazione tecnica sui relativi schemi di decreti legislativi di recepimento e di garantire un'adeguata verifica dei connessi profili finanziari, ciò che potrebbe risolvere anche le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo in particolare sull'emendamento 1.All.A.2. Per quanto concerne la proposta 3.2, esprime avviso favorevole sulla stessa, posto che l'affidamento al giudice di pace della giurisdizione sulle infrazioni alle direttive comunitarie avverrebbe sempre nei limiti delle competenze già previste a legislazione vigente. In merito all'emendamento 6.0.1, pur osservando che le attività affidate alla CONSOB dal comma 3, in particolare dalle lettere *c)* ed *o)*, sembrano essere una mera specificazione di compiti già previsti a legislazione vigente, rileva comunque l'opportunità di inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria al comma 2, relativa ai decreti legislativi modificativi e integrativi, posto che è già prevista una clausola di invarianza per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Esprime infine avviso favorevole sulle rimanenti proposte esaminate.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi agli articoli da 1 a 6, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della seguenti proposte in relazione alle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

in relazione all'emendamento 1.All.A.1, la direttiva 2004/9/CE sia inserita nell'allegato B nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

in relazione all'emendamento 1.All.A.2, la direttiva 2004/27/CE sia inserita nell'allegato B nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

in relazione all'emendamento 1.All.A.4, le direttive 2004/49/CE e 2004/50/CE siano inserite nell'allegato B nonché indicate nell'articolo 1, comma 4, primo periodo;

all'emendamento 6.0.1, al comma 2, dopo le parole: "può emanare" siano inserite le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".».

La Commissione approva infine la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

### **731<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Con riferimento ai rilievi espressi nella precedente seduta circa la mancanza di una specifica copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, relativo all'affidamento dei servizi di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria a soggetti privati, nell'ambito dei servizi di trasporto e dei relativi scali e stazioni ivi indicati, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, pur ricordando che il comma 3 del citato articolo prevede comunque un meccanismo di copertura degli oneri sostenuti dai gestori dei servizi di trasporto a carico degli utenti dei servizi stessi, ritiene possibile integrare tale meccanismo

mediante risorse finanziarie aggiuntive, quale contributo dello Stato agli interventi necessari per attuare le citate disposizioni.

Propone, pertanto, di riformulare il comma 3 dell'articolo 18 sopprimendo la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista e prevedendo l'istituzione di un fondo pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per favorire l'attuazione delle norme di cui al medesimo articolo, da finanziarie mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri dove ha già verificato che residuano risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali. Infine, richiama l'esigenza, già indicata nella precedente seduta, di inserire, dopo l'articolo 17, comma 5, un ulteriore comma in cui si preveda che, ai fini dell'applicazione di commi 4 e 5 del medesimo articolo, il personale in quiescenza non può essere in nessun caso considerato quale richiamato in servizio.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea che l'introduzione del fondo proposto dal sottosegretario Maria Teresa Armosino può fornire adeguata copertura agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18. Analogamente, ritiene opportuno recepire l'altra proposta di riformulazione relativa all'articolo 17, comma 5, mentre in ordine agli ulteriori rilievi finanziari a proposito dell'articolo 11 (relativo all'introduzione dei permessi e delle carte di soggiorno elettroniche) e dell'articolo 17, commi 4, lettera *d*), e 5 (concernenti la delega a rappresentare in giudizio i procuratori della Repubblica a soggetti diversi da pubblici dipendenti in servizio), evidenzia che tali disposizioni non sembrano comportare oneri, nel presupposto, rispettivamente, che si tratti di attività ed istituti già previsti dalla legislazione vigente e per i quali sussistano adeguati stanziamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto della compatibilità dell'introduzione delle nuove caratteristiche dei permessi e delle carte di soggiorno di cui all'articolo 11 con la clausola di invarianza degli oneri ivi indicata e che a legislazione vigente siano già previsti stanziamenti per gli oneri derivanti dall'attribuzione della delega a rappresentare i procuratori della Repubblica nelle udienze dibattimentali dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale ordinario a soggetti diversi da pubblici dipendenti in servizio, ai sensi dell'articolo 17, commi 4, lettera *d*), e 5, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a)* che all'articolo 17, dopo il comma 5 sia inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio»;

b) che all'articolo 18, al comma 3 siano soppresse le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» e sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ribadisce le proprie perplessità circa l'asserita non onerosità delle disposizioni derivanti dall'articolo 11, posto che l'introduzione dei permessi e carte di soggiorno elettronici potrebbe comportare nuovi adempimenti rispetto alla legislazione vigente. Ciononostante, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, anche in considerazione della particolare urgenza e rilevanza delle misure antiterrorismo ivi previste.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero di senatori, approva, infine, all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE esprime la propria soddisfazione per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione, sia pure nei tempi estremamente ristretti a disposizione, consentendo di esitare il prescritto parere sul provvedimento in esame e di agevolare il relativo *iter* parlamentare, in vista di una sollecita approvazione e conversione in legge. Ringrazia, pertanto, tutti i componenti della Commissione ed il sottosegretario Maria Teresa Armosino per il prezioso contributo fornito ai lavori.

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 4.4, 4.3, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti ai suddetti articoli.

Il presidente AZZOLLINI rileva la palese onerosità delle proposte 4.4 e 4.3, sulle quali esprime avviso contrario, mentre si pronuncia in senso favorevole sui rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4. Propone, pertanto di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti e di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge in titolo, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 4.4 e 4.3, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta del Presidente e conviene altresì di rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

*(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (FI) informa che, secondo quanto comunicato dal Ministero dei rapporti con il Parlamento, è pervenuta la relazione tecnica precedentemente richiesta sul disegno di legge in esame, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ciononostante, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica sta lavorando da giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per fornire le ulteriori integrazioni necessarie a risolvere le problematiche di ordine finanziario rilevate sul testo. Sottolinea che la Commissione, naturalmente, segue con particolare attenzione tali lavori e ha già provveduto ad acquisire dal Ministero competente per materia elementi informativi utili, che potranno contribuire a chiarire meglio i suddetti profili.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, al fine di valutare meglio le ulteriori informazioni fornite dal Ministero di settore ed in attesa di acquisire le relative valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

*(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004*

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), richiamando le osservazioni emerse nel precedente dibattito in ordine alla Relazione in esame, rileva come tale documento sia stato redatto dal Governo a gennaio di quest'anno, sebbene il Parlamento lo stia esaminando soltanto ora, nel mese di luglio. Nel frattempo, purtroppo, il quadro di riferimento sulla cui base era stata imposta la Relazione è radicalmente mutato, in quanto il voto negativo della Francia ha messo in crisi la possibilità di approvazione del Trattato costituzionale europeo e, più recentemente, è fallito il negoziato sulla definizione del nuovo bilancio comunitario, ovvero le Prospettive finanziarie 2007-2013. Tale situazione costringe, a suo avviso, ad un serio ripensamento delle strategie future dell'Unione europea e della partecipazione dell'Italia alla stessa: in particolare, rileva che la Relazione non tiene conto delle considerazioni emerse dal Rapporto del Gruppo Kok, che ha sottolineato i ritardi dell'Europa nell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona, rispetto ai quali peraltro l'Italia è più indietro di molti altri Paesi.

Sottolinea, al riguardo, come il nostro Paese abbia perso una importante occasione per colmare tale divario in occasione della discussione sulla riprogrammazione dei fondi strutturali 2000-2006: in quella sede, infatti, si sarebbe potuto modificare gli obiettivi di utilizzo dei fondi nel senso di orientarli verso le priorità segnalate dal Gruppo Kok, che ha indicato l'esigenza di concentrare l'azione europea su pochi obiettivi fondamentali, puntando sulla competitività e sulla crescita economica come veicoli di promozione dello sviluppo sociale. Viceversa, le risorse dei fondi strutturali utilizzate dalle regioni italiane, pur registrando un elevato livello di spesa, certamente superiore a quello di molti altri finanziamenti erogati dallo Stato o dalla stessa Europa, sono state finora impiegate più per spese di tipo corrente che per finanziare gli investimenti necessari a favorire la competitività e lo sviluppo del Paese, in particolare, delle aree del Mezzogiorno.

Tale situazione è testimoniata anche dal recente esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2009, in cui è emersa chiaramente l'esigenza di riqualificare la spesa pubblica verso gli investimenti di carattere strutturale. Se, dunque, essendo stata ormai già definita la seconda *tranche* dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, non è più possibile intervenire sui programmi di spesa attuali, sottolinea tuttavia l'importanza di sviluppare un'adeguata strategia per il futuro, possibilmente avviando una riflessione in tempi brevi, considerata anche l'imminente scadenza della legislatura.

Il ripensamento e la riqualificazione della spesa dei fondi strutturali utilizzati dalle regioni, si impone anche alla luce della inevitabile riduzione delle risorse erogate dall'Unione europea nei prossimi anni. Sebbene non sia stata ancora assunta una decisione, il negoziato sulle prospettive finanziarie 2007-2013, nelle intenzioni della Presidenza di turno britannica, ha fatto emergere l'intento di ridurre comunque l'ampiezza del bilancio comunitario e delle risorse erogate ai singoli paesi, in particolare, spo-

stando i fondi dalla politica agricola comune (PAC) alle misure a favore della competitività.

Proprio il settore agricolo rappresenta, a suo avviso, quello che, nei prossimi anni, sarà maggiormente penalizzato nel nostro Paese. L'Italia, infatti, a differenza di altri paesi come la Francia, ha da tempo rinunciato ad erogare aiuti all'agricoltura in forma diretta, puntando invece sul concetto di sviluppo rurale ossia sulla possibilità di mantenere e incoraggiare la presenza sul territorio delle attività agricole. Il risultato di tale politica è stato quello di non favorire adeguatamente la crescita e la modernizzazione delle aziende agricole nazionali, che non sono assolutamente competitive rispetto a quelle straniere: ricorda, a titolo di esempio, che la dimensione media delle imprese agricole italiane è di appena nove ettari, contro i quaranta ettari di quelle francesi. Nei prossimi anni, inoltre, in base agli accordi intervenuti in sede internazionale, l'Unione europea aprirà progressivamente i propri mercati alle importazioni di prodotti agricoli da altri paesi, i quali hanno costi di produzione di gran lunga inferiori a quelli italiani: le nostre aziende, pertanto, potrebbero trovarsi spiazzate dalla concorrenza straniera, così come è avvenuto per i prodotti del settore tessile in seguito all'entrata in vigore dell'«Accordo multifibre» che ha aperto i mercati europei alle importazioni dai paesi asiatici.

Un problema analogo rileva, poi, relativamente agli aiuti di Stato: molti Governi dell'Unione europea hanno mantenuto, in varie forme, provvidenze a favore delle proprie imprese, anche per tutelarle dalla concorrenza proveniente dai nuovi Stati membri in seguito all'allargamento dell'Unione. L'Italia, invece, ha rinunciato completamente a questa politica, riducendo sempre più gli incentivi alle imprese da parte dello Stato, in particolare per quelle delle regioni più svantaggiate del Paese, che in tal modo però non riusciranno mai a decollare e a guadagnare in competitività. Inoltre, nonostante tutti i discorsi e le promesse fatte in questi anni, il Governo non ha ancora attuato la famosa fiscalità di vantaggio, posto che gli sgravi finora concessi (ad esempio la riduzione dell'IVA) non sono assolutamente sufficienti allo scopo. Occorrerebbero incentivi mirati alla ricerca e all'innovazione, crediti di imposta automatici e altri strumenti che invece sono completamente trascurati.

Sottolinea quindi come, rispetto ai problemi ora delineati, il Governo italiano abbia assunto in Europa una posizione che appare limitata, in quanto tesa solo ad ottenere una riduzione delle spese e dei contributi che l'Italia versa all'Unione europea, senza però preoccuparsi di impostare una strategia più ampia di utilizzo delle risorse dell'Unione stessa a vantaggio della competitività e dello sviluppo del nostro Paese.

Auspica, pertanto, ancora una volta che su tali temi si possa svolgere quanto prima una riflessione ampia e articolata, anche attraverso un programma di audizioni che potrebbe vedere la partecipazione di esponenti dello stesso Governo.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nel corso dei lavori, propone di rinviare alla successiva seduta il seguito

dell'esame, onde consentire al relatore di predisporre un parere sul Documento in esame che tenga conto di tutte le considerazioni emerse nel dibattito, ivi comprese, da ultimo, quelle svolte dal senatore Caddeo. Concorde poi sull'opportunità di avviare una serie di riflessioni sui temi in precedenza ricordati dallo stesso senatore Caddeo, rinviando alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la definizione delle iniziative più opportune da assumere a tal fine.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI segnala che è iscritto all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 526, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, tenuto conto della complessità del provvedimento, propone di rinviare l'avvio dell'esame per l'espressione del prescritto parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, previo assenso del rappresentante del Governo.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO manifestato il proprio assenso, la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**292<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Contento.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3535) Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento,**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE rinunciando ad intervenire in replica il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati.

Avverte inoltre che tutte le Commissioni consultate, ad esclusione della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, hanno espresso il prescritto parere sul testo e sugli emendamenti.

Il relatore AGOGLIATI (*FI*) illustra l'emendamento 1.0.1, da lui presentato, identico all'emendamento 1.0.2 a firma dei senatori Chiusoli e Pasquini (pubblicati in allegato al resoconto), recante la prescrizione dell'applicazione di una fotografia del titolare sulle carte di credito, al momento dell'emissione, al fine di consentire un più efficace contrasto alle frodi mediante carte di pagamento.

Chiede peraltro al Presidente di chiarire i tempi della discussione, visto che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sul testo del disegno di legge e sui citati emendamenti.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.2.

Il presidente PEDRIZZI, pur ritenendo condivisibili le finalità degli emendamenti di stabilire ulteriori modalità di prevenzione delle frodi mediante carte di pagamento, fa notare che l'eventuale approvazione di proposte emendative avrebbe quale conseguenza quella della necessità di un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati, con un inevitabile prolungamento dei tempi di approvazione. Ritiene, quindi, che il contenuto degli emendamenti possa essere trasfuso in un ordine del giorno da sottoporre all'attenzione del Governo.

Per quanto concerne il fatto che la Commissione Bilancio non abbia espresso ancora il proprio parere, riterrebbe preferibile, pur rimettendo la valutazione alla Commissione, rimandare il seguito della discussione alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, non essendo esattamente prevedibili i termini di emanazione di tale parere.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sottolinea l'ampio consenso esistente da parte di tutti i Gruppi politici sui contenuti del provvedimento e auspica che, data la necessità dell'introduzione di misure efficaci di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, attese anche dagli operatori, pervenga in tempi brevi il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, onde consentire alla Commissione di approvare il disegno di legge prima della sospensione dei lavori parlamentari. Ritiene, infatti, che la previsione di interventi preventivi delle frodi su carte di pagamento dovrebbe intervenire in tempi brevi, considerando l'ampia diffusione di tali mezzi di pagamento, la rilevanza degli stessi nell'ambito dei consumi privati e gli eccellenti risultati ottenuti in ambito comunitario nella prevenzione delle frodi relative ai sistemi di moneta elettronica mediante l'elaborazione di una serie di obiettivi comuni di sicurezza tecnica.

Auspica pertanto una sollecita approvazione del provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore CANTONI (*FI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Eufemi, ritenendo a sua volta preferibile approvare definitivamente il provvedimento senza un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati e prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Per quanto concerne, infatti, le proposte emendative presentate, rileva che la previsione dell'applicazione di una fotografia del titolare sulle carte di pagamento risulta un mezzo di contrasto ai comportamenti fraudolenti non completamente condivisibile, poiché, oltre a determinare la necessità della sostituzione di numerosissime carte, risulterebbe meno efficace rispetto ad un sistema di controllo incrociato dei dati. Allo stato attuale, infatti, il riversamento dei dati in un unico sistema, consentendone l'utilizzo incrociato, assicura il raggiungimento degli obiettivi di controllo antifrode. Fa peraltro presente che la diffusione delle carte di pagamento è in costante crescita nel Paese e che il periodo estivo è quello di massimo uti-

lizzo delle stesse, ragion per cui auspica una celere conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) si associa ai rilievi dei senatori Eufemi e Cantoni circa la necessità di approvare in tempi brevi il disegno di legge, rilevando il consenso, anche da parte della propria parte politica, sui contenuti dello stesso, come evidenziato dall'ampia maggioranza che ha approvato le misure in esame presso la Camera dei deputati e dal condiviso utilizzo dello strumento della sede deliberante. Con riferimento alla proposta emendativa a propria firma, manifesta la disponibilità, in un'ottica di sollecita definizione dell'esame del provvedimento, al ritiro per una trasformazione in un ordine del giorno, nella consapevolezza, peraltro, che misure quali quella della previsione dell'applicazione di una fotografia sulle carte di pagamento possono essere introdotte anche dalla normativa di rango non legislativo. Auspica quindi che il parere della Commissione Bilancio venga espresso in tempo utile per consentire l'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi.

Il presidente PEDRIZZI osserva che, per quanto concerne l'esigenza di attendere l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, sarebbe possibile convocare un'ulteriore seduta della Commissione nella giornata di domani, rappresentando comunque la necessità del raggiungimento del numero legale prescritto per l'esame in sede deliberante.

Per quanto riguarda, invece, l'opportunità di apportare o meno modifiche al testo del disegno di legge, ribadisce che l'approvazione di un eventuale emendamento determinerebbe la necessità di un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati, con un inevitabile allungamento dell'*iter* parlamentare e, quindi, della definitiva approvazione del disegno di legge.

Il relatore AGOGLIATI (*FI*) manifesta la propria disponibilità ad un eventuale ritiro dell'emendamento 1.0.1, qualora ciò consentisse di approvare definitivamente il disegno di legge, nel presupposto dell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio in tempi brevi.

Il presidente PEDRIZZI fa notare che i lavori della Commissione dovranno essere organizzati alla luce dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in corso di svolgimento, per la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) fa presente che il numero legale previsto per l'esame in sede deliberante del provvedimento potrà essere raggiunto solamente in giornate in cui è altresì calendarizzata attività dell'Assemblea.

Il presidente PEDRIZZI condivide il rilievo del senatore Brunale e chiarisce che la Commissione non sarà convocata domani qualora non sia altresì prevista attività dell'Assemblea.

Il sottosegretario CONTENUTO fa presente che l'inserimento nelle carte di pagamento della riproduzione fotografica del titolare costituisce solamente una delle possibili modalità di prevenzione delle frodi e di garanzia della riconducibilità della carta stessa al proprietario. Auspica pertanto che un eventuale ordine del giorno che dovesse essere presentato solleciti l'impegno del Governo a rafforzare gli strumenti di garanzia delle transazioni commerciali effettuate con mezzi diversi dal denaro mediante l'inserimento nella carta di pagamento della fotografia del titolare o, meglio, tramite tutte le altre modalità volte a consentire, con tecnologie appropriate, la riconducibilità della carta al titolare.

Preso atto dell'orientamento della Commissione, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per quanto riguarda i lavori dell'Assemblea nella giornata di domani e dell'eventuale parere della 5<sup>a</sup> Commissione, il PRESIDENTE propone alla Commissione di convocare una seduta domani, al termine dei lavori di Assemblea, specificando che eventuali variazioni saranno prontamente comunicate ai Commissari e al Governo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 29 luglio 2005, al termine della seduta dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3535****Art. 1.****1.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di consentire un più efficace contrasto alle frodi mediante carte di pagamento, l'emissione delle carte di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, da parte dei soggetti abilitati, è subordinata alla preventiva applicazione di una fotografia non rimovibile del titolare nel corpo della carta medesima.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini e le modalità tecniche per l'emissione delle nuove carte di pagamento.

3. Le carte di pagamento emesse dai soggetti abilitati fino alla data di entrata in circolazione delle nuove carte di pagamento, stabilita dal decreto di cui al comma 2, saranno adeguate alle nuove norme alla data di scadenza delle stesse.».

---

**1.0.2**

CHIUSOLI, PASQUINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di consentire un più efficace contrasto alle frodi mediante carte di pagamento, l'emissione delle carte di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, da parte dei soggetti abilitati, è subordinata alla pre-

ventiva applicazione di una fotografia non rimovibile del titolare nel corpo della carta medesima.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini e le modalità tecniche per l'emissione delle nuove carte di pagamento.

3. Le carte di pagamento emesse dai soggetti abilitati fino alla data di entrata in circolazione delle nuove carte di pagamento, stabilita dal decreto di cui al comma 2, saranno adeguate alle nuove norme alla data di scadenza delle stesse.».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**418<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i vice ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e Ricevuto e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA SIAE**

Il presidente ASCIUTTI comunica di aver ricevuto una lettera dal dottor Ivan Cecchini con la quale egli informa la Commissione di rinunciare alla designazione a Presidente della SIAE e di aver contestualmente manifestato tale decisione al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro per i beni e le attività culturali. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione soprasseda all'esame della proposta di nomina del dottor Cecchini alla presidenza della SIAE (atto n. 154), in attesa di conoscere gli orientamenti del Governo al riguardo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore FAVARO (*FI*) si chiede se ne consegua il commissariamento della SIAE.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) deplora che si sia assistito ad una sostanziale delegittimazione del dottor Cecchini, conseguente a quelle che definisce vere e proprie intimidazioni provenienti da potenti quanto prepotenti poteri trasversali, che rendono ora effettivamente inevitabile il commissariamento della Società.

Tutto ciò, egli prosegue, avviene in un contesto nel quale sarebbe invece importante tener conto delle nuove sfide del settore, tanto più alla luce delle convergenze registrate in Commissione sotto questo profilo.

Rivendica pertanto alla Commissione un ruolo assai più attivo rispetto a quello finora svolto rispetto al destino della Società.

Il presidente ASCIUTTI si richiama alle indicazioni che la Commissione diede in occasione dell'esame della proposta di nomina del maestro Migliacci alla Presidenza della SIAE. Riterrebbe comunque opportuno, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, convocare in Commissione il ministro Buttiglione per conoscere gli indirizzi dell'Esecutivo nei confronti della SIAE.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3523-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottolinea anzitutto che, fra le principali novità introdotte dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005 che investono gli ambiti di competenza della Commissione, viene stabilito un nuovo termine (30 settembre 2005) entro cui il Ministero dell'istruzione è chiamato ad emanare il piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004. Al riguardo, esprime l'auspicio che detto termine sia rispettato, al fine di procedere ad un ordinato piano di reclutamento dei docenti scolastici.

Altre modifiche, prosegue il Presidente relatore, sono invece assai poco condivisibili. Ad esempio, è stata soppressa la disposizione, introdotta in prima lettura dall'Aula del Senato, diretta a far sì che il 50 per cento del personale della scuola assunto sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge venisse assegnato prioritariamente alle regioni in cui il rapporto tra docenti e studenti è inferiore alla media nazionale.

In materia di sport, il Presidente relatore rileva inoltre con rammarico una modifica delle disposizioni introdotte dal Senato, con cui veniva demandata ad un decreto ministeriale la determinazione di nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. In particolare, l'altro ramo del Parlamento ha rinviato l'abrogazione delle norme in materia di assicurazione obbligatoria previste dalla normativa attualmente vigente sino all'entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale. Rispetto alla formulazione accolta in prima lettura, con cui si prevedeva l'immediata abrogazione della normativa vigente, viene dun-

que confermata, almeno sino all'emanazione della nuova disciplina, la vigenza dell'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti alla SPORTASS, che evidentemente non tiene conto – fra l'altro – dei contratti assicurativi pluriennali già stipulati da alcune organizzazioni sportive con assicurazioni private. In proposito, sarebbe a suo avviso senz'altro opportuno un atto di indirizzo, sottoscritto auspicabilmente da tutti i Gruppi, che impegnasse il Governo ad una pronta emanazione del decreto ministeriale, onde evitare considerevoli disagi per il mondo sportivo.

Spiace poi registrare, egli prosegue, la soppressione della disciplina in materia di associazioni sportive dilettantistiche, anch'essa introdotta nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, volta a modificare l'articolo 90 della legge finanziaria per il 2003. Si trattava infatti di norme a suo giudizio importanti, che demandavano, fra l'altro, al CONI il compito di disciplinare il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società nell'ambito della medesima disciplina. Inoltre, esse estendevano alle federazioni sportive, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI l'esclusione dall'applicazione delle norme sul lavoro a progetto e occasionale.

Infine, il Presidente relatore registra con rammarico la soppressione delle disposizioni recanti contributi in favore della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché dello sviluppo economico e sociale del territorio, che avrebbero consentito la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004.

Sulla base delle suesposte considerazioni, anche alla luce della difficoltà di modificare nuovamente il provvedimento prima della pausa estiva, egli sollecita conclusivamente un parere favorevole con le osservazioni illustrate.

Il senatore MODICA (*DS-U*) esprime anzitutto perplessità per l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge a seguito della singolare soppressione del riferimento all'importo di 18 milioni di euro a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che non coglie nel segno qualora l'obiettivo (di per sé senz'altro condivisibile) fosse stato quello di sopprimere la copertura a carico del FFO.

Pur convenendo poi che le modifiche in materia di assicurazione sportiva introdotte dall'altro ramo del Parlamento abbiano oggettivamente peggiorato il testo, tiene tuttavia a precisare che anche la precedente formulazione, accolta dall'Aula del Senato in prima lettura, si prestava a considerazioni critiche, atteso che essa faceva venire meno del tutto l'obbligo assicurativo nelle more dell'emanazione del nuovo decreto.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) conviene con la proposta del Presidente relatore di presentare un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Gruppi, diretto ad impegnare il Governo ad una sollecita approvazione della nuova disciplina in materia di assicurazione obbligatoria. In proposito, giudica tuttavia necessario che in detto atto di indirizzo si faccia

esplicito riferimento alla necessità di assicurare un'effettiva competizione nel settore, favorendo la pluralità nell'offerta da parte di enti assicurativi, in linea del resto con le stesse dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federazione italiana giuoco calcio lo scorso 21 luglio nell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello sport.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) esprime compiacimento per l'introduzione di un nuovo termine entro cui dovrà essere adottato il piano pluriennale per l'assunzione del personale docente nelle scuole, che contribuisce a dare certezza nell'espletamento delle procedure di reclutamento.

Anche la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) giudica positivamente l'introduzione di detto termine, con il quale il Parlamento intende ribadire il valore di un impegno che deve essere onorato nei confronti del mondo della scuola. La verifica del rispetto del termine rappresenterà del resto, a suo avviso, un'ulteriore occasione di giudizio sull'attività dell'Esecutivo nel settore.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara di ritenere senz'altro opportuna l'indicazione di un termine certo entro cui il Governo è chiamato ad adottare il piano programmatico per le assunzioni, ricordando che essa va senz'altro nella direzione auspicata dal Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore DELOGU (*AN*) stigmatizza le modifiche introdotte in materia di assicurazione obbligatoria, rilevando che sino all'adozione della nuova disciplina (per la quale peraltro si prevede come termine il 31 dicembre 2006) s'imporranno costi insostenibili per il mondo dello sport ed in particolare per quello dilettantistico. Né va dimenticato, egli prosegue, che la SPORTASS non ha sino ad oggi mai liquidato i risarcimenti dovuti ai suoi iscritti.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, intervenendo in sede di replica, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con osservazioni dianzi illustrate. Previa verifica della presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nel senso suddetto.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3499) Deputato DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente ASCIUTTI comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e che pertanto è possibile procedere alla votazione finale.

Nel prendere atto che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, egli pone quindi ai voti l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, che risulta approvato all'unanimità nel medesimo testo licenziato dalla Camera dei deputati.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 519)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede di rinviare l'esame alla ripresa dopo la pausa estiva.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, già prorogato ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, scade il 5 agosto prossimo. Ritenendo opportuno che la Commissione renda il proprio parere, dichiara indi aperta la discussione generale, illustrando già uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore BRIGNONE (*LP*) manifesta un orientamento favorevole, esprimendo anzitutto compiacimento per la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo cui il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) esprime una rappresentanza in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN). Condivide altresì la rappresentanza, in seno al CNAM, delle accademie non statali, che svolgono effettivamente un ruolo di grande rilievo.

Coglie infine l'occasione per rilevare che i disegni di legge nn. 240 e 2216, recanti modifiche alla legge n. 508 del 1999, su cui egli stesso è relatore, restano in attesa che si definisca il nuovo stato giuridico della docenza universitaria. Ritiene tuttavia indispensabile trovare nel frattempo il modo per migliorare il trattamento economico e giuridico dei direttori di accademia, che attualmente è equiparato a quello dei presidi incaricati, nonostante i nuovi ed elevati compiti cui sono chiamate le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) registra un carattere eccessivamente tecnico, tanto nell'atto in titolo quanto nello schema di parere il-

lustrato dal Presidente relatore. Propone tuttavia la votazione dello schema di parere per parti separate, atteso che alcune delle osservazioni meritano a suo giudizio particolare attenzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni avanzato dal Presidente relatore è quindi posto ai voti per parti separate. La Commissione approva, a maggioranza, il dispositivo dalle parole: «La Commissione» fino a: «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni»; indi, con separate votazioni, approva all'unanimità le osservazioni nn. 1) e 2), a maggioranza le osservazioni da n. 3) a n. 7), nonché a maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 523)**

(Parere al Vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale non può esimersi dal rinnovare considerazioni già espresse in altre occasioni in ordine all'insufficienza delle informazioni trasmesse a corredo dell'atto in titolo, che impedisce una valutazione ponderata dell'atto stesso.

In particolare, lamenta l'assenza di ogni informazione sulla composizione degli organismi di governo degli enti finanziati. Contesta altresì la laconicità della denominazione di alcuni istituti quali il Comitato Ev-K2-CNR, nonché la scarsa notorietà di altri, quali l'Istituto universitario olandese di storia dell'arte. Ciò, a fronte invece di altri istituti di grande rilievo – come il CEINGE Biotecnologie Avanzate, l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI), la Fondazione Centro nazionale studi manzoniani, la Fondazione Giorgio Cini onlus, la Fondazione Basso, l'Istituto Luigi Sturzo, l'Unione accademica nazionale – che invece ricevono finanziamenti palesemente inadeguati rispetto al valore delle ricerche condotte.

Esprime poi perplessità sulla contestuale presenza, nell'elenco degli enti finanziati, di un «Consorzio Mario Negri Sud – Centro di ricerche farmacologiche e biomediche» e di un «Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri», così come di un «Centro universitario europeo per i beni culturali» con sede a Ravello e di un «Consorzio ateneo» con sede ad Amalfi.

Né va sottaciuto che molti degli enti finanziati si propongono l'obiettivo di istituire nuove sedi universitarie, quasi che non ve ne fossero già abbastanza.

Quanto poi ai finanziamenti rispettivamente erogati, non può non rilevarsi come in alcuni casi essi siano di tale esiguità da non poter essere certamente utili allo svolgimento di alcuna attività di ricerca.

Propone pertanto di interrompere l'erogazione dei finanziamenti per almeno un anno, non certo in una logica punitiva bensì al fine di poter effettuare una valutazione comparativa degli enti beneficiari, con particolare riferimento alla loro natura, agli organi direttivi e all'uso delle risorse già ottenute.

Qualora il Governo e la maggioranza non accedessero a tale ipotesi, egli auspica quanto meno una concentrazione dei fondi disponibili su quelle istituzioni la cui rilevanza sia oggettivamente riconosciuta, tanto più che esse sono già equamente distribuite sul piano territoriale.

In caso contrario, annuncia un deciso voto contrario sull'atto in titolo.

Anche il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) esprime un orientamento nettamente contrario.

Osserva infatti che, a fronte di un ulteriore incremento delle domande presentate, ben 161 su un totale di 176 sono state accolte, destinando peraltro a ciascuna di esse una somma piuttosto esigua. S'impone pertanto a suo avviso una maggiore capacità di selezione, che consenta di concentrare i fondi sulle istituzioni davvero meritevoli.

A titolo di esempio, cita il Comitato Ev-K2-CNR che, a fronte di attività senz'altro rilevanti, riceve un contributo di appena 20.000 euro rispetto ad una richiesta di 300.000; altri istituti di rilievo assai minore ricevono invece contributi assai più vicini alle rispettive richieste, a conferma della totale assenza di una politica di promozione della ricerca.

Quanto al finanziamento dell'Istituto San Pio V, egli conviene che si tratti di fondi destinati dalla legge n. 293 del 2003. Osserva tuttavia che sarebbe stato preferibile che la scheda compilata dalla commissione ministeriale facesse riferimento alle finalità dell'Istituto e alle attività svolte, tanto più che il contributo ad esso assegnato è pari ad 1,5 milioni di euro, a fronte di un totale di 11 milioni.

Conclude ribadendo l'esigenza di concentrare i finanziamenti sugli enti più meritevoli, anche in considerazione della costante contrazione dei fondi disponibili.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il vice ministro POSSA il quale tiene anzitutto a precisare che la politica del Governo in materia di ricerca non si esprime certo nella distribuzione dei fondi in esame, del resto prevista dalla legge.

Sottolinea poi che il Governo in carica si è distinto, ad inizio legislatura, per la nomina di un'apposita commissione, di profilo scientifico particolarmente elevato, per l'esame istruttorio delle domande presentate. Ha indi operato nel senso di assicurare una sempre maggiore trasparenza dei

dettagli, sicchè quest'anno il piano di riparto è per la prima volta accompagnato anche dalle motivazioni che hanno indotto la commissione ministeriale ad includere od escludere ciascun ente richiedente dall'elenco, nonché da una distinta degli enti finanziati per tipologia di area.

Quanto ai finanziamenti rispettivamente accordati, non va effettivamente trascurato il consistente accoglimento di nuove domande, che ha determinato la contrazione dei finanziamenti precedentemente accordati alle istituzioni già finanziate.

Passando ai singoli enti su cui è stato richiesto un chiarimento, conferma poi che il Comitato Ev-K2-CNR afferisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); l'esiguità del finanziamento accordato è invece connessa al contributo che il progetto riceve attraverso altri canali. Del resto, non va dimenticato che in alcuni casi, al di là dell'entità del finanziamento, l'ente è gratificato comunque dal riconoscimento del Ministero, che gli consente di conseguire più facilmente altri contributi.

L'Istituto universitario olandese di storia dell'arte, prosegue il Vice ministro, è invece un istituto scientifico che sta operando per ricostruire la storia dell'arte italiana ed olandese in Italia attraverso le vendite effettuate dalle case d'aste tra il 1800 e il 1914, come del resto risulta dalla scheda compilata dalla commissione ministeriale e trasmessa in allegato all'atto in titolo.

Conviene indi con il senatore Monticone che la scheda relativa all'Istituto San Pio V avrebbe potuto essere più completa. Si tratta comunque, precisa, di finalità espressamente previste dalla legge.

Pur concordando che il riparto presenta il rischio di una polverizzazione delle risorse e di uno sbilancio fra richieste e dazioni, egli ritiene quindi conclusivamente che l'atto in titolo abbia raggiunto un ragionevole equilibrio, confermando la tendenza del Governo in carica ad applicare criteri di sempre maggiore rigore e trasparenza.

Riconosce del resto di aver provato egli stesso a stendere un regolamento per la commissione ministeriale, sulla scorta del dibattito parlamentare dello scorso anno, ma di non esservi riuscito per l'estrema complessità incontrata nella codificazione dei criteri, che suggerisce di affidarsi invece all'istruttoria condotta da personalità di altissimo rigore morale e preparazione scientifica.

Replica altresì il relatore FAVARO (*FI*), il quale conviene sulla correttezza dell'istruttoria svolta dalla commissione ministeriale, pur auspicando che in futuro sia svolta una riflessione sul meccanismo di finanziamento nel suo complesso. Illustra infine uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale registra con favore l'impegno del vice ministro Possa, associandosi tuttavia al suo rammarico di non essere riuscito a far valere i suoi criteri.

Dichiara tuttavia di non concordare affatto con l'affermazione secondo cui in alcuni casi il riconoscimento del Ministero gratificherebbe di per sé gli enti beneficiari, al di là dell'entità del contributo, ritenendola al contrario molto grave. È infatti innegabile che nell'elenco compaiano enti la cui natura è davvero oscura.

Quanto al Comitato Ev-K2-CNR, prende atto con stupefazione che si tratti di progetto afferente al CNR. In questo caso, esso non potrebbe infatti ricevere alcun finanziamento per questa via.

Con riferimento invece all'Istituto olandese di storia dell'arte, osserva che gli studi citati dal Vice ministro sono stati già condotti in Italia da illustri storici dell'arte decine di anni fa. Ritiene pertanto del tutto inopportuno finanziarle nuovamente, soprattutto se condotte presso un istituto straniero.

Nel preannunciare quindi un convinto voto contrario sullo schema di parere del relatore, conclude negando ogni intento polemico nei confronti del Governo. Al contrario, afferma di essere intervenuto in spirito di collaborazione, ritenendo che il Governo non abbia nulla da guadagnare da una distribuzione di finanziamenti «a pioggia», priva di qualunque rigore scientifico e che pertanto egli non esita a definire indegna.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata domani venerdì 29 luglio, alle ore 13, per concludere la discussione del disegno di legge n. 3501, recante il rifinanziamento del Museo nazionale della Shoah, qualora fosse nel frattempo intervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO  
DAL RELATORE ED ACCOLTO  
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 519**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

esso è volto a disciplinare la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), le modalità di nomina e di elezione dei suoi componenti, nonché le relative funzioni, in attuazione della legge n. 508 del 1999 che ha trasformato le istituzioni di alta formazione artistica e musicale in istituti di istruzione superiore di pari livello e dignità rispetto alle università ma distinte per la specificità delle proprie funzioni e modalità organizzative,

su tale atto il Consiglio di Stato ha espresso lo scorso 30 maggio parere favorevole, con talune osservazioni,

espresso apprezzamento nei confronti delle finalità del provvedimento che:

attribuisce al CNAM funzioni di tipo consultivo e propositivo, in analogia ai compiti che il Consiglio universitario nazionale (CUN) dell'università svolge con riferimento al settore universitario,

è diretto ad assicurare un'effettiva rappresentatività del sistema dell'alta formazione artistica e musicale,

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 2, prevede che il CNAM elegga due rappresentanti in seno al CUN, a differenza di quanto recato all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del disegno di legge di riordino del CUN, approvato dal Senato (atto Senato n. 3008) e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 5835), secondo cui alle sedute del CUN possono partecipare i presidenti, ovvero loro delegati, dei principali organi operanti nel settore, fra cui il CNAM,

relativamente alla durata del mandato dei componenti del CNAM (articolo 3, comma 1), pari a tre anni, essa differisce rispetto alla durata, prevista nel richiamato disegno di legge n. 3008, per i componenti del CUN, pari a quattro anni,

fra i componenti del CNAM si prevedono due rappresentanti del CUN, mentre all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del citato disegno

di legge di riordino del CUN viene consentito al solo presidente – o ad un suo delegato – di partecipare, del resto senza diritto di voto (a differenza di quanto si evince dall'atto in titolo), alle adunanze del CNAM,

esprimendo inoltre contrarietà per:

le disposizioni recate all'articolo 3, commi 3 e 4, che limitano la libertà di partecipazione ad attività sindacali da parte dei componenti del CNAM,

le procedure per l'elezione dei componenti del CNAM, con particolare riferimento all'individuazione delle candidature recate all'articolo 6, atteso che esse ricalcano le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle scuole secondarie nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), mentre dovrebbero più propriamente ricalcare quelle previste per l'elezione dei componenti del CUN, in cui i candidati si presentano direttamente a livello nazionale,

ritenuto inoltre opportuno apportare talune correzioni di forma,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1) Con riferimento all'articolo 2, comma 2, nonché all'articolo 3, commi 1 e 2, è opportuno un coordinamento con le disposizioni recate nel disegno di legge di riordino del CUN.

2) All'articolo 3, comma 2, si segnala la necessità di correggere un errore materiale alla lettera *n*), che – in virtù di altre disposizioni recate nel provvedimento (articolo 5, comma 13, e articolo 6, comma 10) – si sarebbe dovuta inequivocabilmente riferire al rappresentante «degli studenti» degli istituti pareggiati (e non al rappresentante dei medesimi istituti).

3) Occorre modificare l'attuale disciplina riferita all'incompatibilità tra componente del CNAM e lo svolgimento di incarichi sindacali, recata all'articolo 3, comma 3, che risulta eccessivamente restrittiva.

4) All'articolo 3, comma 4, per esigenze di chiarezza, si suggerisce di correggere il riferimento alla «perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al comma 2» con quello al «venir meno dello *status* di appartenenza alla categoria rappresentata, di cui al comma 2», atteso che il comma 2 non stabilisce veri e propri requisiti di eleggibilità.

5) Risulta opportuna una riformulazione che sostituisca il riferimento recato all'articolo 4, comma 8, invero privo della necessaria chiarezza, alle spese di funzionamento per l'«organo» di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge, con quello al CNAM, ai sensi delle medesime disposizioni legislative.

6) Occorre modificare la disciplina in materia di procedure per l'elezione dei componenti del CNAM nel senso di prevedere che i candidati si presentino direttamente a livello nazionale, senza una previa selezione delle candidature a livello di singola istituzione.

7) Si invita a precisare che la commissione, richiamata all'articolo 9, comma 1, è effettivamente la commissione elettorale centrale».

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE  
ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO  
N. 523**

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

preso atto che:

lo stanziamento oggetto del riparto, pari a 11.664.755 euro, rappresenta solo una quota, peraltro maggioritaria, dell'ammontare complessivo, pari a 19.056.000 euro, destinato al complesso degli enti vigilati dal Ministero e recato in un'unica unità previsionale di base a seguito della fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero,

i contributi per gli enti operanti nel settore dell'istruzione sono stati oggetto di un differente schema di riparto, su cui la Commissione si è già espressa,

dalla quota per gli istituti scientifici occorre detrarre l'ammontare, pari a 1,5 milioni di euro destinati all'istituto San Pio V, ai sensi della legge n. 293 del 2003,

registrato con rammarico che:

rispetto all'anno scorso, quando agli istituti scientifici erano stati destinati 10.742.606 euro, vi sia una significativa flessione, pari a circa 570.000 euro,

si tratta di un'inversione di rotta rispetto al 2004 quando la somma complessiva a disposizione - nonostante i generalizzati tagli operati in molti altri settori pubblici - risultò sostanzialmente confermata rispetto all'anno precedente,

giudicato tuttavia positivamente che lo schema di riparto dei fondi destinati al finanziamento degli istituti scientifici speciali per il 2005, pur giungendo ancora una volta ad esercizio finanziario in corso, conferma la tendenza, già avviata lo scorso anno, ad una presentazione del provvedimento anticipata rispetto al passato, quando perveniva addirittura ad esercizio finanziario terminato,

preso atto dell'istruttoria delle domande di finanziamento svolta da un'apposita commissione istituita con decreto ministeriale, che ha tenuto conto dei criteri definiti dal decreto ministeriale n. 623 del 1996, fra cui la rilevanza della produzione scientifica, la tradizione storica, la capacità di realizzazione dei progetti in corso, l'attività di ricerca e di forma-

zione post-universitaria, nonché la coerenza e la congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e rispetto alle altre fonti di finanziamento,

registrato:

un ulteriore sensibile incremento delle domande pervenute (pari a 176) rispetto al 2004, a conferma di una tendenza già in atto,

che fra esse sono state 161 le domande ritenute meritevoli di finanziamento,

esprime parere favorevole, segnalando tuttavia l'esigenza che nella prossima manovra di bilancio siano reperite risorse aggiuntive per il settore, onde almeno controbilanciare il taglio operato nella legge finanziaria per il 2005».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**491<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira a rendere più ampia ed efficace l'azione di contrasto al terrorismo internazionale attraverso l'adozione di misure specifiche volte a potenziare gli strumenti di indagine e di controllo già vigenti. A tal fine, particolare importanza rivestono le parti del provvedimento di interesse della Commissione. In particolare, l'articolo 6, relativo alle nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico, stabilisce una moratoria di circa 30 mesi sulle disposizioni che prevedono la cancellazione dei dati sul traffico telefonico o telematico e precisa le modalità di identificazione dell'acquirente del traffico telefonico prepagato, che in Italia rappresenta il 90 per cento del traffico telefonico. L'articolo interviene inoltre sull'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali introducendo l'obbligo, per i fornitori di rete, di conservare i dati relativi al traffico su *Internet* per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello previsto per i dati del traffico telefonico. E' poi prevista l'acquisizione d'urgenza dei dati di traffico che può essere disposta dal Pubblico Ministero. L'articolo 7, relativo all'integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e *Internet*, mira ad assicurare un controllo stringente sui pubblici esercizi nei quali sono offerti servizi di comunicazione anche telematica, senza tuttavia incidere sulle libertà garantite dal codice delle comunicazioni elettroniche. A tal fine si prevede, fino al 31 dicembre 2007, la necessità di una specifica autorizzazione di polizia e l'adozione di specifiche misure di identificazione degli utenti. L'articolo 9, re-

lativo all'integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo, mira ad incrementare i controlli di sicurezza per lo svolgimento delle attività aeronautiche, dettando specifiche disposizioni sin dal momento in cui l'interessato è ammesso alle attività di addestramento al volo. A tal fine si prevede che, ferme restando le disposizioni in materia dettate dal codice della navigazione, il Ministro dell'interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili e l'ammissione alle attività di addestramento al volo siano subordinati al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza nei confronti degli interessati di controindicazioni agli effetti della sicurezza pubblica e dello Stato. Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali che intendono svolgere tali attività nel territorio dello Stato. Il rifiuto del nulla osta comporta il ritiro dei titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di volo. Infine, l'articolo 18, relativo ai servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia, estende ai porti, alle stazioni ferroviarie, alle stazioni della metropolitana e dei trasporti urbani e di linea i servizi di sicurezza sussidiaria mediante guardie giurate, per l'attività di vigilanza non riservate alle forze di polizia, allo scopo di permettere a queste ultime di concentrarsi sulle attività istituzionali di sicurezza primaria.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) rileva, con riferimento agli articoli 6 e 7, sulla conservazione dei dati telefonici e del traffico su *Internet*, la necessità di bilanciare le finalità delle misure antiterroristiche con l'esigenza di non limitare l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche. Fa poi presente la necessità di individuare chiaramente i soggetti abilitati all'accesso ai dati di traffico conservati, nonché di verificare l'onerosità dei costi aggiuntivi sopportati dai *provider* di servizi telematici per l'archiviazione dei predetti dati allo scopo di non scoraggiare l'utilizzo delle nuove tecnologie. Ritiene infine interessante approfondire le implicazioni in tema di *privacy* conseguenti all'applicazione delle norme del decreto-legge al fine di garantire l'equilibrio tra l'esigenza di tutela dei diritti della persona con il bisogno di sicurezza sociale.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) rileva preliminarmente che la Commissione dispone di tempi esigui per l'esame accurato di un provvedimento molto complesso, a causa del ritardo, da parte del Governo, nel trasmettere il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2005. Nel merito del provvedimento osserva poi, con particolare riferimento all'articolo 6, che la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico ed *Internet* è operata da soggetti privati senza alcun controllo da parte di un'autorità pubblica a tutela della riservatezza dei dati stessi. Dichiarando quindi di condividere le osservazioni della senatrice Donati con ri-

ferimento all'articolo 7 e si rimette alla valutazione delle forze di Polizia e dei Servizi di sicurezza che hanno ritenuto le disposizioni previste nell'articolo 9 idonee a fronteggiare il pericolo di eventuali attacchi aerei. La disposizione introdotta dall'articolo 18 per l'uso dei servizi di vigilanza nel contesto di talune infrastrutture di trasporto pubblico, risulta invece superflua poiché a tale riguardo – a suo avviso – basterebbero le norme contenute nel testo unico di pubblica sicurezza. Osserva inoltre che il meccanismo previsto dal comma 2 dello stesso articolo, per l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale individuare condizioni e modalità per l'affidamento dei servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di Polizia, andrebbe modificato nel senso di prevedere un decreto a firma del Ministro dell'interno con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diversamente da quanto previsto dalla formulazione attuale del comma 2. Analoga modifica andrebbe apportata, anche con riferimento al comma 3 prevedendo che il decreto ministeriale ivi previsto – con il quale si stabiliscono gli importi a carico dell'utenza per i contributi alla copertura dei costi dei servizi di vigilanza in questione, sia a firma del Ministro dell'economia e delle finanze con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sempre con riferimento al comma 3 paventa infine il rischio che i costi delle nuove misure di sicurezza vengano integralmente trasferiti a carico degli utenti attraverso, ad esempio, un aumento delle tariffe autostradali.

Il senatore CICOLANI (*FI*) condivide la preoccupazione da ultimo espressa dal senatore Zanda e ritiene opportuno inserire, nel parere reso dalla Commissione, l'invito ad adeguare i contratti di servizio dei concessionari dei servizi pubblici interessati dalle misure antiterroristiche inserendo una disposizione relativa alla copertura degli oneri per i servizi di vigilanza in parola.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) esprime forti perplessità sulle restrizioni alla libertà personale conseguenti alla introduzione delle misure per il contrasto del terrorismo internazionale con particolare riguardo ai controlli effettuati sulla corrispondenza elettronica e sul traffico su *Internet*.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*), relatore, interviene in discussione generale manifestando la propria perplessità sul meccanismo di silenzio assenso, previsto dall'articolo 7 relativo all'autorizzazione all'apertura degli *Internet point*. Bisogna inoltre evitare la duplicazione dei sistemi di controllo che, già nel caso del trasporto aereo, hanno prodotto unicamente il raddoppiamento dei costi del personale impiegato ivi. Manifesta infine la disponibilità a recepire nel suo parere le osservazioni formulate dai senatori Zanda, Donati e Cicolani.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al Relatore il mandato a redigere un parere favorevole tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente PEDRAZZINI invita il relatore a svolgere la replica.

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) che tiene peraltro conto di alcune osservazioni formulate dalla senatrice Donati nel corso del dibattito.

I senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*) e DONATI (*Verdi-Un*) dichiarano il voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari sulla proposta del Relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Relatore è posta ai voti e quindi approvata.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 516

L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186, lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516)

rilevato, in linea generale, che il confine fra norme integrative e norme correttive, identificato dalla struttura dello schema di decreto legislativo, non è sempre basato su criteri certi, per cui talune disposizioni introdotte in articoli aggiuntivi potrebbero più opportunamente essere formulate come novelle del testo vigente;

osservato che alcune disposizioni appaiono – invece – superflue, in quanto ripetitive di disposizioni già presenti nel testo vigente del decreto legislativo n. 190 del 2002 o di altri atti normativi in materia di lavori pubblici e, in particolare, del D.P.R. n. 554 del 1999;

segnalato che, nell'allegato tecnico, le disposizioni recate dagli articoli 38 e 39 riproducono quanto già disposto dagli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109, e non limitatamente agli interventi realizzati ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2002, ma anche per gli ordinari lavori pubblici disciplinati dalla legge n. 109 del 1994;

acquisite le indicazioni contenute nel parere espresso in sede di Conferenza Unificata e richiamata, in proposito, l'esigenza di fare in modo che talune delle modifiche richieste in tale sede non provochino un eccessivo appesantimento delle procedure, con particolare riferimento alla proposta di eliminare l'automatica variazione degli atti pianificatori incompatibili con il progetto preliminare, una volta approvato;

esprime parere favorevole

*con le seguenti osservazioni:*

Con riferimento all'articolo 1, che introduce taluni articoli aggiuntivi allo schema di decreto legislativo n. 190 del 2002, si fa presente che:

al comma 2 dell'articolo 4-bis sia consentito di acquisire il parere della Regione sul progetto definitivo, almeno per le parti concorrenti del-

l'opera. In secondo luogo va approfondita la congruità della norma con la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003. Al comma 4 del medesimo articolo si fa presente la necessità di specificare che la procedura di acquisizione dei pareri prevista per il progetto preliminare valga anche nel caso ivi disciplinato per il parere sul progetto definitivo con particolare riferimento al parere della Regione;

all'articolo 4-*quater*, in materia di varianti, si esprime contrarietà alla riduzione alla metà i tempi di istruttoria delle varianti stesse approvate dal soggetto aggiudicatore al fine di consentire l'effettivo svolgimento dell'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti;

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che reca novelle agli articoli del testo del decreto legislativo n. 190 del 2002, si osserva che:

appare condivisibile il comma 4 che limita al cinque per cento del costo dell'opera le spese per le opere compensative. Da tale percentuale sono escluse le opere di mitigazione di impatto ambientale e/o frutto di prescrizione in sede di VIA;

al comma 5 sarebbe opportuno prevedere che le spese per le variazioni degli strumenti urbanistici vigenti siano poste a carico del soggetto aggiudicatore;

al comma 8, che modifica infine l'articolo 18 del decreto legislativo n. 190, eliminando il rinvio al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, alla legge n. 349 del 1986 ed alle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e privando pertanto le amministrazioni pubbliche della necessaria normativa di riferimento, si invita il Governo a mantenere almeno il rinvio alla disciplina recata dal citato predetto decreto n. 377 del 1988, relativo alla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale.

infine si chiede lo stralcio dal provvedimento degli articoli 38 e 39, concernenti l'archeologia preventiva, contenuti nell'allegato tecnico. Sulla questione appare infatti assolutamente necessario operare attraverso le procedure costituzionali relative all'approvazione parlamentare dei disegni di legge per consentire una più approfondita valutazione delle norme che renda queste procedure trasparenti ed efficaci. In particolare, appare del tutto incomprensibile l'intervento dei dipartimenti universitari posto che le sovrintendenze ai beni culturali hanno tutte le competenze necessarie per sviluppare le procedure di archeologia preventiva che peraltro ancorché non disciplinate sono sempre state eseguite anche in passato proprio grazie a questi organismi statali.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**275<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 19.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il relatore SAMBIN (*FI*) dà per illustrata una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

Il senatore MACONI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere in considerazione del fatto che in essa sono contenute specifiche osservazioni volte ad estendere il campo di applicazione del provvedimento anche agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti e a salvaguardare la frequenza dei controlli sulla sicurezza degli impianti prevista dalla legislazione vigente.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) condivide il contenuto delle osservazioni proposte dal Relatore, segnalando in particolare quelle concernenti la consultazione delle categorie interessate per la fase attuativa, le modalità di controllo degli impianti e lo snellimento delle procedure e degli oneri burocratici. Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo, anche se sarebbe stato preferibile che tali rilievi fossero stati inseriti nel parere come vere e proprie condizioni.

Il senatore MUGNAI (AN) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, condividendo pienamente le puntuali osservazioni proposte dal Relatore.

Si associa il senatore IERVOLINO (UDC) a nome del suo Gruppo.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Relatore viene approvata all'unanimità.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3248-B) Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore DE RIGO (FI) illustra il provvedimento in titolo che torna all'esame del Senato a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Come si ricorderà, si tratta di un provvedimento volto a stabilire una disciplina derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di marchi e segni distintivi, al fine di assicurare una speciale protezione al simbolo olimpico, nonché agli altri segni o riferimenti distintivi dei giochi olimpici, conformemente agli impegni politici assunti dal Governo italiano nei confronti del Comitato olimpico nazionale (CIO) quale condizione per l'assegnazione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006.

In particolare, la Camera dei deputati ha modificato parzialmente il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, ampliando il novero delle autorità competenti ad accertare le violazioni dei divieti previsti dal provvedimento medesimo, ricomprendendovi espressamente anche il Corpo della Polizia di Stato.

Dichiarano il loro voto favorevole i senatori COVIELLO (Mar-DL-U) e MACONI (DS-U).

Il presidente PONTONE, preso atto della unanime volontà di non presentare emendamenti sul disegno di legge, pone in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera.

L'articolo 3 viene quindi approvato dalla Commissione previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 500**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di facilitare il rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo di Kyoto in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di conseguire un effettivo miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia appare opportuno estendere il campo di applicazione del provvedimento in esame anche agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, eventualmente introducendo specifici limiti dimensionali e la connessione degli interventi con gli obiettivi di risparmio energetico;

nell'ambito della procedura per la predisposizione dei decreti attuativi del provvedimento in esame, sarebbe utile prevedere idonee forme di consultazione delle categorie interessate;

occorre verificare la compatibilità delle disposizioni in materia di frequenza temporale dei controlli sugli impianti termici con l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza e affidabilità, prevedendo anche, senza aggravii finanziari per le famiglie, il miglioramento tecnologico dei generatori di calore in tutti gli edifici al momento della eventuale sostituzione degli impianti. Per quanto riguarda, in particolare, il permanere nel tempo dei requisiti di sicurezza, è inoltre necessario che restino in vigore le prescrizioni di cui alla legge n. 10 del 1991 e ai decreti del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e n. 551 del 1999;

sempre con riferimento al sistema dei controlli, appare opportuno prevedere idonee forme di coordinamento tra le attività ispettive finalizzate alla verifica del contenimento energetico e quelle volte a verificare la sicurezza degli impianti. Si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di prevedere forme di controllo più stringenti da parte delle Amministrazioni comunali, valorizzando, nel contempo, l'indipendenza dei soggetti incaricati di effettuare le attività ispettive e di verifica;

al fine di evitare l'incidenza di ulteriori oneri burocratici e di contenere i relativi costi, sembrerebbe preferibile non introdurre forme di duplicazione dei controlli successivi alle installazioni di nuovi impianti, comprese le relative certificazioni finali;

è necessario che all'articolo 9, comma 3, primo periodo, siano aggiunte in fine le parole: «senza nuovi e maggiori oneri per gli enti interessati»;

al fine di non introdurre norme di difficile applicazione peraltro limitata ad un breve periodo, sembra opportuno sopprimere l'articolo 11, contenente norme transitorie;

appare indispensabile che all'articolo 13, comma 3, primo periodo, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente agli anni 2005 e 2006»;

occorre sostituire l'articolo 14 con il seguente: «Art. 14 (*Copertura finanziaria*) – 1. Agli oneri finanziari relativi alle misure di accompagnamento, da attuarsi da parte del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, comma 239.

2. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per gli aspetti di loro competenza, provvedono all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo alle attività di cui agli articoli 5, 8, 9, 10 e 13, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili.».

appare utile procedere ad una attenta verifica del regime sanzionatorio previsto nello schema, al fine di pervenire alla formulazione di norme più aderenti ai criteri posti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge di delega;

si dovrebbe sopprimere il comma 1 dell'articolo 16, al fine di garantire continuità alla normativa di settore;

appare opportuno modificare nell'allegato A la definizione di impianto termico sopprimendo l'ultimo periodo;

nella definizione delle norme tecniche di cui agli allegati B, C ed I, sarebbe preferibile tener conto delle indicazioni tecniche accolte nel parere recentemente espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**334<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 luglio 2005.

Il presidente ZANOLETTI ringrazia il Ministro per avere puntualmente mantenuto l'impegno di tornare in Commissione a riferire sull'andamento del confronto svoltosi ieri con le parti sociali sullo schema di decreto legislativo in titolo, e gli dà la parola.

Il ministro MARONI fa preliminarmente presente che nell'incontro svoltosi nella giornata di ieri con le parti sociali – il cui esito si può definire sostanzialmente positivo – egli ha ribadito la già dichiarata disponibilità del Governo a modificare il provvedimento all'esame, nel presupposto che non vi sia, da parte delle organizzazioni sociali, alcun atteggiamento pregiudizialmente contrario alla riforma della previdenza complementare. In effetti, nel corso del confronto di ieri è stato possibile accertare l'assenza di qualsiasi contrarietà di principio da parte degli intervenuti che, al contrario, hanno espresso la loro disponibilità a confrontarsi sui punti più controversi dello schema di decreto legislativo in titolo, per individuare soluzioni che consentano di pervenire ad un provvedimento efficace e largamente condiviso.

L'intento del Governo, più volte riaffermato, è quello di incrementare quanto più possibile i flussi di risorse finanziarie verso il sistema della previdenza complementare considerato nel suo complesso, come peraltro prevede la legge n. 243 del 2004. Molte delle questioni sollevate nell'incontro di ieri, peraltro, trovano precise risposte nei principi di delega contenuti in tale legge: in particolare, essi precisano che l'equiparazione tra le diverse forme pensionistiche si riferisce sia a quelle ad adesione collettiva, sia a quelle ad adesione individuale, di natura assicurativa.

Tra i documenti consegnati dalle parti sociali durante l'incontro di ieri – prosegue il Ministro – vi è anche un avviso comune, sottoscritto da 21 organizzazioni datoriali e sindacali, in cui sono poste enunciazioni di principio, di notevole rilievo, che dovranno essere ulteriormente articolate da più puntuali proposte di modifica del testo all'esame, che le organizzazioni firmatarie si sono impegnate a presentare nella giornata di lunedì 1° agosto. Dopo la formalizzazione di tali proposte, si passerà ad una serie di confronti sul merito di esse, e per il 31 agosto è previsto un altro incontro tra il Governo e le parti sociali, nel quale si auspica che si possa pervenire ad una definizione delle modifiche da introdurre nello schema di decreto legislativo in titolo.

Entrando più specificamente nel merito dei contenuti dell'incontro svoltosi nella giornata di ieri, il Ministro osserva preliminarmente che si è convenuto sul principio, peraltro già contenuto nella legge delega, della centralità che deve essere riconosciuta alla contrattazione collettiva nell'ambito della riforma della previdenza complementare. Da tale principio discende un corollario di grande rilevanza, relativo alla sorte del contributo a carico del datore di lavoro, che costituisce una parte non piccola della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) suscettibile di essere trasferito alle forme pensionistiche complementari in base al meccanismo del silenzio-assenso. Poiché tale contributo viene definito in via negoziale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sostengono che esso non possa non essere devoluto ai fondi chiusi, di natura contrattuale. A tale proposito, il comma 2, lettera e), numero 3 della citata legge n. 243 prevede la possibilità, per il lavoratore di trasferire il contributo medesimo alla forma pensionistica da questi prescelta. Tale principio, osserva il Ministro, può quindi essere attuato in base al presupposto che, nella destinazione del contributo definito in base alla contrattazione collettiva, non si possa prescindere dalla volontà negoziale espressa dalle parti. A questa soluzione, che delinea un obiettivo vantaggio per i fondi chiusi, hanno legittimamente espresso un avviso contrario altre associazioni, in particolare l'ABI e l'ANIA, ma non sembra trattarsi di una opposizione insuperabile.

Un altro punto essenziale del confronto riguarda la questione della compensazione alle imprese per il conferimento del TFR. Per questo aspetto, lo schema di decreto legislativo all'esame prevede alcune agevolazioni fiscali; l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche comple-

mentari, nonché l'istituzione di un fondo di garanzia, per favorire l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese. Il Governo ha avviato un confronto con l'ABI per studiare meccanismi che consentano soprattutto alle piccole e medie imprese di accedere al credito con costi non superiori a quelli sostenuti con l'attuale regime di utilizzazione del TFR.

Vi è poi la richiesta avanzata dalla Confindustria, di adottare misure premiali, in termine di riduzione del costo del lavoro, per le imprese i cui dipendenti abbiano deciso di trasferire le quote del TFR maturando alle forme di previdenza complementare. Si tratta di una proposta senza dubbio interessante, che potrebbe costituire un concreto incentivo per favorire il flusso del TFR verso i fondi pensione. Occorre tuttavia considerare che una riduzione di circa 2 punti percentuali del costo del lavoro per aziende al di sotto di 50 dipendenti, sia pure limitata alle situazioni in cui sia avvenuto il conferimento del TFR, comporta oneri non indifferenti e richiederebbe quindi il reperimento di risorse adeguate, da individuare nell'ambito della legge finanziaria per il 2006.

Per quanto riguarda la forma pensionistica complementare residuale da istituire presso l'INPS, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in titolo, le parti sociali rivendicano un coinvolgimento diretto nella gestione, analogamente a quanto previsto per altre tipologie di fondi. Ad avviso del Ministro, una tale ipotesi desta qualche perplessità, soprattutto sotto il profilo della funzionalità, ma, considerato il carattere residuale del fondo, è senz'altro ragionevole pensare che si possa pervenire ad una soluzione condivisa.

Subito dopo l'adozione definitiva del decreto legislativo, a partire dal mese di ottobre e nei mesi successivi, si svolgerà una campagna di comunicazione, sotto l'egida della COVIP, volta ad informare i lavoratori sui contenuti della riforma. Una prima elaborazione di tale campagna potrà essere resa disponibile per la Commissione dopo l'incontro con le parti sociali previsto per la fine del mese di agosto.

Il Ministro, nel consegnare alla Presidenza i documenti delle parti sociali presentati nell'incontro di ieri, si dichiara disponibile a tornare in Commissione, dopo il 31 agosto, per riferire sull'esito del confronto con le parti sociali e, auspicabilmente, sull'intesa raggiunta. Assicura inoltre che provvederà a comunicare alla Commissione tutti gli elementi informativi utili alla predisposizione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) sottolinea preliminarmente l'esigenza di un forte rilancio del sistema della previdenza complementare, evidenziando in particolare che l'entrata a regime del sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, determinerà una rilevante riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche per le giovani

generazioni di lavoratori, da compensare attraverso un adeguato sviluppo del cosiddetto secondo pilastro della previdenza.

In tale prospettiva, l'atteggiamento delle forze politiche di opposizione rispetto alla materia in questione è improntato ad uno spirito costruttivo, avulso da qualsivoglia speculazione di tipo elettorale e volto invece a favorire un intervento di riforma rapido ed efficace. A tal fine, occorre operare secondo moduli di concertazione, atti a consentire l'individuazione di soluzioni il più possibile condivise dalle parti sociali, la cui adesione ai contenuti della riforma costituisce un presupposto indefettibile per la concreta ed effettiva operatività della stessa. Proprio in considerazione del ruolo centrale delle parti sociali riguardo alla materia della previdenza complementare, non può essere conferita una valenza prioritaria alle posizioni di contrarietà espresse dalle associazioni rappresentative del settore bancario e assicurativo, rispetto a taluni profili condivisi invece dai sindacati e dalle associazioni datoriali.

È inoltre opportuno che il relatore sottolinei con forza, nello schema di parere che predisporrà, l'esigenza di un intervento di riduzione del costo del lavoro – rispetto al quale dovranno essere individuate congrue risorse finanziarie – necessario non solo nella prospettiva di garantire alle imprese un'adeguata compensazione per la perdita del trattamento di fine rapporto, ma anche e soprattutto in funzione dell'incremento dell'occupazione.

L'oratore conclude il proprio intervento auspicando che le scelte assunte in futuro dal Governo riguardo alla previdenza complementare siano in linea con le aperture manifestate dallo stesso nell'attuale fase di confronto con le parti sociali.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) sottolinea preliminarmente che il consenso delle parti sociali nei confronti di un intervento di riforma della previdenza complementare costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo e l'effettiva diffusione del secondo pilastro della previdenza, che riveste un ruolo centrale soprattutto per le giovani generazioni di lavoratori, in relazione ai quali si pone un rilevante profilo problematico di equità intergenerazionale.

Pur essendo astrattamente possibile, sotto il profilo tecnico-giuridico, operare una equiparazione tra fondi aperti e fondi chiusi, è parimenti necessario tenere ben presente il ruolo centrale che i fondi di natura negoziale possono svolgere nell'assicurare una massiccia adesione dei lavoratori al sistema della previdenza complementare.

In tale prospettiva sarebbe opportuno ripensare, per questi profili, la stessa legge n. 243 del 2004, come pure sarebbe necessario operare una semplificazione di tutta la normativa vigente in materia attraverso l'emanazione di un testo unico, atteso che la chiarezza normativa potrebbe costituire un ulteriore elemento atto a favorire l'adesione dei lavoratori ai fondi pensione.

Il relatore MORRA (*FI*) manifesta il proprio apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a recepire le istanze e le proposte formulate dalle parti sociali. È auspicabile che queste ultime assumano un atteggiamento improntato a un senso di responsabilità e considerino con la dovuta attenzione l'esigenza di colmare i ritardi nel decollo della previdenza complementare, accumulatisi nei dodici anni trascorsi dall'emanazione del decreto legislativo n. 124 del 1993. Tali ritardi hanno purtroppo prodotto un notevole pregiudizio per i lavoratori già in servizio a quella data. Conseguentemente è necessario attuare celermente un intervento di riforma che possa compensare la riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche implicite nell'adozione del sistema di calcolo contributivo.

In tale prospettiva, una revisione della legge n. 243 del 2004, adombrata dal senatore Viviani, risulta inopportuna, in quanto l'ampio confronto parlamentare che si sviluppò durante l'*iter* del sopracitato atto consentì un'analisi puntuale e approfondita, alla stregua della quale furono assunte le opportune decisioni, che vanno in questa fase considerate quale punto di partenza per l'intervento di riforma oggetto dello schema di decreto in titolo.

È auspicabile che il Governo si adoperi per reperire congrue risorse finanziarie da destinare alle misure di compensazione per le imprese a seguito della perdita dei finanziamenti connessi al trattamento di fine rapporto, atteso che l'invarianza dei costi stabilita in ordine a tale profilo nell'ambito della legge n. 243 del 2004 deve trovare un puntuale ed inequivoco riscontro nella disciplina contenuta nel provvedimento in esame.

Il senatore VANZO (*LP*) si dichiara perplesso sul ruolo preminente che si vorrebbe attribuire ai fondi chiusi – esplicitato negli interventi del senatore Battafarano e del senatore Viviani – sottolineando che tale impostazione potrebbe porre le premesse per una gestione non pienamente trasparente delle ingenti risorse accumulate dai fondi negoziali, analogamente a quanto è spesso avvenuto in riferimento ai bilanci delle associazioni sindacali.

Occorre inoltre evitare che lo Stato intervenga con proprie risorse a sostegno di tali forme di previdenza complementare, come è avvenuto più volte in passato.

Va infine sottolineato che i lavoratori riusciranno sicuramente a prendere consapevolezza dell'importanza del secondo pilastro della previdenza, reso necessario per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, quale elemento qualificante della riforma previdenziale varata nel 1995, in un contesto politico molto diverso dall'attuale. Si tratta dunque di un processo di ridimensionamento dei trattamenti pensionistici pubblici, che esorbita dai limiti temporali dell'attuale legislatura e sollecita un approccio alle questioni attinenti alla previdenza complementare avulso da qualsivoglia pregiudiziale ideologica.

Replica quindi agli intervenuti il ministro MARONI, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo assunto dalle forze politiche di opposizione rispetto alla riforma del sistema di previdenza complementare, sottolinea tuttavia l'opportunità di non operare alcun intervento di modifica della legge n. 243 del 2004, anche in considerazione dell'inevitabile allungamento dei tempi che tale scelta comporterebbe.

Occorre, in tale fase, limitarsi ad attuare le disposizioni di delega previste da tale legge, reperendo ulteriori risorse qualora le stesse risultassero necessarie alla luce delle modifiche che potranno essere introdotte al testo all'esame. Questo ultimo aspetto, peraltro, costituisce l'oggetto specifico del parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere in base alla procedura consultiva rafforzata prevista dalla legge n. 243.

Dopo aver sottolineato che l'intervento di riforma in discussione riveste una valenza fondamentale per i lavoratori, soprattutto per quelli con minore anzianità di servizio, ai quali sarà applicabile il regime di calcolo contributivo, il Ministro ribadisce che il Governo intende pervenire ad un provvedimento condiviso dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, poiché tale consenso costituisce il presupposto per un'adesione quanto più possibile ampia dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari. In tale prospettiva, le misure di compensazione a favore delle imprese costituiscono un elemento indispensabile per lo sviluppo del secondo pilastro della previdenza, senza le quali, soprattutto nelle piccole realtà imprenditoriali, potrebbero ingenerarsi situazioni e atteggiamenti volti a dissuadere i dipendenti dal conferire le quote del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

Inoltre, anche il ruolo del sindacato risulta importante rispetto all'intervento di riforma in questione, atteso che lo stesso ha la possibilità di espletare un'attività informativa e persuasiva capillare nei confronti dei lavoratori, essenziale per promuovere su larga scala le adesioni degli stessi alle forme pensionistiche complementari.

Riguardo alle perplessità manifestate dal senatore Vanzo in ordine ai pericoli di scarsa trasparenza delle attività gestionali espletate dai fondi negoziali, va evidenziato che i severi meccanismi di verifica prefigurati nell'ambito dello schema di decreto in titolo, ispirati a principi di rigore ed uniformità, risultano idonei a scongiurare tale rischio, che peraltro risulta più accentuato per le forme di previdenza complementare individuale, rispetto alle quali attualmente non è previsto alcun adeguato sistema di controllo. A tal riguardo va precisato che l'ampliamento dei poteri della COVIP consentirà l'adozione di parametri omogenei, che renderanno possibile la piena confrontabilità delle diverse forme di previdenza complementare, con la conseguenza che sarà interesse delle stesse compagnie di assicurazione individuare soluzioni atte a garantire adeguati rendimenti delle polizze assicurative previdenziali, al fine di garantire la piena competitività delle stesse rispetto ai fondi pensione.

Il PRESIDENTE, dopo aver nuovamente ringraziato il Ministro per la sollecitudine con cui ha informato la Commissione sull'andamento del confronto con le parti sociali, ricorda che nella corrente settimana si è concluso un ampio ciclo di audizioni informali sullo schema di decreto legislativo all'esame. Assicura altresì il Ministro che la Commissione procederà all'espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, in tempi celeri e comunque compatibili con le scadenze legate all'esercizio della delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente ZANOLETTI avverte che al termine della seduta odierna è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 3523-B.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**443<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3114) ZAPPACOSTA ed altri.** – *Istituzione del Parco nazionale del Litorale romano*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Ad avviso del senatore IOVENE (*DS-U*), il disegno di legge in titolo rappresenta un tipico esempio di come non si dovrebbe procedere nell'adozione di provvedimenti legislativi. Il testo normativo in esame, infatti, è volto a istituire un Parco nazionale su aree che formano già oggetto di tutela ambientale; il territorio del nuovo Parco, dovrebbe ricomprendere i territori di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1996, con il quale è stata istituita la riserva naturale statale «Litorale romano», inclusi la Tenuta presidenziale di Castelporziano, il litorale marino di Castelporziano e l'area naturale marina protetta «Secche di Tor Paterno».

La sua parte politica, come è ampiamente noto, annette grande importanza alla legge n. 394 del 1991, la legge-quadro sulle aree protette, ed è sempre stata favorevole ad un'ampia tutela ambientale di importanti porzioni del territorio del Paese. In questo caso però non si tratta certo di sottoporre a tutela ambientale aree che ne sono al momento sprovviste, ma semplicemente di sottoporre al controllo diretto del Ministero dell'ambiente territori che vengono al momento gestiti dai comuni di Roma, di Fiumicino e dalla regione Lazio, oltre alla Tenuta presidenziale di Castelporziano.

Prima di procedere alla chiusura della discussione generale, chiede pertanto che venga effettuata l'audizione dei soggetti attualmente preposti alla gestione delle aree che dovrebbero entrare a far parte del nuovo Parco nazionale.

Il relatore RIZZI (*FI*), nel prendere atto delle perplessità testè espresse dal senatore Iovene, coglie l'occasione per ricordare che nella scorsa legislatura il Polo della Libertà ha sempre mostrato grande onestà intellettuale, non mancando di appoggiare iniziative legislative dell'allora maggioranza che sembravano obiettivamente condivisibili; è auspicabile che anche l'attuale opposizione sappia fare altrettanto.

Accoglie comunque la proposta avanzata dal senatore Iovene di effettuare l'audizione dei soggetti preposti alla gestione delle aree che dovrebbero entrare a far parte del nuovo Parco nazionale.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta avanzata e fa presente che le audizioni in questione potrebbero aver luogo, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre.

Il sottosegretario TORTOLI chiede a questo punto la parola per esprimere il punto di vista favorevole del Ministero dell'ambiente sul disegno di legge in esame, che mira ad assicurare una salvaguardia ed una valorizzazione ancor più efficaci di aree tipologicamente diverse, come una riserva naturale statale, un'area marina protetta ed una Tenuta presidenziale. Peraltro, anche in considerazione dell'esigenza di non introdurre elementi di distonia nel sistema delle aree protette italiane, appare opportuno modificare il testo proposto, sopprimendo innanzitutto i commi 9 e 10 dell'articolo 1. Tali disposizioni, difatti, prevedono la nomina di una Commissione responsabile dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno» quando la normativa vigente già prevede la coesistenza della Commissione di riserva dell'area marina protetta con gli organi di gestione di un Parco nazionale, come avviene per l'isola dell'Asinara e per il Parco delle Cinque Terre.

Altre modifiche andrebbero apportate all'articolo 3, comma 2, integrandolo con la previsione finanziaria delle spese di avvio dell'Ente mentre, per quanto riguarda l'inserimento nel perimetro del Parco di un'area marina protetta, si sottolinea l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 5 con un riferimento alle altre normative vigenti in materia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente NOVI annuncia che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 10.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**114<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.**La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE REFERENTE**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3509 e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame del Doc. LXXXVII n. 5)*

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio 2005.

Il presidente GRECO avverte che si passerà all'illustrazione da parte del relatore e del Governo dei rispettivi pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge 3509.

Il ministro LA MALFA interviene per sottoporre all'attenzione della Commissione una nuova formulazione, dettata da esigenze di carattere tecnico, degli emendamenti 3.0.1, 5.0.1, 6.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6.

Il relatore CHIRILLI (FI) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, perché il termine di diciotto mesi è stato introdotto a partire dalla legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), mentre precedentemente era prevista la delega di un anno. La modifica è stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea del Senato durante la seconda lettura, ed è stata poi definitivamente approvata da parte della Camera dei deputati. Il parere è contrario sull'emendamento 1.3, perché la delega per ap-

portare correzioni e integrazioni ai decreti legislativi è contenuta in tutte le precedenti leggi comunitarie. Fino alla legge comunitaria 1999 era di due anni; dalla legge comunitaria 2000 è di un anno. Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.4, perché la direttiva 2004/109/CE, seguendo l'impostazione comunitaria per la legislazione in materia di valori mobiliari, prevede l'adozione di misure di esecuzione secondo la procedura Lamfalussy, che consente il rapido adeguamento della legislazione comunitaria al mutare degli scenari nei mercati finanziari. Le medesime esigenze di rapidità nell'adeguamento esistenti a livello comunitario sussistono per l'ordinamento interno. Peraltro non sembra ragionevole restringere il tempo della delega a dodici mesi, quando il comma 4 prevede diciotto mesi per l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il parere è poi favorevole sull'emendamento 1.All.A.1, mentre sull'1.All.A.2 il Relatore si rimette al Governo (in ordine alla valutazione sui principi e criteri della delega); il parere è poi favorevole sull'1.All.A.3 e sull'1.All.A.4.

Sull'emendamento 1.All.B.1 il parere è contrario, perché la direttiva 2003/108/CE risulta attuata dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/96/CE, in corso di approvazione. Sugli emendamenti 1.All.B.2, 1.All.B.3 (identico a 1.All.B.4), 1.All.B.5, 1.All.B.6 il Relatore si rimette al Governo, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.All.B.7. Sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 si rimette alla Commissione; mentre sull'emendamento 3.4 il parere è contrario, in quanto il periodo che si vuole sopprimere è posto a tutela del rispetto del principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, nonché della organicità e coerenza del sistema giuridico nel suo complesso. Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 2) e 6.0.1 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 7.1, poiché tende a trasferire la competenza dalla Commissione consultiva centrale per le armi alla Commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili. La dizione «anche al fine dell'attuazione della direttiva 2004/57/CE» sembrerebbe dare una delega implicita al Ministro dell'interno per l'attuazione della direttiva 2004/57/CE relativa alla definizione delle sostanze a «duplice uso» (ovvero utilizzabili sia come esplosivi che come articoli pirotecnici). Al comma 2, poi, l'emendamento introduce una delega al Governo per il coordinamento delle norme di pubblica sicurezza con quelle relative al controllo dei pericoli di incidenti: tuttavia, in questo modo verrebbero meno le opportune modifiche al TULPS, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, in vista del futuro recepimento della direttiva 2004/57/CE. Il Relatore rende noto peraltro che la Commissione Bilancio ha espresso su tale emendamento un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 9.1, perché la direttiva 91/689/CE non prevede l'obbligo della comunicazione all'Autorità competente, ma solo che «I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità

competenti o di un precedente detentore». Per le stesse motivazioni il Relatore esprime parere contrario sui successivi emendamenti 9.2 e 9.3. Il Relatore si rimette poi al Governo sull'emendamento 9.0.1, perché l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che reca l'interpretazione autentica della definizione di «rifiuto», di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, risulta in contrasto con la definizione di cui alla direttiva 75/442/CE, come evidenziato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2004, in relazione alla causa C-457/02. Si rimette al Governo anche sugli emendamenti 10.1 e 10.2 e 12.0.3. Il parere è infine favorevole sugli emendamenti 15.0.2 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 15.0.4 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 2). Quanto agli ordini del giorno, il Relatore, non avendo rilievi, si rimette al Governo.

Il ministro LA MALFA, prima di passare all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti, richiama ancora una volta l'attenzione sulla questione del ritardo nell'attuazione e nel recepimento della normativa comunitaria, di cui l'Italia soffre a causa dell'enorme mole della stessa produzione normativa comunitaria, ma anche a causa di difficoltà nel coordinamento delle amministrazioni coinvolte, associata questa ad una certa vischiosità dei procedimenti. Auspica che la prossima attuazione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari ed europei (CIACE) potrà ovviare agli inconvenienti lamentati sul fronte della tempestività dei recepimenti.

Il Ministro esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1, perché riduce i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive comprese negli allegati A e B. Sull'emendamento 1.2, presentato dal Relatore, si riserva di chiarire talune perplessità, suscitate dal fatto che la proposta sembra ampliare i termini per l'esercizio della delega in caso di ritardo nell'espressione del parere parlamentare e, in relazione a quanto detto sul problema dei ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie, sarebbe opportuno invece che Parlamento e Governo rispettassero, ciascuno per la propria parte di competenza, i tempi previsti. Ribadisce che si riserva comunque un esame più approfondito della proposta del Relatore. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 1.3 (perché l'emendamento è volto a sopprimere la possibilità di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi di quelli già emanati), 1.4 (perché l'emendamento riduce eccessivamente il termine per l'emanazione di disposizioni integrative del decreto legislativo in materia di valori mobiliari), 1.5 (in quanto sopprime la possibilità per il Governo di emanare i decreti legislativi qualora le Commissioni competenti non esprimono il parere definitivo entro i previsti venti giorni), 1.6 (in quanto si allungherebbero i tempi per l'emanazione di decreti legislativi di recepimento di direttive. L'emendamento, infatti, è volto ad ampliare il periodo entro il quale le Commissioni parlamentari possono esprimere il «nuovo parere»), 1.All.A..2 (perché tale direttiva sarà recepita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) dalla legge n. 62/2005, con la direttiva 2001/83, il cui decreto legislativo di recepimento è in via di predisposi-

zione), 1.All.B.1 (parimenti perché è in via di predisposizione il decreto legislativo di recepimento). Il parere è favorevole invece sull'emendamento 1.All.B.2. Sull'emendamento 1.All.B.3 (identico al 1.All.B.4) il parere è contrario poiché per il recepimento di detta direttiva è già prevista l'emanazione di un decreto ministeriale in via amministrativa. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di avviare la procedura più complessa di cui all'allegato A del disegno di legge; per le stesse motivazioni il parere è contrario anche sui successivi emendamenti 1.All.B.4, 1.All.B.5 e 1.All.B.6.

Il Ministro esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 3.1, perché corregge il testo della norma in esame rendendone meglio la *ratio* (le sanzioni penali e amministrative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge sono specificamente previste al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi e non implicano alcuna modifica in senso limitativo del vigente sistema penale). Sull'emendamento 3.2 si riserva un'ulteriore valutazione; mentre sull'emendamento 3.3 esprime parere contrario, perché l'emendamento propone una norma caratterizzata da una certa genericità e rischia di contraddire il criterio previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 1, lettera c). Sull'emendamento 3.4 il Governo si rimette alla Commissione, perché l'emendamento chiarisce che le sanzioni recate dai futuri decreti legislativi non potranno comunque superare i limiti di pena indicati nei precedenti periodi della lettera c). Sull'emendamento 7.1 il Governo è contrario, e comunque anche la Commissione Bilancio ha espresso un parere negativo. Il parere è altresì contrario sui successivi emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1 e 10.1. Sull'emendamento 10.2 si rimette alla Commissione; sull'emendamento 12.0.3 il parere è contrario, il parere è invece favorevole sul 14.1. Infine, il Governo dichiara accoglibili gli ordini del giorno 0/3509/1/14 e 0/3509/5/14. Esprime invece parere contrario sui restanti ordini del giorno, poiché le direttive ivi richiamate sono già contenute nell'emendamento governativo 1.All.A.4.

Il senatore AGONI (*LP*), con riferimento all'emendamento 3.0.1, chiede chiarimenti al Governo poiché rimane dubbio se le violazioni cui si fa riferimento nel testo siano quelle effettivamente accertate. La sua preoccupazione deriva dal fatto che il settore agricolo viene troppo spesso ingiustamente penalizzato (esemplare è il caso delle multe per le quote latte), con la conseguenza di una diffusa crisi delle aziende agricole. I produttori scontano purtroppo le conseguenze delle frequenti ed enormi truffe concernenti la contraffazione dei marchi dei prodotti che si realizzano non nello stabilimento, ma al di fuori ed in tale esatto contesto andrebbero efficacemente perseguite per evitare di danneggiare, appunto, i produttori agricoli. In realtà, la normativa comunitaria prevede la restituzione di quanto riscosso indebitamente, ma l'oratore ritiene preferibile che la proposta emendativa presentata dal Governo sia integrata nel senso richiesto, cioè con la precisazione che le violazioni in questione sono quelle «accertate». Sottolinea altresì la sua contrarietà all'accentramento da parte delle

istituzioni comunitarie della regolamentazione di materie che molto più opportunamente richiedono la definizione a livello locale, al fine di evitare o per lo meno ridurre il rischio di una progressiva disaffezione da parte dei cittadini nei confronti dell'ordinamento comunitario.

Il ministro LA MALFA, comprendendo le ragionevoli preoccupazioni del senatore Agoni, accetta di riformulare l'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel senso testé indicato.

Il presidente GRECO ritiene a sua volta fondati i rilievi del senatore Agoni, osservando che, mentre le misure reintegratorie e interdittive sono disposte in funzione cautelare, e quindi per fatti in corso di accertamento, ragionevolmente, le violazioni cui fa riferimento il testo dell'emendamento 3.0.1 devono essere quelle per fatti accertati.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) presenta un ulteriore emendamento tendente a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, dalla Commissione Bilancio, sull'articolo 6, comma 1, del disegno di legge 3509. L'emendamento, pertanto, inserisce dopo le parole: «ad adottare» le altre: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il PRESIDENTE, attesa la necessità di acquisire i pareri su tutti gli emendamenti trasmessi alle Commissioni consultate, propone di rinviare l'esame del disegno di legge comunitaria e di passare quindi all'esame del *Doc. LXXXVII n. 5*, per il quale ha predisposto, in qualità di relatore, una proposta di relazione per l'Assemblea.

Poiché la Commissione conviene, il seguito dell'esame del disegno di legge 3509 è rinviato ad altra seduta.

Prosegue quindi l'esame del *Doc. LXXXVII n. 5*, con l'illustrazione da parte del presidente relatore GRECO (*FI*) della proposta di relazione per l'Assemblea concernente la «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2004» (il cui testo è allegato al presente resoconto).

Il presidente relatore sottolinea in merito che la proposta che egli sottopone ora all'attenzione della Commissione è frutto del dibattito che si è svolto in questa sede, e dal quale ha potuto trarre interessanti spunti di riflessione che sono stati infatti trasfusi nel capitolo sulle conclusioni.

I senatori BUDIN (*DS-U*) e GIRFATTI (*FI*) dichiarano a nome dei rispettivi Gruppi voto favorevole sulla proposta di relazione testé illustrata dal presidente relatore Greco che, previa verifica del numero legale, è quindi posta ai voti e accolta dalla Commissione.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole.)

Introduce l'esame il presidente relatore GRECO (*FI*) il quale riferisce che il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 si propone di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti e tragici episodi, prevedendo l'introduzione di misure preventive, nonché di idonei dispositivi sanzionatori.

A livello europeo, la risposta agli eventi di Londra è stata immediata, in quanto il Consiglio giustizia e affari interni (GAI) si è riunito il 13 luglio 2005 ed ha adottato una serie di posizioni chiare e determinate nei confronti della lotta al terrorismo, che danno seguito a quelle già emanate in attuazione del Piano di azione del 21 settembre 2001 (dopo i fatti di New York) e della dichiarazione sulla lotta al terrorismo del 25 marzo 2004 (dopo i fatti di Madrid). Il Consiglio GAI ha stabilito che la sua priorità immediata è basarsi su una forte struttura esistente dell'Unione per ricercare i terroristi e indagare su di loro attraverso le frontiere ed ha in tale sede adottato una dichiarazione in cui sono state evidenziate le misure necessarie al fine di intensificare la lotta al terrorismo da parte dell'Unione. L'attuale strategia antiterrorismo dell'Unione era, del resto, stata già definita dopo gli attentati di Madrid dell'11 marzo, nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 25 marzo 2004. In quella sede, l'Unione e i suoi Stati membri si erano impegnati a «fare tutto quanto fosse in loro potere per combattere il terrorismo sotto tutte le forme, nel rispetto dei principi fondamentali dell'UE, delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e delle obbligazioni enunciate nella risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU». Alla strategia, già definita in tale sede, va poi aggiunto quanto stabilito, al fine di dare attuazione al programma dell'Aja del novembre 2004, nel piano d'azione congiunto del Consiglio e della Commissione adottato dal Consiglio GAI il 3 giugno scorso, nel quale la lotta al terrorismo rappresenta una delle dieci priorità ivi indicate. Le misure individuate dalla dichiarazione del 13 luglio riguardano principalmente la protezione di trasporti e infrastrutture, lo scambio di informazioni, la cooperazione giudiziaria, la lotta al finanziamento. Preliminarmente, il Consiglio si è impegnato ad approvare rapidamente le decisioni quadro sulla conservazione dei dati in materia di telecomunicazioni, sul mandato europeo di ricerca delle prove e sullo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la decisione concernente lo scambio di informazioni in materia di reati terroristici, nonché a rivedere e rafforzare le norme comuni sulla sicurezza dell'aviazione. Il Consiglio ha ribadito, inoltre, l'invito, già formulato in precedenza, a combattere strenuamente il finanziamento del terrorismo, esortando gli Stati membri ad assicurare tutti i mezzi necessari al fini di garantire la possibilità di un'indagine finanziaria globale e a sviluppare forti

poteri di blocco dei beni. Gli Stati membri sono stati invitati anche ad approvare norme comuni al fine di armonizzare le procedure per il rilascio dei documenti di identità, a migliorare la condivisione delle informazioni in possesso delle autorità nazionali, a migliorare la condivisione delle informazioni sugli esplosivi smarriti o rubati, basandosi anche sulla prossima comunicazione in materia di esplosivi. Il Consiglio non ha mancato di ribadire l'importanza del ruolo svolto dall'Europol (e dalla sua *task force* antiterrorismo) e dall'Eurojust, sollecitando gli Stati membri a scambiare attraverso questi organismi, sistematicamente e senza indugio, tutti i dati utili in materia di terrorismo. Ciò, anche al fine, tra l'altro, di migliorare il sostegno fornito dai servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri al Centro di situazione dell'Unione, conformemente al succitato programma dell'Aja. La Commissione, dal canto suo è stata invitata a presentare, entro ottobre 2005, proposte sui principi riguardanti la protezione dei dati nel settore dell'applicazione della legge e, in conformità del programma dell'Aja, sul principio della disponibilità. L'Unione, alla luce di quanto sopra indicato, mira alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta, per rafforzare ulteriormente e, se necessario integrare, la capacità degli Stati membri di combattere il terrorismo.

In questo contesto generale – prosegue il Presidente relatore – si inquadrano le misure del decreto-legge in esame, che verrà esaminato per quanto di competenza e quindi per i principali punti di interesse e di contatto con la normativa europea e comunitaria. L'articolo 5 del decreto-legge attribuisce al Ministero dell'Interno la potestà di costituire apposite unità investigative interforze per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità. A tal riguardo, come detto, il Consiglio GAI del 13 luglio ha esortato gli Stati a intensificare lo scambio di informazioni, in particolare attraverso Europol e la sua *task force* antiterrorismo, la quale è stata recentemente riattivata nell'ottobre 2004 con lo scopo principale di focalizzarsi sulle organizzazioni coinvolte in attacchi terroristici. L'articolo 6 detta nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico prevedendo sino al 31 dicembre 2007 una moratoria per la cancellazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, in deroga ai limiti fissati dal codice della *privacy*. I dati in tal modo conservati possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del decreto-legge. La misura sembra in linea con le previsioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE e dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE. Anche l'articolo 7, dedicato all'integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet, nella parte in cui prevede una deroga ad alcune disposizioni dettate dal codice della *privacy* relative al monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, sembra in linea con le previsioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE. L'articolo 8, nel prevedere che il Ministro dell'Interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza e per la prevenzione dei reati, possa disporre limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di alcuni tipi di esplosivi, è coerente con l'articolo 30 del Trattato CE. Anche

l'articolo 9, che prevede per coloro che intendano conseguire un titolo abilitativo per le attività di volo, e per coloro che già lo hanno conseguito, un nulla osta del questore per verificare l'insussistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato, sembra ricadere nelle norme del Trattato CE che escludono per siffatte finalità la violazione delle libertà fondamentali dallo stesso Trattato fissate. L'articolo 11 reca innovazioni al testo unico sull'immigrazione in materia di permesso di soggiorno elettronico, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. L'articolo 14 detta, tra l'altro, misure per il congelamento di fondi e di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani. A tale proposito il Presidente relatore ricorda che in materia di congelamento delle posizioni bancarie e finanziarie è stato assunto dall'Unione Europea un ruolo incisivo attraverso l'istituzionalizzazione del congelamento come misura repressiva, avente efficacia diretta, a livello comunitario ed attraverso la previsione di liste nominative europee, aggiornabili in relazione a quanto comunicato dalle Autorità competenti dei singoli Stati membri ed, eventualmente, integranti le analoghe liste prodotte dalle Nazioni Unite. Segnala poi che l'articolo 15 introduce nel codice penale gli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies*, che puniscono il reclutamento e l'addestramento per finalità di terrorismo, e che si vanno ad aggiungere all'articolo 270-bis, sulle associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, e all'articolo 270-ter, sull'assistenza agli associati. Il Governo, nella relazione illustrativa al decreto-legge, rimette al Parlamento la valutazione della definizione della finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-bis. Si tratta all'evidenza di una valutazione connessa alla mancanza di una definizione generale di terrorismo. Al riguardo, viene in rilievo la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, 2002/475/GAI, sulla lotta al terrorismo, la cui finalità è l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, affinché le divergenze tra le normative non costituiscano un ostacolo nella cooperazione giudiziaria e di polizia per reati di terrorismo. La decisione quadro descrive all'articolo 1 un ampio elenco di condotte. In particolare, tra le condotte rilevanti figurano, anche se solo minacciate: gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; gli attentati gravi all'integrità fisica di una persona; i sequestri di persona; la cattura di ostaggi; le distruzioni di vasta portata di strutture pubbliche o private; la fabbricazione e fornitura di armi e esplosivi; la diffusione di sostanze contaminanti; gli incendi, le inondazioni o esplosioni e l'interruzione della fornitura di acqua. Queste condotte, definite reato secondo il diritto nazionale, che per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, secondo la decisione quadro sono da considerare «reati terroristici», quando sono commesse al fine di «intimidire gravemente la popolazione, o costringere in-

debitamente i poteri pubblici o un un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale». Come emerge dalla relazione introduttiva del Governo le condotte elencate dalla decisione quadro hanno già un'autonoma previsione sanzionatoria nel nostro ordinamento. Manca invece la previsione della «finalità di terrorismo» – richiamata peraltro quale circostanza aggravante ad effetto speciale dall'articolo 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 –, per la definizione della quale potrebbe farsi riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 della decisione quadro.

Avviandosi alla conclusione della sua esposizione, il Presidente relatore segnala che nei giorni scorsi la Commissione europea ha presentato una bozza di Regolamento che prevede misure ulteriormente restrittive per scoraggiare il riciclaggio di denaro sporco ed in particolare il sistema di finanziamento occulto del terrorismo al quale si collegano cellule interdipendenti ed efferate.

La proposta – che si spera possa essere adottata dal Consiglio per il prossimo dicembre - prevede che, a differenza dell'attuale sistema, ogni trasferimento di denaro che arriva o parte dall'UE sia accompagnato dall'identità del mittente (ora i trasferimenti si possono operare comunicando soltanto informazioni tecniche: numero di conto corrente e dati del destinatario). Anche il primo ministro Tony Blair ha preannunziato drastiche misure antiterrorismo, sulle quali si è già registrata la condivisione dell'opposizione liberal-democratica e conservatrice: tali misure prevedono la definizione quali fattispecie penale dell'istigazione al terrorismo degli atti preparatori ad attentati anche in campi stranieri, il prolungamento del fermo di polizia senza imputazione da 14 giorni a 3 mesi, maggiori possibilità di intercettazioni telefoniche.

Il presidente relatore GRECO (*FI*) propone pertanto di formulare sul provvedimento in esame, per quanto di competenza, alle Commissioni di merito, un parere favorevole.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore AGONI (*LP*) sottolinea che il proprio Gruppo è in linea generale d'accordo con le misure indicate anche se presenterà presso le Commissioni di merito delle proposte emendative tendenti a migliorare il testo per il conseguimento degli obiettivi che esso si prefigge. Ribadisce la convinzione della sua parte politica che lo scontro di civiltà è in atto, ed è dimostrato dai fatti, e questa circostanza impone la ferma e decisa riaffermazione dei valori fondanti della società europea. Prospetta quindi l'ipotesi di far sottoscrivere a tutti gli stranieri che intendono stabilirsi nei paesi occidentali una «carta dei diritti dell'uomo», cioè una carta di valori fondamentali, che presuppone la piena accettazione del principio del ri-

spetto per la vita umana. A suo avviso, la mancata sottoscrizione di questa «carta» impedirebbe di accedere a quel processo di integrazione che, pur essendo in fase notevolmente avanzata in tutti i paesi europei, non può tuttavia giungere a compromettere irreparabilmente le radici fondanti della civiltà occidentale.

Il senatore GIRFATTI (FI) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce quindi il mandato al presidente relatore Greco di formulare alle Commissioni di merito un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente GRECO avverte che la Commissione è nuovamente convocata per il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge comunitaria, alle ore 15 di oggi, onde consentire alle Commissioni alle quali sono stati trasmessi anche gli ulteriori emendamenti di esprimere i rispettivi pareri.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

#### **115<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
GRECO*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE rende noto che le Commissioni alle quali sono stati trasmessi anche gli ulteriori nuovi emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria, non hanno potuto concluderne l'esame, anche a causa della particolare intensità dei concomitanti lavori parlamentari. Atteso che non sono ad oggi decorsi i termini regolamentari per l'espressione dei suddetti pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla ripresa dei lavori, subito dopo la pausa estiva.

Poiché la Commissione conviene, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PROPOSTA DI RELAZIONE GENERALE PER L'ASSEMBLEA PREDISPOSTA DAL RELATORE ED ACCOLTA DALLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA NEL 2004 (Doc. LXXXVII, N. 5)**

La Relazione annuale presentata dal Ministro per le politiche comunitarie, relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (UE) nell'anno 2004, illustra dettagliatamente l'attività svolta dal Governo nelle varie politiche dell'Unione e indica gli orientamenti per l'anno in corso relativamente ad alcune materie.

La Relazione si divide in otto parti: Unione europea e Italia nel 2004; mercato interno e politiche comuni; politica estera e di sicurezza comune e relazioni esterne dell'UE; politica europea di sicurezza e difesa; cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra UE e Paesi terzi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; cooperazione in materia di funzione pubblica; comunicazione e formazione.

Infine, presenta quattro allegati che forniscono rispettivamente: un elenco delle manifestazioni organizzate dal Governo in occasione della firma della Costituzione europea; un elenco delle attività svolte dall'osservatorio sulla Convenzione europea; alcuni dati statistici; un glossario.

**1. UNIONE EUROPEA E ITALIA NEL 2004**

La Relazione illustra l'attività del Governo italiano relativamente ad una serie di tematiche cruciali che l'UE ha affrontato nel corso del 2004, quali l'analisi della Strategia di Lisbona, del processo di allargamento, della ratifica del Trattato costituzionale, delle prospettive finanziarie, del partenariato euromediterraneo..

**1.1 *La strategia di Lisbona: dal Consiglio europeo di primavera alla revisione di metà percorso***

Nel corso del 2004 l'Italia ha partecipato alla riflessione riguardante l'attuazione e il riorientamento della Strategia di Lisbona, in vista della revisione di metà percorso, che ha avuto luogo nel marzo 2005. In particolare, in funzione di tale revisione, decisa dal Consiglio europeo del marzo 2004 al fine di imprimere maggiore slancio all'economia europea, di accelerare la crescita, di promuovere l'occupazione e di sfruttare le po-

tenzialità offerte dalle nuove economie, l'Italia ha adottato alcuni orientamenti specifici. Essi si basavano soprattutto sulla necessità di: promuovere la ripresa durevole dell'economia, dando seguito all'*Iniziativa per la crescita*, avviata durante il semestre di presidenza italiana, e al *Programma di avvio rapido*; attuare adeguate riforme strutturali del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali, valorizzando il legame tra crescita e occupazione; accrescere gli interventi relativi al miglioramento della qualità della legislazione, allo snellimento delle procedure, alla semplificazione regolamentare e all'alleggerimento degli oneri amministrativi in particolare a carico delle imprese; tenere conto delle esigenze di protezione dell'ambiente conciliandole con quelle legate alla competitività; far sì che il sostegno alla Strategia di Lisbona fosse adeguatamente rappresentato nel quadro del negoziato relativo alle prospettive finanziarie; sul piano della *governance* della Strategia, non appesantire i meccanismi di monitoraggio già esistenti.

Si ricorda che il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha varato la suddetta revisione, riorientando gli obiettivi della Strategia soprattutto verso la crescita e l'occupazione. Il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha poi approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), che constano degli indirizzi di massima per le politiche economiche, i quali garantiscono la coerenza finanziaria generale delle tre dimensioni della strategia – economica, sociale, ambientale –, e degli orientamenti per l'occupazione (COM(2005) 141 def). Si tratta di un primo risultato conseguente al nuovo approccio definito nel vertice del marzo 2005 e che permette di articolare nel contempo in modo dinamico e coerente su ventiquattro orientamenti integrati le politiche macroeconomiche, quelle microeconomiche e quelle a favore dell'occupazione. Per dar seguito al nuovo ciclo triennale di *governance*, gli orientamenti integrati devono ora tradursi in programmi nazionali di riforma ambiziosi, rispondenti alle specifiche esigenze e situazioni e che rispecchiano il suddetto approccio integrato e coerente tra le politiche macroeconomiche, quelle microeconomiche e quelle a favore dell'occupazione, che gli Stati membri dovranno elaborare entro il 15 ottobre 2005. Dal canto suo, la Commissione presenterà un programma comunitario di Lisbona che abbraccerà tutte le azioni da avviare a livello comunitario.

## 1.2 Il processo di allargamento

L'Italia ha sostenuto con grande sforzo il processo di allargamento dell'Unione, sancito dall'ingresso di dieci nuovi Stati membri avvenuto il 1° maggio 2004.

Il nostro Governo ha inoltre incoraggiato con grande impegno le aspirazioni di altri due Paesi candidati, la Bulgaria e la Romania, che il 25 aprile 2005, a Lussemburgo, hanno firmato congiuntamente il Trattato di adesione. Nel 2005 l'Italia si impegnerà pertanto ad assistere questi due Paesi nel completamento della preparazione in vista dell'adesione, prevista per il gennaio 2007.

Per quanto concerne invece la Croazia che nel giugno 2004 ha acquisito lo *status* di Paese candidato, l'Italia ha guardato con spirito positivo le fasi di avvicinamento di questo Paese all'Unione.

Particolare attenzione è stata poi rivolta alla Turchia, della quale si è sostenuta con convinzione la candidatura all'UE. L'Italia si è infatti prodigata a favore dell'apertura dei negoziati di adesione, che il Consiglio europeo di dicembre 2004 ha deciso di avviare il 3 ottobre 2005. Nel corso dei negoziati, l'Italia si impegnerà affinché questo Paese si adegui sempre di più agli *standard* dell'Unione.

Per quanto concerne infine l'area dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro), l'Italia ha sostenuto la necessità di garantire continuità all'approccio dell'Unione che incoraggia le prospettive europee di tale regione. I rapporti con l'UE sono infatti regolati dal Processo di stabilizzazione e associazione (PSA), che prevede un Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) nel quale viene contemplata l'eventualità dell'adesione all'Unione (clausola evolutiva) sulla base del rispetto dei «criteri di Copenaghen», relativi al sistema democratico, all'economia di mercato e al rispetto dell'*acquis* comunitario. Lo scorso marzo, il PSA è stato inoltre rafforzato mediante l'approvazione di partenariati europei con i singoli Paesi della regione. Tale approvazione ha rappresentato un successo indiscusso nei rapporti con tale area, frutto della particolare strategia elaborata dalle presidenze greca e italiana.

### 1.3 *La conclusione della Conferenza intergovernativa e la Costituzione europea*

L'Italia si è particolarmente impegnata, sia a livello parlamentare che governativo, nel corso dei negoziati svoltisi in seno alla Conferenza intergovernativa (CIG) ed ha pienamente sostenuto la presidenza irlandese nell'impegno profuso a favore di un accordo sul Trattato costituzionale, raggiunto lo scorso 18 giugno 2004.

Con la legge 7 aprile 2005, n. 57, l'Italia ha quindi ratificato il Trattato costituzionale. Il disegno di legge era stato presentato dal Governo il 29 ottobre 2004, medesimo giorno della firma solenne del Trattato avvenuta a Roma.

Si ricorda che l'esito negativo dei *referendum* in Francia e Olanda, ha avviato un periodo di riflessione sul Trattato stesso, sancito anche dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, che ha adottato una specifica dichiarazione in materia, in cui si sottolinea che: «... a tutt'oggi 10 Stati membri hanno concluso con successo le procedure di ratifica e hanno così espresso la loro adesione al trattato costituzionale. Abbiamo preso atto dei risultati dei *referendum* in Francia e nei Paesi Bassi. Riteniamo che tali risultati non rimettano in discussione l'interesse dei cittadini per la costruzione europea. I cittadini hanno tuttavia espresso preoccupazioni e inquietudini di cui occorre tener conto. È dunque necessario intraprendere una riflessione comune a tale riguardo. Detto periodo di riflessione

servirà a consentire in ciascuno dei nostri Paesi un ampio dibattito, che coinvolga i cittadini, la società civile, le parti sociali, i parlamenti nazionali e i partiti politici. [...]. I recenti sviluppi non rimettono in questione la validità della prosecuzione dei processi di ratifica. Abbiamo convenuto che il calendario della ratifica in vari Stati membri sarà adeguato, se necessario, alla luce di tali sviluppi e in base alle circostanze in detti Stati membri. Ci diamo appuntamento nel primo semestre del 2006 per procedere ad una valutazione globale dei dibattiti nazionali e per decidere sul seguito del processo».

Va peraltro segnalato che successivamente al vertice del mese di giugno 2005, hanno proceduto a ratificare il Trattato Cipro (30 giugno), Malta (6 luglio) e Lussemburgo (10 luglio).

#### 1.4 *Il Partenariato euromediterraneo*

Nel 2004 la politica del Governo è stata mirata a sostenere il rilancio del Processo di Barcellona, avviato con il Piano d'azione di Valencia del 2002.

Su iniziativa italiana, infatti, lo scorso 2 ottobre si è svolta a Roma una riunione dei Ministri degli esteri di Italia, Francia, Portogallo e Spagna, nella quale è stata adottata la Dichiarazione di Roma, contenente le linee di azione, mirate ad infondere contenuti concreti al Partenariato euromediterraneo. La Dichiarazione di Roma è stata poi approvata nel corso della Conferenza euro mediterranea svoltasi all'Aja il 29 e 30 novembre 2004. Nelle sue conclusioni, la Conferenza ha approvato delle apposite linee di azione in materia. L'impegno dell'Italia sarà dunque volto a sviluppare ulteriormente tali linee d'azione, nonché ad approfondire il dialogo politico e di sicurezza con i Paesi del Mediterraneo e a far sì che il processo euro mediterraneo diventi una delle priorità dell'Unione, stimolando quest'ultima ad interessarsi ulteriormente alle problematiche riguardanti la lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina.

Dal punto di vista della dimensione parlamentare del partenariato, il 22 e 23 marzo 2004 si è tenuta ad Atene la sessione inaugurale dell'Assemblea parlamentare euro mediterranea, nel corso della quale il Senato italiano ha avuto l'onore di essere stato designato ad assumere, nella persona del senatore Mario Greco, la presidenza della Commissione per la qualità della vita, degli scambi culturali e civili e dei flussi migratori..

#### 1.5 *Il negoziato sulle prospettive finanziarie*

Nel quadro del complesso e delicato negoziato sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, che la presidenza lussemburghese sperava di concludere a giugno 2005, l'approccio dell'Italia è stato ispirato all'esigenza di contenimento della spesa, dato che il nostro Paese è il terzo contribuente al bilancio comunitario (13 miliardi di euro nel 2004), nonché alla difesa delle politiche più importanti per il Paese stesso, quali quella di coesione, affinché le riduzioni delle spese non determinino dei

tagli nei fondi comunitari destinati ad incentivare la convergenza e la competitività delle regioni italiane. Per tale ragione, l'Italia non ha sostenuto la proposta di fissare un tetto di spesa non superiore all'1 per cento, poiché si basava sul presupposto di una forte decurtazione della politica di coesione per i vecchi Stati membri. La posizione italiana si è inoltre concentrata sull'esigenza di considerare il bilancio dell'Unione non solo dal punto di vista delle uscite, ma anche da quello delle entrate, incluso quello dei saldi netti.

Nonostante gli sforzi profusi al fine di concludere positivamente i negoziati, durante il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 non è stato possibile raggiungere un accordo globale e il Governo dovrà pertanto proseguire la propria attività in questa direzione.

## 2. MERCATO INTERNO E POLITICHE AGRICOLE COMUNI

La Relazione illustra l'attività comunitaria e del Governo relativamente ad alcuni settori tra cui:

### 2.1 *Mercato interno*

La Relazione sottolinea la necessità di rilanciare la competitività del mercato interno e di investire nella ricerca, nell'innovazione e nella formazione, come previsto dalla Strategia di Lisbona. Afferma inoltre l'importanza di garantire una migliore qualità della legislazione comunitaria, ricordando l'apporto fornito dall'Italia in materia di semplificazione della stessa, grazie ai suggerimenti relativi ai settori legislativi da snellire, gran parte accolti dal Consiglio competitività del novembre 2004.

La Relazione richiama l'attenzione sulla proposta di direttiva relativa alla liberalizzazione dei servizi (la «direttiva Bolkestein»), sulla quale il dibattito è tuttora in corso, evidenziando l'importanza che il nostro Paese attribuisce all'eliminazione degli ostacoli – legislativi e non legislativi – alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno, quale condizione essenziale al fine di rendere l'economia dell'UE la più dinamica e competitiva entro il 2010, obiettivo sancito dalla Strategia di Lisbona. Tuttavia, sottolinea le perplessità italiane riguardo ad alcuni punti previsti dalla proposta in questione, tra cui il cosiddetto «principio del Paese d'origine», in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali del Paese di origine, principio che non garantirebbe un'adeguata protezione dei lavoratori.

In ambito fiscale, nel corso del 2004 è proseguita l'attività volta alla semplificazione delle procedure dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in particolare per quanto riguarda la proposta di direttiva della Commissione relativa all'introduzione di uno sportello unico, che consentirà alle imprese di registrarsi nel solo Stato membro di stabilimento e di effettuare le dichiarazioni presso un unico sportello elettronico che le trasmetterà agli Stati membri destinatari delle forniture di beni e servizi. Altra proposta

riguarda la revisione delle «aliquote ridotte», che mira a razionalizzare il sistema mediante l'individuazione di una lista unica di beni e servizi per i quali sarebbe applicabile un'aliquota ridotta, sopprimendo le attuali deroghe. A tal riguardo vi è poi la proposta di direttiva «razionalizzazione delle deroghe», che intende istituzionalizzare le deroghe attualmente concesse, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare frodi, inserendole nel corpo della sesta direttiva IVA.

Per quanto concerne il diritto societario, il Governo italiano ha appoggiato il Piano d'azione per l'ammodernamento e il rafforzamento della *corporate governance* dell'UE. Non è stata invece sostenuta la proposta di direttiva sulla fusioni transfrontaliere, poiché prevede un sistema di partecipazione dei lavoratori alle gestione delle società estraneo alla nostra legislazione. L'impegno del Governo è stato poi rivolto alla proposta di terza direttiva sul riciclaggio, sulla quale si è raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio il 7 giugno 2005, e alla proposta di regolamento che modifica le attuali disposizioni in materia di codice doganale unitario, che consentirà di rafforzare le misure di sicurezza rispetto ai movimenti internazionali di merci, uniformando i controlli.

## 2.2 Energia

L'attività del Governo si è concentrata sul pacchetto di quattro proposte presentate dalla Commissione europea relative alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda. Il Governo sostiene poi la necessità di: incoraggiare l'Unione a dare maggiore impulso all'attuazione della normativa esistente e all'elaborazione di nuove proposte al fine di realizzare il corretto funzionamento dei mercati dell'energia e del gas; prevedere la revisione dei bilanci e dei modelli di scenario energetico, al fine di tener conto dell'allargamento; rivedere i meccanismi vigenti per fronteggiare la crisi di approvvigionamento petrolifero; assicurare il rispetto dei meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto.

## 2.3 Trasporti

La politica del Governo italiano in questo settore è stata volta a sostenere l'azione comunitaria al fine di ottenere il sostegno finanziario per realizzare gli assi di collegamento attraverso i valichi alpini e le cosiddette «autostrade del mare». Inoltre, viene citato il processo di «allargamento» delle reti TEN (*Trans-European Network*) verso i Paesi terzi, al fine di estendere il mercato interno verso i nuovi Paesi membri. Nell'ambito del terzo pacchetto ferroviario, l'Italia ha contribuito alla stesura della proposta di direttiva sulla patente europea dei macchinisti, relativamente all'applicazione della certificazione per il solo personale addetto alla guida, escludendo quello addetto alla sicurezza, al fine di non ritardare la presentazione della direttiva stessa. Per quanto riguarda poi i trasporti marittimi, l'attività dell'Unione si è concentrata sull'esigenza di garantire un elevato

*standard* di sicurezza, sia per l'ambiente marino che per i viaggianti. Si segnala al riguardo la proposta di direttiva relativa all'inquinamento causato dalle navi, quella riguardante il riconoscimento dei certificati per la gente di mare, approvata dal Consiglio il 27 giugno 2005, e quella relativa all'accesso al mercato dei servizi portuali. Il Governo italiano ha poi provveduto a trasporre, nel proprio ordinamento, alcune direttive sulla sicurezza dei passeggeri («pacchetto passeggeri»). In ambito di trasporto aereo è proseguito l'impegno ai fini dell'adeguamento della normativa comunitaria.

#### 2.4. *Ambiente*

L'Italia si è impegnata nella discussione della proposta di regolamento relativo alla spedizione dei rifiuti ed ha sostenuto la necessità di un riesame della normativa in materia al fine di meglio chiarire le nozioni di «recupero» e «smaltimento». Ha invece una posizione critica nei confronti del nuovo strumento finanziario per l'ambiente, che non è in grado di coprire tutte le azioni coperte dal precedente. L'impegno italiano si è poi concentrato sul rafforzamento della dimensione ambientale nell'ambito della Strategia di Lisbona, e sul dibattito relativo ai cambiamenti climatici, in vista dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

#### 2.5 *Politica agricola comune e pesca*

Nel corso del 2004 sono proseguiti i lavori di riforma della politica agricola comune. È stata completata la riforma relativa ai settori del tabacco e dell'olio, mentre proseguirà il negoziato per i settori dello zucchero e del vino. L'attenzione del Governo è stata rivolta alla sicurezza alimentare, al settore veterinario, alla ricerca nel settore agroalimentare, alla tutela delle foreste e alla pesca. Per quanto concerne quest'ultima va ricordata l'istituzione con regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (operativa dal 2006), che avrà il compito di coordinare le misure di controllo e ispezione delle attività di pesca nei Paesi dell'Unione.

#### 2.6. *Lavoro e politiche sociali*

Particolare attenzione è stata rivolta al rilancio della Strategia di Lisbona in vista della revisione di medio termine, avvenuta a marzo 2005. I principali temi affrontati nel corso del 2004 sono stati: la revisione della direttiva sull'orario di lavoro; la proposta di direttiva sui lavoratori temporanei; il pacchetto occupazione 2004. Particolarmente importante per il nostro Paese è il tema della responsabilità sociale delle imprese, fondamentale ai fini del miglioramento della competitività. L'Italia ha sostenuto la necessità che lo sviluppo economico si accompagni ad una più elevata ca-

pacità per il mercato di produrre posti di lavoro aggiuntivi che abbiano carattere regolare e stabile. Pertanto, il Governo ha mirato a: sostenere l'attuazione delle riforme del mercato del lavoro; promuovere la mobilità geografica del lavoro e delle imprese; promuovere la strategia contro il lavoro irregolare; favorire l'occupazione femminile; sviluppare il capitale umano e combattere l'esclusione sociale.

### 2.7 Coesione economica e sociale

La Relazione sottolinea che nel corso del 2004 è avvenuta la revisione a medio termine dei programmi comunitari. Inoltre richiama il terzo rapporto sulla coesione presentato dalla Commissione europea il 18 febbraio 2004 per il periodo 2007-2013, al quale l'Italia ha fornito il proprio appoggio. In particolare, il rapporto riprende molti punti chiave della posizione italiana, tra cui: il sostegno alla competitività invece di una pura redistribuzione delle risorse tra aree ricche e povere; l'orientamento della politica di coesione alle regioni e non ai Paesi; il principio dell'equità nella dotazione dei pacchetti finanziari per i vecchi e i nuovi Stati membri.

### 3. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE E RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Governo ha appoggiato pienamente la Commissione europea nella fase dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e nel rilancio del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali. Per quanto concerne la politica europea di vicinato, è stata accolta favorevolmente l'elaborazione di alcuni piani d'azione con Paesi quali Ucraina, Moldova, con quelli del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaïjan) e con alcuni Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente (Tunisia, Marocco, Giordania, Israele e Autorità nazionale palestinese). Inoltre, nell'ambito delle relazioni con la regione euro-mediterranea, particolare attenzione è data al processo di Barcellona. Il Governo italiano si è impegnato a mantenere la continuità del dialogo politico con i Paesi del Medio Oriente, ha ribadito la propria disponibilità a seguire gli sviluppi della situazione in Palestina e a ospitare la Conferenza di pace prevista nella *Road Map*. Il Governo inoltre è impegnato nell'attuazione delle tabelle di marcia per la creazione dei quattro spazi comuni con la Russia, a seguito del quindicesimo vertice UE-Russia, tenutosi il 10 maggio 2005. Infine, è attivo nell'approfondimento delle relazioni transatlantiche con gli USA (anche alla luce del Vertice USA-UE tenutosi durante la presidenza lussemburghese), il Canada, l'America latina e i Caraibi; nello sviluppo delle relazioni con l'Africa; nell'elaborazione di partenariati strategici con la Cina, l'India e il Giappone.

#### 4. POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA E DIFESA (PESD)

In ambito PESD, la Relazione richiama le attività legate alla gestione delle crisi, con particolare attenzione alla missione militare in Bosnia-Erzegovina e alle missioni di polizia nei Balcani e in Macedonia. Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi di capacità per il 2010, sottolinea l'impegno del nostro Paese allo sviluppo delle capacità militari dell'Unione, al fine di adeguarle al nuovo contesto strategico, obiettivo a cui contribuirà in grande misura l'Agenzia europea per la difesa. Infine, sottolinea gli sviluppi registrati anche nel settore della cooperazione militare, attraverso il potenziamento delle capacità di reazione rapida dell'Unione nella gestione civile delle crisi.

#### 5. COOPERAZIONE FINANZIARIA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA UNIONE EUROPEA E PAESI TERZI

Nel corso del 2004 l'Italia ha partecipato a numerosi programmi UE di assistenza ai Paesi terzi, tra cui Med (Mediterraneo), Ala (America latina e Asia), Phare (Paesi candidati all'UE), Cards (Balcani), Tacis (Russia). Inoltre, ha monitorato le attività di assistenza finanziaria della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei confronti di tali Paesi e ha contribuito all'elaborazione di documenti di strategia nazionali e regionali, di piani d'azione, di programmi indicativi pluriennali, nonché di rapporti di valutazione.

La Relazione cita inoltre l'attività del Governo nei confronti della gestione dei fondi strutturali e delle politiche di internazionalizzazione del nostro Mezzogiorno. A tal riguardo, richiama il Programma nazionale di assistenza tecnica, che realizza interventi di assistenza per le regioni dell'obiettivo 1, che prevedono tra l'altro l'elaborazione di Programmi regionali di internazionalizzazione (PRINT), l'attuazione dei Programmi operativi regionali (POR) sui temi dell'internazionalizzazione culturale e istituzionale, nonché la promozione di partenariati istituzionali di tali regioni nel Mediterraneo e nei Balcani.

#### 6. SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il Governo ha partecipato attivamente all'elaborazione del Programma pluriennale per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, approvato dal Consiglio europeo dell'Aja il 4-5 novembre 2004 e si impegnerà ad intraprendere tutte le misure volte a dare un concreto seguito alle iniziative ivi previste. Per quanto riguarda il settore dell'immigrazione e dell'asilo, l'Italia ha sostenuto la necessità di un approccio globale che tenga conto della gestione dei flussi legali e dell'integrazione degli stranieri, nell'ottica di un partenariato con i Paesi di origine e di transito, con particolare riferimento alla Libia. Resta saldo l'impegno del Governo per quanto concerne le priorità del Consiglio, che sono il

completamento e l'attuazione del programma legislativo recante norme minime comuni in materia di asilo; lo studio di misure volte a garantire la sicurezza delle frontiere, attraverso l'apposita Agenzia; il programma per la lotta all'immigrazione clandestina via mare; lo sviluppo di un sistema di informazione visti (VIS), l'inserimento dei dati biometrici nei documenti di viaggio e la cooperazione con i Paesi terzi.

Relativamente alla lotta al terrorismo e alla cooperazione di polizia, la Relazione rammenta che l'Italia ha contribuito alla stesura di un'apposita Dichiarazione, approvata dal Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) straordinario del marzo 2004, tenutosi all'indomani dell'attentato di Madrid. Quanto al Programma dell'Aja, esso prevede, su indicazione italiana: il rafforzamento del ruolo dei Ministri dell'interno quali referenti delle iniziative di contrasto e prevenzione; il miglioramento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra i servizi di *intelligence* e quelli di polizia, attivando ad esempio una specifica *Task Force* all'interno di Europol; l'importanza del dialogo interreligioso e interculturale. L'Italia ha inoltre contribuito all'elaborazione della «Strategia dell'UE in materia di droga (2005-2012)», adottata dal Consiglio europeo del dicembre 2004.

In ambito di cooperazione giudiziaria penale, la Relazione rammenta che nel 2004 sono state approvate alcune norme, tra cui la Decisione quadro sull'applicazione del principio del mutuo riconoscimento degli ordini di confisca (Decisione 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005). L'Italia sosterrà inoltre l'attività del Consiglio su una serie di progetti di decisione quadro riguardanti ad esempio il mandato europeo di ricerca della prova e le garanzie fondamentali nei procedimenti penali. Inoltre, sono incluse le proposte sul riconoscimento reciproco del trasferimento dei condannati e sullo scambio di dati sulle condanne penali.

In ambito di cooperazione giudiziaria civile, nel 2004 è stato adottato il regolamento che istituisce il «Titolo esecutivo europeo» per i crediti non contestati e la direttiva relativa al risarcimento per le vittime di reato. Proseguiranno invece i lavori sui progetti di regolamento relativi alla legge applicabile in materia extracontrattuale («Roma II») e al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

## 7. COOPERAZIONE IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

Nel corso del 2004 è proseguita l'attività di scambio di idee e di buone pratiche tra i Ministri e i Direttori generali responsabili della funzione pubblica negli Stati membri. Una delle tematiche fondamentali di tale cooperazione informale è quella del miglioramento della regolazione (*better regulation*). In tale contesto l'Italia ha partecipato all'iniziativa volta all'elaborazione di un «Rapporto comparativo sull'analisi di impatto della regolazione in dieci Paesi dell'UE». L'Italia ha inoltre partecipato attivamente ad una serie di iniziative, avviate dal Consiglio competitività e crescita, riguardanti appunto la qualità della regolazione.

## 8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Governo italiano si è impegnato in una serie di iniziative volte a promuovere la conoscenza dell'Europa da parte dei cittadini, nonché a mostrare l'impatto delle istituzioni europee sugli interessi concreti della popolazione. In particolare, nell'ambito del Memorandum d'intesa con le istituzioni comunitarie, firmato nel 2003, il Governo ha avviato delle attività di sensibilizzazione attraverso i media, e ha collaborato a campagne di approfondimento condotte da reti di informazione comunitaria. Inoltre, ha istituito l'Osservatorio sulla Convenzione europea, poi divenuto Osservatorio sulla cittadinanza europea, ha curato un apposito portale ([www.avvenireuropa.it](http://www.avvenireuropa.it)). Infine, ha partecipato alle attività di formazione e assistenza nei confronti dei Paesi in via di integrazione nell'UE, attraverso una serie di gemellaggi.

## 9. CONCLUSIONI

Nel corso della discussione che si è svolta in 14<sup>a</sup> Commissione, è emersa anzitutto una considerazione di carattere procedurale, che ha trovato un consenso generale, sull'inadeguatezza della disposizione di cui all'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato che prevede la discussione congiunta della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno precedente e la legge comunitaria relativa all'anno in corso. Rileva in questo senso lo sfasamento temporale tra la presentazione della relazione sulla partecipazione all'UE, che avviene normalmente entro il mese di gennaio, e la presentazione del disegno di legge comunitaria che quest'anno è stato presentato per la prima lettura alla Camera il 7 aprile, e che è arrivato in Senato solo il 22 giugno, costringendo la 14<sup>a</sup> Commissione ad esaminare la relazione sulla partecipazione all'UE del 2004 solo nel mese di luglio.

A questo sfasamento temporale si aggiunge anche una considerazione relativa all'oggetto dei due documenti richiamati. A tale riguardo, si ricorda che ogni anno la Commissione europea e il Consiglio dei ministri dell'UE presentano i loro programmi annuali entro la fine dell'anno precedente. Si tratta di documenti di natura programmatica e di portata globale che potrebbero essere maggiormente affini alla natura del documento del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Potrebbe pertanto essere più opportuno prevedere un esame congiunto tra la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE e i Programmi della Commissione europea e del Consiglio, svincolando l'esame della legge comunitaria.

Su questi aspetti procedurali potrebbe essere utile svolgere una ulteriore riflessione, tenendo conto anche della proposta, da più parti avanzata in passato, di istituire un'apposita «sessione comunitaria» per l'approvazione della legge comunitaria annuale.

Entrando più nel merito della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, non si può non rimarcare l'assoluta priorità attribuita alla promozione e all'attuazione della Strategia di Lisbona, al fine di ridare slancio e competitività all'economia europea e italiana, in un periodo di particolare stagnazione strutturale dell'economia del nostro Paese, aumentando il potenziale di crescita, la produttività e la coesione sociale, puntando principalmente sulla ricerca, la conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano. In questa prospettiva, si guarda con attenzione all'elaborazione del Programma nazionale di riforma da presentare alla Commissione europea entro il 15 ottobre prossimo.

Il rilancio della crescita e dell'occupazione, nel clima di incertezza che si è diffuso dopo la mancata ratifica del Trattato costituzionale e il fallimento del Vertice del 16-17 giugno scorso sulle prospettive finanziarie, dovrà rappresentare una prima e concreta risposta alle crescenti inquietudini dei cittadini europei, come ha assicurato il Ministro La Malfa, ascoltato lo scorso 22 giugno in Commissione, quando fra l'altro sono stati rappresentati i principali condivisi suggerimenti e indirizzi emersi nel corso di una articolata e approfondita indagine conoscitiva che la 14<sup>a</sup> Commissione ha avviato sulla Strategia di Lisbona sin dall'anno scorso e che si prevede possa essere conclusa prima del 15 ottobre prossimo.

Una indagine, la nostra, che ha poi consentito di registrare la necessità di raccomandare, di collegare e legare il piano strategico sul rilancio dell'economia europea alle prospettive finanziarie, rendendo meno rigidi i criteri monetari e fiscali, soprattutto quando le risorse sono destinate alla ricerca scientifica, tecnologica e all'innovazione.

L'altro contesto fondamentale per l'Italia è quello del negoziato sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea per il periodo 2007-2013. A tale riguardo, la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato all'unanimità lo scorso 13 aprile una risoluzione in cui si invita il Governo ad adoperarsi, tra l'altro, per assicurare che le regioni che attualmente godono dei fondi relativi all'obiettivo 1 possano continuare a fruirne anche per il periodo 2007-2013, considerando i relativi stanziamenti come previsioni minime che sarebbe necessario aumentare al fine di ridurre la disparità fra i livelli di sviluppo delle regioni meno prospere dell'Unione europea, anche degli Stati membri dell'UE a 15; a sostenere la proposta della Commissione europea di mantenere il tetto di risorse proprie all'1,24 per cento del reddito nazionale lordo; a sostenere la necessità di tenere conto dei saldi netti negativi dei contributi degli Stati membri, eventualmente instaurando un efficace meccanismo generalizzato di correzione, tale da impedire che i predetti saldi netti negativi gravino eccessivamente sul bilancio dello Stato e sul rispetto dei relativi vincoli comunitari; a sostenere con forza la priorità del potenziamento della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della formazione permanente e dell'avanzamento nella costruzione delle TEN dei trasporti, dell'energia e dell'informatica; a sostenere l'idea della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione, attraverso un'equa ripartizione delle responsabilità e degli oneri tra gli Stati membri; a sostenere il ruolo

mondiale dell'Unione europea, con particolare riguardo ai temi della stabilità e della cooperazione allo sviluppo.

Sul tema del Trattato costituzionale europeo, la Commissione, nel condividere l'impegno del nostro Governo ad attivarsi perchè la pausa di riflessione decisa nel Consiglio europeo del 16-17 giugno non sia «l'anticamera dell'oblio», a sua volta si impegna a riaprire quell'ampio dibattito sul futuro dell'Europa che ha permesso al nostro Parlamento di dare un rilevante contributo ai lavori preparatori del testo firmato il 29 ottobre 2004 a Roma e che ora sarà opportuno finalizzare alla ricerca e individuazione delle cause di disaffezione che hanno determinato l'attuale crisi. Resta, ed è anzi rafforzato, il convincimento che pervenire ad una positiva soluzione della questione aperta con l'esito negativo della consultazione referendaria francese e olandese, costituisce un impegno prioritario, anche per dare maggiore forza all'Unione europea nella grave situazione che si è venuta a creare dopo gli attentati terroristici di Madrid e di Londra.

La difesa del diritto e la sicurezza dei cittadini devono oggi più di ieri rappresentare il dato di partenza per garantire anche lo sviluppo economico e sociale e la pausa di riflessione dovrà servire per approfondire le non poche lacune del sistema istituzionale europeo, che non ha sempre saputo affrontare con la necessaria efficacia e trasparenza le sfide del mutamento, «preferendo sovente un rigido sistema di regole uniformi ad un flessibile adattamento alle mutevoli esigenze di società complesse e articolate come quelle europee», come ha giustamente fatto osservare il Governo, attraverso il Sottosegretario sen. Antonione nella seduta dello scorso 21 luglio di fronte alle Commissioni congiunte Politiche dell'Unione europea ed Esteri della Camera e del Senato.

Il dibattito sul processo di ratifica del Trattato costituzionale si interseca negativamente anche con quello dei futuri allargamenti dell'Unione a Paesi come la Croazia, la Turchia, la Macedonia e gli altri Stati dei Balcani occidentali, inducendo alcune parti della politica e dell'opinione pubblica a prospettare soluzioni diverse dalla piena adesione, come ad esempio la politica di vicinato. Questo tema è stato discusso in questi termini in 14<sup>a</sup> Commissione, dove è anche emersa l'opportunità di tenere conto delle legittime aspettative di questi Paesi all'ingresso nell'Unione, valutando l'evoluzione delle condizioni dei potenziali candidati e le condizioni istituzionali e politiche dell'Unione.

Anche il Processo di Barcellona dovrà proseguire con rinnovato slancio. Al riguardo è emersa in 14<sup>a</sup> Commissione l'opportunità che l'Italia assuma un ruolo trainante, adottando una politica ben delineata che faccia eventualmente perno su alcuni argomenti portanti, come ad esempio quello della cultura, e su alcuni interlocutori particolari.

Alcune questioni più specifiche sono state poi sollevate nei pareri formulati dalle Commissioni consultate, che la 14<sup>a</sup> Commissione ha valutato positivamente. La Commissione finanze ha fatto riferimento alle prospettive, in sede europea, di riordino delle deroghe alla regolamentazione dell'IVA, invitando ad adoperarsi per evitare un riallineamento superiore all'aliquota del 4 per cento attualmente applicata in Italia in tali ipotesi

di deroga. La Commissione istruzione ha espresso rammarico per la mancata valorizzazione del patrimonio culturale europeo, e con esso la promozione della conservazione dei beni culturali, nell'ambito del programma «Cultura 2007». La Commissione industria auspica una prosecuzione del monitoraggio sui settori tessile e calzaturiero anche oltre la scadenza prevista per fine anno; auspica inoltre un rafforzamento delle politiche di sostegno allo sviluppo, incentrate soprattutto nella ricerca, l'innovazione e la formazione, nonché la prosecuzione dell'impegno diretto alla liberalizzazione del settore energetico. La Commissione lavoro, infine, prospetta l'opportunità di promuovere in ambito europeo l'emanazione di una specifica direttiva sul fenomeno del mobbing.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3509

### Art. 3.

#### 3.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale)*

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica Agricola Comune e di politica dello Sviluppo Rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informeranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;

*b)* le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1».

---

## Art. 5.

### 5.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare)*

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Il regolamento è adottato su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione del provvedimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare».*

---

**Art. 6.****6.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**6.0.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3 e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, le ipotesi di conferimento di poter regolamentari ivi previste. I decreti legislativi sono inoltre adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. Al tal fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2003/71/CE;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio a quella della direttiva 2003/71/CE;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

*m)* prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

*n)* conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva 2003/71/CE e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

*o)* avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE;

*p)* fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

*q)* attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;

*r)* fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva 2003/71/CE non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze operative dei soggetti obbligati, l'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte di strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto dagli stessi enti creditizi».

**Art. 15.****15.0.2 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)*

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 97/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato».

---

**15.0.3 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178)*

1. In esecuzione della procedura di infrazione 2003/5258 avviata dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, sono abrogati l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana».

---

**15.0.4 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)*

1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3 (L):

1) al comma 3, le parole: "ai figli di età minore", sono sostituite dalle seguenti: "ai figli di età inferiore ai ventuno anni";

2) al comma 4, l'alinella del secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:";

*b)* all'articolo 5 (R):

1) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro";

2) al comma 3, lettera *d)* , secondo periodo, dopo le parole: "Detta prova è fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *e)*," , dopo le parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*," e le parole: "comprovante la disponibilità del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.";

4) al comma 5, le parole: ",nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;

c) all'articolo 6 (R):

1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonché svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 1,";

2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

---

### 15.0.5 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C(2004) 3893)*

1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti, calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al medesimo comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;

b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo e in forza di altri provvedimenti;

c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuto per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.

4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato e insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruito in relazione agli investimenti il cui importo non supera il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-*sexies* del citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti».

---

**15.0.6 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

"*s-bis*) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi"».

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Enzo BIANCO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza**

Il Comitato procede all'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni LETTA, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e MALABARBA e dal deputato GASPARRI.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:  
*Comunicazioni del Presidente.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

**Audizione di Gianfranco Mascazzini, direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianfranco MASCAZZINI, *direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (DS-U) ed Egidio BANTI (MARGH-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Gianfranco MASCAZZINI, *direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Gianfranco Mascazzini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

**Comunicazioni del Presidente**

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato, a far data dal 28 luglio 2005, la cessazione degli incarichi dei seguenti consulenti della Commissione: Clara Di Maggio, Fausto Gianni, Ferruccio Gusmini, Massimo Michelucci, Brizio Montinaro, Giovanni Periz, Gian Maria Pietrogrande, Giancarlo Podio, Teresa Maria Principato, Emanuele Saltalamacchia e Danilo Veneruso.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha acquisito, quale documento riservato, la deliberazione n. 1316 del plenum del Consiglio della Magistratura militare del 26 luglio 2005.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

248<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

FALCIER

*La seduta inizia alle ore 11,55.*

**(3535) Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo con i quali si propone di prevedere l'apposizione della fotografia del titolare sulle carte di pagamento, al fine di contrastare possibili frodi. Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3248-B) Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, che non suscitano a

suo avviso rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PROVERA**

La Sottocommissione, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite:*

**(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale: parere favorevole con osservazioni.**

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**501<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**  
(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 21 luglio scorso.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, in particolare attraverso la relazione tecnica del provvedimento depositata nel corso della precedente seduta, formula la seguente proposta di osservazioni sullo schema di decreto in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– in merito alle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, con riferimento agli edifici di proprietà pubblica, la normativa vigente già prevede obblighi di contenimento dei consumi energetici, per cui dall'attuazione della normativa recata dallo schema in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni e, comunque, in caso di ristrutturazioni, la nuova disciplina si applica agli interventi la cui domanda o denuncia di inizio attività sia stata presentata dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina stessa;

– le attività di cui agli articoli 8, 9, 10 e 14 in materia di documentazione tecnica, controlli di conformità, ispezioni e monitoraggio costitui-

scono esercizio di pubbliche funzioni, già attribuite dalla vigente normativa statale e regionale in capo alle amministrazioni centrali e periferiche competenti, che pertanto vi provvedono nell'ambito delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

– l'attività di informazione al pubblico e agli operatori di cui all'articolo 13, comma 3, rientra nel Piano nazionale di educazione previsto dalla legge n. 239 del 2004, si svolgerà nel biennio 2005-2006 e cesserà nel 2007, con un onere complessivo pari ad euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

rilevando altresì che la formulazione dell'articolo 9, comma 3, relativamente alla possibilità per le Regioni e le Province autonome di rendere obbligatori programmi informatici per l'istituzione del catasto degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, potrebbe non essere del tutto idonea ad escludere l'insorgere di eventuali oneri a carico degli enti interessati,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con le seguenti condizioni:

– che all'articolo 9, comma 3, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati";

– che all'articolo 13, comma 3, primo periodo, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente agli anni 2005 e 2006";

– che l'articolo 14 venga sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri finanziari relativi alle misure di accompagnamento, da attuarsi da parte del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, pari ad euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 119, lettere a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

2. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per gli aspetti di loro competenza, provvedono all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo alle attività di cui agli articoli 5, 8, 9, 10 e 13, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili."».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO e il presidente AZZOLINI concordano con la proposta di osservazioni del relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di osservazioni del relatore.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**502ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**(3523-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere condizionato)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura dell'articolo 2-*bis* al comma 3 del medesimo articolo. Riscontra altresì la necessità di valutare l'opportunità di precisare il limite delle risorse utilizzabili, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis*, a valere delle risorse indicate all'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2005, verificando altresì se le medesime siano disponibili. Segnala poi che la riformulazione disposta dall'altro ramo del Parlamento dell'articolo 14-*quater*, comma 4 (tra l'altro a seguito dell'approvazione di un emendamento su cui la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario), sembra recare maggiori oneri, rispetto a quelli coperti dal successivo comma 5, in quanto amplia le fattispecie di interventi correlati ai giochi olimpici di Torino del 2006 che non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno definito dalla legge finanziaria. Rileva infine la necessità di valutare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 14-*vicies quater*, comma 1, in materia di riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore, con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo; al riguardo ricorda che su analoghe disposizioni dell'articolo 14-*vicies septies*, peraltro non corredato della suddetta clausola di invarianza, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera, la Commissione bilancio del Senato ha già espresso un parere contrario senza tuttavia richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) esprime la propria perplessità in ordine alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 14-*bis*, sia per una questione di carattere strettamente finanziario che per motivi di merito. Osserva, infatti, che il nuovo testo della disposizione licenziato dall'altro ramo del Parlamento, oltre a modificare completamente le finalità del testo precedente, consente il finanziamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro da versarsi da parte della Regione Liguria mediante utilizzo non solo delle risorse indicate all'articolo 4 della legge n. 426 del 1988, possibilità già prevista dalla legislazione vigente, ma anche mediante il ricorso alle risorse di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005) che attingeva al Fondo per le aree sottoutilizzate. In pratica, con questa disposizione si va a decurtare ulteriormente il Fondo per una finalità completamente diversa: non solo quindi si penalizzano ulteriormente le aree più svantaggiate, dopo le varie riduzioni di aiuti già operate, ma per giunta, non si quantifica neanche l'ammontare per il quale tale Fondo può essere utilizzato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, al di là delle valutazioni di merito, le modificazioni apportate al testo del provvedimento in esame dall'altro ramo del Parlamento, così come segnalate dal relatore, non presentano problemi di copertura, essendo state coerentemente rimodulate le altre disposizioni di copertura. In particolare, in replica al senatore Caddeo, precisa che anche l'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate richiamato all'articolo 14-*bis* dovrà sempre avvenire entro il limite complessivo di 2,6 milioni di euro ivi previsto. Viceversa, ravvisa alcuni problemi in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 14-*quater*, comma 4, capoverso 25-*bis*, per quanto concerne la verifica della congruità della copertura di cui al successivo comma 5 rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera, e 14-*vicies quater*, la cui formulazione non consente di valutare appieno la compatibilità con la clausola d'invarianza finanziaria ivi introdotta. Non essendovi tuttavia manifesti problemi di copertura, propone di rendere parere condizionato alla soppressione delle citate disposizioni, senza tuttavia il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato alla soppressione, all'articolo 14-*quater*, comma 4, capoverso 25-*bis*, delle parole: «e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166», nonché alla soppressione dell'articolo 14-*vicies quater*.».

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

**(3523-B)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare se la proposta 6.100 è compatibile con il rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4-*bis*, determinando una sfasatura temporale tra la decorrenza dei benefici di cui al comma 4, che entrano in vigore immediatamente all'entrata in vigore della legge di conversione, e l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 4, che dovrebbe definire le nuove modalità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti assicurando il rispetto della citata clausola di invarianza degli oneri. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), in ordine all'emendamento 6.100 a propria firma, fa presente che lo stesso mira semplicemente a ripristinare la possibilità per i praticanti sportivi, di stipulare la propria assicurazione presso una qualunque compagnia di loro scelta e non, come nel previgente regime, obbligatoriamente con la società Sportass. Tale disposizione, oltre ad ubbidire ad un evidente principio di libera concorrenza, sancito chiaramente anche dall'Unione europea, non ha comunque oneri per il bilancio dello Stato, posto che, indipendentemente dal momento di stipula della polizza, si tratta comunque di oneri che ricadono direttamente sui privati interessati.

Il presidente AZZOLLINI propone di rendere parere non ostativo sulla proposta 5.100, in quanto manifestamente non onerosa, nonché, sulla base delle precisazioni fornite dal senatore Pizzinato, sull'emendamento 6.100, proponendo di conferire mandato al relatore a redigere un parere in tal senso.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

**(3509)** *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti 3.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 15.0.2 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 15.0.4 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 2) riferiti al disegno di legge in

esame, segnalando, per quanto di competenza, che nella proposta 6.0.1 (testo 2) non è stata recepita la condizione già resa dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad introdurre al comma 2 una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ravvisa l'opportunità di confermare anche sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già resa sul precedente testo, dell'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, mentre esprime avviso favorevole sulle rimanenti proposte esaminate.

Su proposta del relatore NOCCO (*FI*) e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 15.0.2 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 15.0.4 (testo 2), 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 2) riferiti al disegno di legge in esame, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6.0.1 (testo 2), sul quale il parere non ostativo è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, dopo le parole: «può emanare» siano inserite le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".».

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (n. 514)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dei compensi per la partecipazione alle Commissioni di cui al comma 4 del capoverso 12 dell'articolo 1, posto il vincolo di invarianza della spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 226 del 2004. Fa presente, poi, l'esigenza di valutare l'opportunità di riformulare il riferimento ai limiti di spesa previsti con quello alle risorse previste a legislazione vigente di cui al capoverso 12-*bis*, comma 8, dell'articolo 2. In relazione all'articolo 2, capoverso 12-*ter*, comma 6, volto a riconoscere una diaria pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari in ferma permanente, ritiene infine necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica, volti a dimostrare che si tratta di spese di natura discrezionale graduabili in relazione alle risorse allo scopo destinate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 luglio.

Il PRESIDENTE fa presente che, sul provvedimento in titolo, è pervenuta una nota di chiarimenti del Governo, in relazione alla quale invita il relatore a formulare uno schema di osservazioni.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra la seguente proposta di osservazioni sullo schema in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che: il provvedimento in titolo dà attuazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 136 del 2004; è in corso di definizione la rideterminazione dell'organico complessivo del personale civile della Difesa in ottemperanza all'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004; le posizioni dirigenziali generali effettive sono attualmente pari a 14 unità a fronte di 11 direzioni generali; esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che il comma 3 dell'articolo 2 venga sostituito dal seguente: "3. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo incarico può essere attribuito successivamente alla soppressione dei suddetti posti in organico".».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla suddetta proposta di parere.

Il presidente AZZOLLINI in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

**53<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ZANOLETTI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3523-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Venerdì 29 luglio 2005, ore 8,15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

### IN SEDE CONSULTIVA

#### Esame congiunto del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*)

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Liguria in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Sardegna in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - III. Relazione sul secondo sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
  - IV. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Emilia-Romagna in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- 

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Venerdì 29 luglio 2005, ore 8,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
  - Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
  - Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).

---

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Venerdì 29 luglio 2005, ore 13*

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Venerdì 29 luglio 2005, ore 11*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato GRANDI ed altri. – Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale (2596) (Approvato dalla Camera dei deputati).